

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Doc. XXII-bis n. 2

ALLEGATO

RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA

SULLE CONDIZIONI DI LAVORO NELLE AZIENDE

(istituita con deliberazione del Senato il 7 luglio 1988)

composta dai senatori: *Lama, Presidente; Ferrara Pietro, Toth, Vice Presidenti; Casadei Lucchi, Rezzonico, Segretari; Angeloni, Antoniazzi, Berlinguer, Bissi (1), Bossi, Bozzello Verole, Coletta, Condorelli, Florino, Mariotti, Nebbia, Nieddu, Perugini, Vercesi e Zuffa.*

Approvata dalla Commissione nella seduta del 2 agosto 1989

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1989
ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione del Senato del 7 luglio 1988

TOMO III

Pubblicazione deliberata dalla Commissione nella seduta del 20 dicembre 1989

(1) Fino al 26 luglio 1989.

INDICE**Tomo III**

<i>Avvertenza</i>	<i>Pag.</i>	5
-------------------------	-------------	---

SCHEMI DI PROGETTI NORMATIVI

1) Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori .	<i>Pag.</i>	7
2) Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro	»	17
3) Organizzazione e compiti per la prevenzione nei luoghi di lavoro	»	121
4) Piani di sicurezza ed obblighi dei committenti nelle costruzioni	»	137
5) Sicurezza ed igiene del lavoro in ambito portuale e nella cantieristica navale	»	145
6) Igiene e sicurezza del lavoro agricolo	»	151
7) Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave	»	173
8) Norme sanzionatorie in materia di contratti di formazione e lavoro	»	185

A V V E R T E N Z A

Nel presente volume sono pubblicati gli schemi di progetti normativi consequenziali ai contenuti della relazione (approvata nella seduta del 2 agosto 1989), predisposti dalla Commissione in ottemperanza al compito affidatole con la deliberazione, che ne ha prorogato le funzioni fino al 31 dicembre 1989, vale a dire per un periodo ristretto di tre mesi rispetto alla scadenza originaria (v. Atti Senato, X Leg., Doc. XXII n. 12-bis, pag. 2).

Si tratta di otto schemi di progetti normativi sulle seguenti materie: norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori ("statuto dei diritti per la sicurezza negli ambienti di lavoro"); testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro ("codice di prevenzione"); organizzazione e compiti per la prevenzione nei luoghi di lavoro; piani di sicurezza ed obblighi dei committenti nelle costruzioni; sicurezza ed igiene del lavoro in ambito portuale e nella cantieristica navale; igiene e sicurezza del lavoro agricolo; sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave; norme sanzionatorie in materia di contratti di formazione e lavoro.

I testi sono stati predisposti con la collaborazione del dr. Raffaele Faillace (per quanto concerne l'insieme dei progetti) e del dr. Michele Lepore (limitatamente al progetto normativo in materia di edilizia, nonchè al testo unico), consulenti nominati ai sensi dell'art. 5 dell'atto istitutivo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La relazione conclusiva dei lavori della commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro (*Doc. XXII-bis*, n. 2) ha messo in evidenza l'anomalia che l'Italia rappresenta nel contesto europeo in relazione all'abnorme manifestarsi di infortuni e malattie professionali. Una situazione grave, eloquentemente illustrata da un numero globale di infortuni intorno ad un milione, di cui migliaia mortali (dati del 1988).

Dati e stime più recenti purtroppo non segnalano una inversione di tendenza del fenomeno.

L'entità dei costi umani e sociali, ma anche di quelli economici che il fenomeno

comporta per la collettività e le stesse aziende hanno indotto la commissione a individuare le cause ed approntare i relativi rimedi.

Una delle ragioni a cui è possibile far risalire la gravità del fenomeno infortunistico è stata individuata nella scarsa estensione della rete organizzativa dei servizi pubblici di prevenzione e controllo.

Infatti a distanza di dieci anni dal varo della legge di riforma sanitaria, che aveva individuato nell'attività prevenzionistica una priorità assoluta, si è potuto invece constatare un grave ritardo nella costruzione di adeguati servizi.

La buona qualità del lavoro di alcuni servizi di prevenzione, se ha ampiamente dimostrato una sostanziale validità dell'impostazione culturale e metodologica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non risolve l'esigenza di dotare il paese di una rete capillare di strumenti di promozione della salute e di controllo sulle aziende.

Infatti a fronte di una realtà organizzativa della rete di prevenzione che in alcune regioni del Centro-Nord è certamente insufficiente ma tuttavia assai interessante, ancora troppe aree del paese non dispongono di tali essenziali strumenti. Tutto ciò in ragione di una complessiva insufficiente sensibilità, a livello centrale e periferico, registratasi in questi dieci anni, nella realizzazione della parte più innovativa della riforma sanitaria.

A questa prima causa la commissione ha ritenuto di rispondere con la predisposizione di un apposito progetto di legge per favorire nei prossimi tre anni la creazione di una articolata rete di servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro in tutte le regioni del paese.

2. La diretta osservazione delle situazioni lavorative, ove in modo più intenso ed incisivo si è esercitata l'attività di controllo e prevenzione da parte dei servizi pubblici, ha portato la commissione alla constatazione dei limiti «oggettivi» della capacità di incidenza degli stessi servizi su cause di natura «strutturale», relative cioè alle modalità concrete con cui si estrinsecano la organizzazione del lavoro ed i rapporti fra i lavoratori e la organizzazione aziendale.

In proposito si è potuto constatare che in date situazioni lavorative se pure venivano rispettate le specifiche norme di legge vigenti sulla igiene e sicurezza del lavoro si registravano comunque gravi accadimenti infortunistici, spesso di tipo mortale.

Tali situazioni sono state più spesso registrate nel settore lavorativo delle costruzioni, ma anche in altri settori ove la produzione del bene finale o della prestazione viene conseguita attraverso forme di organizzazione del lavoro o prestazione di attività estremamente articolate e complesse.

Accanto a tale dato «strutturale» si è anche potuto constatare il grave limite della attuale legislazione prevenzionistica che non consente ai lavoratori ed alle loro rappresentanze di disporre, con tempi e modalità idonee, di informazioni sufficienti circa i rischi e le misure di prevenzione. Condizione questa che peraltro ne impedisce la necessaria educazione alla salute e conseguenti comportamenti in sicurezza.

Specularmente si è potuto registrare una grave insufficienza contenuta nella legislazione vigente relativamente agli obblighi dei datori di lavoro. In particolare si evidenzia il limite grave della legislazione specifica, che ha sì previsto l'obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori dei rischi, ma non quello di pianificare la sicurezza con strumenti concreti da far conoscere e su cui addestrare preventivamente gli operatori interessati.

Tali limiti peraltro sono riscontrabili non solo nella legislazione italiana ma, in forme diverse, anche in quella degli altri Paesi europei.

Da ciò ha preso le mosse la recente direttiva comunitaria del 12 giugno 1989 per «l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» (391/89/CEE).

Esso rappresenta senz'altro un punto di svolta di grande rilievo per la legislazione prevenzionistica.

Soprattutto perchè estende a tutte le attività produttive l'obbligo della pianificazione della sicurezza, già prevista per aziende e lavorazioni particolari quali quelle con rischio di incidenti rilevanti.

3. Il presente disegno di legge nasce quindi dalla esigenza di dare risposta adeguata alle cause più «strutturali» che sono all'origine del grave fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.

Esso contiene la volontà di andare oltre istituti normativi esistenti pure importanti quali quelli contenuti nell'articolo 2087 del codice civile, nei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 303, ma anche nell'arti-

colo 9 della stessa legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori).

Per le problematiche di igiene e sicurezza del lavoro si vuole costituire una sorta di «carta dei diritti» dei lavoratori. Ad essa specularmente dovrà accompagnarsi un profondo rinnovamento dell'insieme degli obblighi dei datori di lavoro. Ciò è quanto si è cercato di prefigurare nella proposta di testo unico delle leggi sull'igiene e sicurezza del lavoro (atto Senato n. 2154), che costituisce una ulteriore iniziativa legislativa della commissione senatoriale d'inchiesta.

L'insieme delle norme contenute nel presente disegno di legge vuole altresì mettere in atto istituti che, nel concreto svolgersi dell'attività lavorativa, favoriscano un'attività di promozione della salute e non soltanto una tutela od il mero controllo delle norme specifiche di legge.

4. Gli aspetti più rilevanti della presente proposta riguardano:

- i diritti alla sicurezza e all'igiene;
- i diritti di partecipazione e controllo;
- i diritti di informazione e formazione.

L'insieme dei diritti alla igiene e sicurezza si sostanziano nella riconferma di istituti esistenti nella attuale legislazione. Fra di essi sono da segnalare quelli relativi alla predisposizione di tutte le misure di prevenzione consentite dallo sviluppo della tecnica. Di rilievo risulta quanto previsto in relazione alla esposizione ad agenti chimici e fisici. Nel pieno rispetto del concetto di tutela della integrità psico-fisica del lavoratore la problematica dei valori limite dei fattori inquinanti viene risolta individuando in essi solo indicatori di soglie di rischio da cui intraprendere specifiche e più pregnanti azioni preventive.

Ulteriore elemento da sottolineare è quello relativo alle modalità di adozione dei mezzi personali di protezione; tali mezzi si potranno adottare ad integrazione delle altre misure di prevenzione ma dovranno avere caratteristiche di adattabilità tali da consentire lo svolgimento del lavoro senza arrecare rischi o situazioni di disagio.

Fra i diritti di partecipazione e controllo emergono come istituti di nuova istituzione la riunione periodica per l'igiene e sicurezza del lavoro e la creazione del delegato alla sicurezza.

La riunione periodica si pone come l'occasione di discussione fra le parti aziendali circa le misure di igiene e sicurezza del lavoro ed in generale per gli effetti che sulla salute dei lavoratori possono derivare dalla evoluzione della organizzazione del lavoro.

Il delegato all'igiene e sicurezza, espressione diretta dei lavoratori, rappresenta uno sviluppo essenziale delle figure destinate a giocare un ruolo rilevante sulle dinamiche aziendali. La istituzione del delegato rappresenta un indubbio, decisivo, sviluppo delle garanzie per l'igiene e sicurezza del lavoro anche in riferimento a quanto previsto dalla stessa direttiva CEE del 12 giugno 1989.

Ancora fra i diritti di partecipazione e controllo va segnalata la possibilità del lavoratore di sospendere la propria prestazione quando constatati un pericolo grave, senza perciò subire pregiudizio alcuno.

Fra i diritti di informazione e formazione di rilievo vi è quello relativo alla conoscenza e all'esame del piano aziendale per l'igiene e sicurezza. Si tratta di una norma che, in forma decisa, sviluppa quanto contenuto nella attuale legislazione in particolare all'articolo 2087 del codice civile e nei decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956.

Si istituisce cioè l'obbligo del datore di lavoro alla pianificazione dell'igiene e sicurezza lavorativa facendone partecipe il lavoratore con diverse modalità.

In primo luogo attraverso una preventiva informazione e discussione; successivamente attraverso specifiche attività di formazione e addestramento.

Il piano di igiene e sicurezza aziendale è uno strumento previsto dalla citata direttiva CEE del 12 giugno 1989. Con la presente legge si è inteso estrinsecare il valore fondamentale per favorire la pianificazione della sicurezza e della igiene del lavoro e una adeguata informazione e formazione

dei lavoratori quale presupposto irrinunciabile per lo sviluppo della partecipazione.

5. Infine occorre sottolineare l'importanza di quanto contenuto nel presente disegno di legge relativamente al campo di applicazione. Esso viene esteso a tutti i settori lavorativi pubblici e privati: le

norme riguardano tutti i lavoratori compresi i tirocinanti e gli apprendisti con la sola esclusione di attività particolari del pubblico impiego quali i servizi di pronto intervento, di difesa, di emergenza, delle forze armate, della polizia e della protezione civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritti alla sicurezza e all'igiene del lavoro)

1. I lavoratori hanno il diritto alla garanzia della loro integrità psico-fisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il lavoro deve essere organizzato con la messa in atto di tutti i mezzi e le misure che la tecnica consente di utilizzare al fine di garantire l'igiene e la sicurezza.

3. Il lavoratore ha diritto ad un controllo sanitario, sia generico che specifico in relazione alla particolarità della sua attività, prima dell'assunzione, periodicamente durante la prestazione lavorativa e su sua richiesta.

4. Il lavoratore ha diritto a non essere esposto a sostanze nocive. I valori limite dei fattori inquinanti vanno intesi solo quali indicatori di soglie di rischio, allo scopo di intraprendere azioni specifiche di prevenzione rapportate all'entità dei danni ipotizzabili per i lavoratori esposti.

5. Quando i rischi non possono essere sufficientemente evitabili mediante l'adozione di mezzi tecnici di protezione collettiva oppure di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, i lavoratori hanno diritto di essere dotati di strumenti di protezione individuali idonei.

6. Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto di svolgere mansioni che non le esponano a fatica fisica, ad agenti nocivi di qualsiasi natura ed a posizioni di lavoro fisse.

Art. 2.

(Diritti di partecipazione e controllo)

1. I lavoratori, direttamente e tramite proprie rappresentanze, hanno il diritto di controllare le condizioni di igiene e sicurez-

za del lavoro, nonchè l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali.

Art. 3.

*(Riunione periodica per l'igiene
e la sicurezza del lavoro)*

1. In tutte le aziende di svolge annualmente una apposita riunione per l'igiene e la sicurezza del lavoro. Ad essa partecipano le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i rappresentanti dei datori di lavoro, i delegati alla sicurezza e, su richiesta di una delle parti, i servizi sanitari e di sicurezza aziendali, rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione, esperti esterni.

2. Le finalità da perseguire con lo svolgimento della riunione periodica sono le seguenti:

- a) valutare la situazione dei rischi lavorativi nell'azienda;
- b) esaminare il piano di igiene e sicurezza aziendale;
- c) proporre le eventuali misure integrative necessarie a tale piano;
- d) proporre le misure di sicurezza e igiene necessarie per l'eliminazione di situazioni di rischio segnalate;
- e) verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e la loro efficacia;
- f) verificare l'attuazione delle prescrizioni delle autorità competenti;
- g) concordare il piano di formazione e di addestramento del personale, nonchè verificarne l'attuazione e l'efficacia;
- h) valutare i piani di emergenza interna predisposti dall'azienda, nonchè la idoneità dei mezzi di prevenzione e di soccorso in caso di incidente;
- i) proporre indagini e ricerche specifiche per i rischi nuovi e non previsti dalla legislazione vigente;
- l) valutare progetti di cambiamento nell'organizzazione del lavoro in occasione di modifiche ai processi produttivi e dell'adozione di nuove macchine ed impianti;

m) valutare l'idoneità dei mezzi di protezione individuali.

Art. 4.

(Delegato alla sicurezza)

1. In tutte le aziende è istituito il delegato alla igiene e sicurezza del lavoro il quale viene designato direttamente dai lavoratori, o tramite la propria rappresentanza se presente.

2. Il numero dei delegati all'igiene e sicurezza del lavoro è stabilito in sede di contrattazione fra le parti, tenendo conto della entità degli addetti e dei fattori di rischio presenti nelle diverse tipologie di aziende. In sede di contrattazione si potrà altresì stabilire che i medesimi facciano parte di uno speciale Comitato dei delegati, costituito quale organo di coordinamento interno.

3. In ogni azienda è comunque presente un delegato alla igiene e sicurezza lavorativa, che, qualora non sia eletto dai lavoratori o dalla rappresentanza sindacale aziendale, viene designato dalle organizzazioni sindacali territoriali.

4. Gli oneri relativi alla formazione dei delegati vengono coperti attraverso apposito fondo regolamentato dai contratti di lavoro.

5. I delegati all'igiene e sicurezza lavorativa sono preposti ai seguenti compiti:

a) verificare e vigilare sullo stato dei rischi lavorativi;

b) verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di legge riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro;

c) avvertire i lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali ed i preposti aziendali circa i rischi rilevati;

d) proporre nella riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro eventuali misure di prevenzione;

e) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

6. Per lo svolgimento dei predetti compiti i delegati alla sicurezza hanno la potestà di:

a) accedere a tutti i luoghi dove si svolgono le lavorazioni interessate alla propria attività di controllo;

b) accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerenti i rischi e le misure di prevenzione concernenti le macchine, gli impianti, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro;

c) richiedere l'intervento degli organi amministrativi preposti alla prevenzione.

7. I delegati all'igiene e sicurezza lavorativa devono poter disporre del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività. Essi non possono subire pregiudizio alcuno dall'espletamento dell'attività cui sono preposti. A tal fine, nei loro riguardi si applicano le norme di tutela previste per i rappresentanti sindacali dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Diritto del lavoratore al rifiuto delle attività a rischio)

1. Ogni lavoratore ha il diritto di sospendere la propria prestazione in presenza di rischio determinato da una violazione della normativa sulla igiene e sicurezza del lavoro, nonché in tutti i casi di pericolo grave e imminente.

2. Di tale decisione deve immediatamente avvertire il delegato alla igiene e sicurezza, il preposto aziendale e gli organi amministrativi competenti in materia di prevenzione.

3. L'attività dovrà essere ripresa a seguito della eliminazione del rischio constatata dal lavoratore o dal delegato all'igiene e sicurezza o dagli organi preposti alla prevenzione.

4. Il lavoratore, anche tramite i propri rappresentanti sindacali, ha il diritto di richiedere l'intervento dei competenti organi amministrativi di vigilanza, quando non vengano messe in atto le misure di prevenzione concordate o previste dalle leggi.

5. Il lavoratore per l'esercizio di tali diritti non potrà subire pregiudizio alcuno

Art. 6.

(Diritti di informazione e formazione)

1. I lavoratori debbono essere informati sui rischi specifici, le misure messe in atto per prevenirli, nonché sulle modalità più idonee a svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali debbono poter disporre annualmente, ed ogni qualvolta vengono introdotte modificazioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro e nel ciclo produttivo, di un piano aziendale di prevenzione dei rischi. Lo stesso piano deve essere portato a conoscenza delle autorità amministrative territorialmente competenti.

3. Il piano aziendale deve contenere la descrizione dei principali rischi esistenti nel processo produttivo, con l'indicazione delle misure adottate per prevenirli.

4. Le rappresentanze sindacali aziendali dovranno poter disporre altresì delle informazioni circa le sostanze utilizzate nei processi lavorativi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche e gli eventuali effetti per l'uomo e l'ambiente.

5. I lavoratori addetti a lavorazioni, che espongano a rischi specifici, debbono essere debitamente formati, anche attraverso attività di addestramento pratico.

6. Il piano di formazione deve far parte del piano annuale di prevenzione dell'azienda.

7. L'attività di formazione e addestramento dei lavoratori deve essere comunque effettuata in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) di un trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro;
- d) dell'introduzione di una nuova tecnologia.

8. L'attività di cui al comma 7 deve essere specificatamente incentrata sul pro-

prio posto di lavoro e sulla mansione da svolgere.

Art. 7.

(Repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro)

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla presente normativa, si applicano, previo ricorso dei lavoratori interessati o delle organizzazioni sindacali del luogo, le procedure d'urgenza e le sanzioni previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. L'ambito di applicazione della presente legge non si estende ai servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate, della polizia e della protezione civile, e ad altre attività del pubblico impiego la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - 1. La presente iniziativa legislativa, che scaturisce dai risultati dell'attività della Commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, si basa sostanzialmente su uno studio elaborato dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nel giugno del 1988, opportunamente aggiornato e modificato alla luce degli esiti dell'inchiesta parlamentare citata; istituto che si ringrazia per l'alto contributo tecnico-scientifico fornito al fine di un proficuo esercizio dell'iniziativa legislativa stessa, riguardante un organico testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro di vita (un vero e proprio «Codice di prevenzione»).

Come è noto, l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delegava il Governo ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, un testo unico in materia di sicurezza del lavoro, «che riordini la disciplina generale del lavoro e della produzione al fine della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché in materia di omologazioni, unificando e innovando la legislazione vigente tenendo conto delle caratteristiche della produzione al fine di garantire la salute e l'integrità fisica dei lavoratori», secondo i principi generali indicati nella stessa legge.

L'esame di questi criteri direttivi fornisce un indirizzo sulle modificazioni profonde che il legislatore intendeva introdurre nel complesso delle disposizioni di prevenzione ema-

nate in attuazione della precedente delega contenuta nella legge 12 febbraio 1955, n. 51. In particolare è rilevante la preoccupazione del legislatore di assicurare:

l'unitarietà delle misure di prevenzione negli ambienti di lavoro e di vita;

l'uniformità dei sistemi di sicurezza nell'ambito della Comunità economica europea, tenendo conto delle risoluzioni adottate presso gli organismi internazionali;

il tempestivo e costante aggiornamento della normativa sulla prevenzione ai progressi tecnologici ed alla evoluzione delle conoscenze;

interventi in fase di progettazione e di realizzazione dei mezzi tecnici di lavoro;

interventi negli stessi modelli organizzativi del lavoro.

2. Successivamente, con l'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il termine per l'esercizio della delega conferita dalle Camere è stato prorogato di un anno; ma anche il nuovo termine assegnato venne inutilmente a scadenza, senza tra l'altro che fosse richiesta una ulteriore proroga del termine per l'esercizio della delega stessa.

Tuttavia, anche il semplice conferimento della delega ha alimentato una serie di iniziative e di approfondimenti, nonché di fermenti nel mondo scientifico e sindacale, che rappresentano un patrimonio culturale da non disperdere. Anche a quest'ultimo fine si rende quanto mai opportuno dar corso al presente disegno di legge.

Infatti, già nell'anno 1979 il Ministero della sanità insediò una apposita Commissione interministeriale che elaborò una proposta di riordino della normativa sulla prevenzione basandosi su un limitato numero di precetti, assistiti da sanzioni penali, che di fatto rinviava l'esercizio della delega a successivi provvedimenti regolamentari.

Contestualmente, presso le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro venivano autonomamente messi allo studio schemi di decreti attuativi della predetta delega legislativa.

3. Nell'anno 1980 e nell'anno 1982 i Ministri della sanità istituirono, presso il

centro studi del Ministero stesso, due commissioni - entrambe presiedute dal professor Casula - finalizzate alla acquisizione di contributi per la predisposizione di un testo unico in materia di prevenzione nelle attività lavorative: soltanto la seconda commissione formulò proposte utili per la predisposizione di alcuni aspetti riguardanti lo schema di testo unico in materia di tutela della salute.

4. La Comunità economica europea, nel frattempo, impostava, non solo per gli aspetti connessi con la libera circolazione dei prodotti, ma anche per la definizione di regole uniformi in materia di prevenzione nei luoghi di lavoro, una strategia - contenuta nella risoluzione del Consiglio del 7 maggio 1985 (*Gazzetta Ufficiale della Comunità europea* C 136/85 - profondamente innovativa ed intesa a definire in atti cogenti esclusivamente i «requisiti essenziali di sicurezza», lasciando a normative non cogenti - emanate da organismi europei di normalizzazione - il compito di definire, in relazione all'evoluzione tecnologica, i mezzi ed i sistemi per realizzare livelli accettabili di sicurezza nella progettazione e nella produzione dei prodotti industriali.

5. Ad analoga conclusione circa la necessità di delegificazione, anche nel campo della prevenzione dei rischi lavorativi ed extra-lavorativi, era pervenuta la Sottocommissione Cassese costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (come risulta dalla relazione trasmessa da quest'ultima alle Camere il 7 settembre 1984).

Tale documento sottolineava l'esigenza di «adeguamento della normativa sulla prevenzione agli *standards* internazionali e comunitari» e l'urgenza di attivare alcuni istituti fondamentali quali l'estensione dell'omologazione, l'assunzione degli *standards* europei delle forme regolamentari, la istituzione generalizzata dei servizi aziendali di sicurezza e la necessità di introdurre un meccanismo permanente di aggiornamento delle norme tecnologiche - articolate per settori produttivi - basate su un sistema di norme primarie di principio.

Come ricordato all'inizio, nel giugno del 1988, l'ISPESL ha elaborato uno studio tecnico, redatto sostanzialmente sotto forma di articoli di legge, concernente un codice in materia di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative e negli ambienti di vita; codice che ha rappresentato la base tecnico-scientifica per il presente disegno di legge.

In conformità agli indirizzi della Sottocommissione Cassese ed alla linea comunitaria di cui alla risoluzione del Consiglio n. 83/C 136/01 del 7 maggio 1985, il codice proposto - elaborato nel rispetto dei principi elencati nella delega contenuta nell'articolo 24 della legge n. 833 del 1978 e delle conclusioni della Commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende - individua solo i principi ed i requisiti essenziali di sicurezza e lascia a regolamenti amministrativi o, nei casi di mezzi tecnici, alle norme armonizzate emanate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) e dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) il compito di definire i mezzi di prevenzione da adottare e le soluzioni tecniche rispondenti all'evoluzione delle conoscenze in materia.

In attuazione degli indirizzi contenuti nell'articolo 24 della legge n. 833 del 1978, in merito al controllo dei mezzi tecnici prima della loro commercializzazione attraverso interventi omologativi e tenuto conto della equipollenza tra attestazioni omologative - rilasciate da organismi di Stato - e certificazioni - rilasciate da organismi o laboratori soggetti a riconoscimento e controllo da parte dello Stato - lo schema prefigura il ricorso al controllo della produzione e della vendita dei mezzi tecnici (per i quali tale procedura sia stata prevista da direttive della Comunità economica europea), attivando comunque il meccanismo del mutuo riconoscimento delle forme di attestazione e di certificazione tra gli Stati della Comunità.

La saldatura tra il rigido modello di prevenzione scaturito dalla legge delega n. 51 del 12 febbraio 1955 e la struttura - largamente delegificata - del codice propo-

sto, è stata realizzata considerando provvisoriamente atti regolamentari le misure prevenzionali e gli accorgimenti tecnici già contenuti nelle disposizioni vigenti, in modo da consentire la creazione graduale del nuovo modello regolamentare di pari passo con il recepimento delle direttive emanate dalla CEE o con l'adozione, mediante strumenti amministrativi, di regole tecniche attuative dei principi, limitate ai casi non rientranti nel campo di intervento comunitario.

Il testo del codice è articolato su dieci titoli, per un complesso di 161 articoli.

Il titolo I contiene disposizioni generali afferenti il campo di applicazione, le responsabilità e gli obblighi delle parti che intervengono nelle attività lavorative o nelle attività di produzione e realizzazione dei mezzi tecnici utilizzati nelle attività lavorative o negli ambienti di vita. I precetti relativi sono largamente tratti dalla direttiva del 12 giugno 1989 (89/391/CEE), concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il titolo II tratta degli ambienti di lavoro, di cui definisce l'obbligo di notifica e le prescrizioni minime di sicurezza e di salute, dando così recepimento alla direttiva 89/654/CEE del 30 novembre 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il titolo III tratta dei mezzi tecnici (macchine, apparecchi, attrezzi, impianti) e corrisponde, per il caso relativo alle macchine, alla direttiva del 14 giugno 1989 (89/392/CEE).

Per gli aspetti connessi con la sicurezza nell'impiego dell'elettricità lo schema proposto recepisce esclusivamente requisiti essenziali di sicurezza già in atto a seguito dell'avanzato processo di armonizzazione comunitaria esistente.

Il testo consente quindi l'acquisizione senza problemi di riconoscimento di condizioni di pari efficacia delle norme armoniz-

zate, già emanate o che saranno emanate dal CENELEC per la normalizzazione dei campi scoperti o per l'acquisizione di nuove tecnologie.

Il titolo IV tratta delle sostanze e prodotti pericolosi ed individua gli strumenti giuridici per la definizione dei valori limite.

Il titolo V tratta dei mezzi personali di protezione e il relativo testo base deriva dalla direttiva 89/656/CEE del 30 novembre 1989, i cui tre allegati sono stati annessi al testo unico.

Il titolo VI tratta dei servizi sanitari e di pronto soccorso. Il testo è stato desunto in parte dagli studi effettuati dalla commissione *ad hoc* istituita presso il centro studi del Ministero della sanità.

Il titolo VII tratta dell'organizzazione interna di prevenzione ed in particolare delle caratteristiche professionali degli esperti da adibire a funzioni di prevenzione in azienda.

Il titolo VIII tratta dei rischi derivanti da condizioni di lavoro particolari: esso ricalca le proposte contenute nello schema predisposto dalla Confindustria.

Il titolo IX contiene norme finali e transitorie per l'attivazione del processo di delegificazione e per la regolamentazione dei problemi che si accompagnano all'emanazione del codice.

Il titolo X contiene le norme di carattere penale.

Lo schema di testo unico proposto, per le notevoli innovazioni rispetto al *corpus iuris*

precedente, necessita, naturalmente, di esame e valutazione da parte del Parlamento, anche tramite un fattivo coinvolgimento - mediante le opportune procedure parlamentari - dei soggetti più interessati:

gli organismi centrali del Servizio sanitario nazionale, per il contributo di modifiche che compete istituzionalmente alla struttura preposta alle attività di tutela della salute e della sicurezza nelle attività lavorative e negli ambienti di vita;

le parti sociali (rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori), largamente interessate ai problemi di sicurezza nelle attività lavorative, anche per attivare contributi derivanti da esperienze sulla efficacia delle strutture interne di prevenzione e sulle possibilità concrete di aziendalizzazione dei processi di pratica realizzazione delle misure di sicurezza;

i produttori di mezzi tecnici e le associazioni di tutela degli acquirenti o dei consumatori;

gli organismi a carattere scientifico e gli enti comunque interessati ai processi di integrazione europea e ad un corretto inserimento dell'economia italiana nel sistema complessivo che la CEE si propone di perseguire;

esperti in materie giuridiche, per valutare la costituzionalità delle soluzioni proposte e le possibilità concrete di gestione.

Questi esami e queste valutazioni possono consentire anche di introdurre le modifiche necessarie ai documenti comunitari ancora in corso di discussione.

S O M M A R I O

TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI VITA
E DI LAVORO

TITOLO I. - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I. - CAMPO DI APPLICAZIONE

- Art. 1. - *Attività soggette*
Art. 2. - *Definizioni*

Capo II. - OBBLIGHI GENERALI

- Art. 3. - *Obblighi generali di datori di lavoro e dirigenti*
Art. 4. - *Obblighi generali di datori di lavoro, dirigenti e preposti*
Art. 5. - *Obblighi nei confronti delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi*
Art. 6. - *Piano generale di coordinamento*
Art. 7. - *Contenuti del piano generale*
Art. 8. - *Obbligo di informazione*
Art. 9. - *Obbligo di vigilanza*
Art. 10. - *Requisiti dei mezzi concessi in uso*
Art. 11. - *Servizi di sicurezza e igiene del lavoro*
Art. 12. - *Piano di sicurezza*
Art. 13. - *Doveri dei lavoratori*
Art. 14. - *Obblighi dei progettisti e dei costruttori*
Art. 15. - *Obblighi dei fornitori*
Art. 16. - *Obblighi degli installatori*

Capo III. - PRINCIPI E DEFINIZIONI

- Art. 17. - *Principi generali di prevenzione*
Art. 18. - *Criteri generali di informazione dei lavoratori*
Art. 19. - *Criteri generali di formazione dei lavoratori*
Art. 20. - *Consultazione dei rappresentanti dei lavoratori*

TITOLO II. - AMBIENTI DI LAVORO

Capo I. - EDIFICI, AMBIENTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO

- Art. 21. - *Ambienti di lavoro*
Art. 22. - *Notifica di nuovi impianti ed edifici o di modifiche a quelli esistenti*
Art. 23. - *Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro*
Art. 24. - *Divieto di fumare e tutela dei non fumatori*

TITOLO III. - MEZZI TECNICI

Capo I. - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25. - *Requisiti di sicurezza dei mezzi tecnici*

Capo II. - MACCHINE IN GENERALE

Art. 26. - *Requisiti essenziali di sicurezza*

Capo III. - APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E MATERIALI

Art. 27. - *Progettazione e costruzione*Art. 28. - *Misure e dispositivi di sicurezza*Art. 29. - *Arresto del mezzo e del carico*Art. 30. - *Velocità*Art. 31. - *Stabilità del mezzo e del carico*Art. 32. - *Organi di comando*Art. 33. - *Operazioni di carico e scarico*Art. 34. - *Avvisi, segnali ed illuminazione*

Capo IV. - APPARECCHI CON RISCHIO DI SCOPPIO

Art. 35. - *Definizioni*Art. 36. - *Progettazione e costruzione*Art. 37. - *Materiali e saldature*Art. 38. - *Esercizio*Art. 39. - *Avvisi e targhe*

Capo V. - REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 40. - *Scariche atmosferiche*Art. 41. - *Scariche elettrostatiche*Art. 42. - *Progettazione, costruzione ed installazione di componenti, apparecchiature, macchine ed impianti elettrici*Art. 43. - *Pericoli di esplosione e di incendio*Art. 44. - *Schemi elettrici*Art. 45. - *Istruzioni per gli interventi sulle apparecchiature*Art. 46. - *Lavori su parti in tensione*Art. 47. - *Lavori in vicinanza di parti in tensione*Art. 48. - *Officine e cabine elettriche*Art. 49. - *Lavori su macchine, condutture ed apparecchi elettrici ad alta tensione*Art. 50. - *Attrezzature*Art. 51. - *Lavoratori isolati*

Capo VI. - ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 52. - *Vigilanza e controlli*Art. 53. - *Omologazione, certificazione ed autocertificazione*Art. 54. - *Verifiche periodiche*

TITOLO IV. - SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI, AGENTI FISICI
NOCIVI - VALORI LIMITE

Capo I. - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- Art. 55. - *Definizioni*
Art. 56. - *Obbligo di comunicazione delle aziende*
Art. 57. - *Modalità per la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di materie pericolose*

Capo II. - SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

- Art. 58. - *Definizioni*
Art. 59. - *Classificazione e definizione delle sostanze e dei preparati pericolosi*
Art. 60. - *Sostituzione di materie e tecniche lavorative*
Art. 61. - *Isolamento delle lavorazioni*
Art. 62. - *Materie incompatibili*
Art. 63. - *Produzione di diverse qualità di gas pericolosi*
Art. 64. - *Rilevazioni di concentrazioni pericolose*
Art. 65. - *Recipienti per materie pericolose*
Art. 66. - *Recipienti fissi e mobili, tubazioni e canalizzazioni e simili*
Art. 67. - *Recipienti fissi, serbatoi, vasche, silos*
Art. 68. - *Recipienti mobili*
Art. 69. - *Tubazioni e canalizzazioni*
Art. 70. - *Contrassegni e indicazioni per i recipienti*
Art. 71. - *Contrassegno delle tubazioni*
Art. 72. - *Operazioni di travaso, miscelazione e simili*
Art. 73. - *Trasporto*
Art. 74. - *Depositi*
Art. 75. - *Aree di deposito*
Art. 76. - *Pavimenti e pareti dei locali*
Art. 77. - *Materiali putrescibili: recipienti e apparecchi*
Art. 78. - *Divieto di conservare nei locali di lavoro materie pericolose non in corso di lavorazione*
Art. 79. - *Operazioni richiedenti recipienti scoperti*
Art. 80. - *Bonifica dei recipienti*
Art. 81. - *Materiali insalubri, scarti e rifiuti, immondizie*
Art. 82. - *Fiamme, scintille e riscaldamenti pericolosi*
Art. 83. - *Riscaldamento dei locali e difesa contro le radiazioni solari*
Art. 84. - *Divieto di installazione di linee elettriche aeree*
Art. 85. - *Lubrificazione*
Art. 86. - *Superfici di sfogo*
Art. 87. - *Impianti di aspirazione*
Art. 88. - *Separazione dei circuiti di aspirazione*
Art. 89. - *Rilevazione e segnalazione degli incendi*
Art. 90. - *Difesa dal contatto diretto*
Art. 91. - *Isolamento e pulizia locali*
Art. 92. - *Misure contro liquidi corrosivi*
Art. 93. - *Spandimenti di materie tossiche o corrosive*
Art. 94. - *Accesso in ambienti sospetti di inquinamento*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capo III. - AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

- Art. 95. - *Agenti chimici*
- Art. 96. - *Agenti fisici*
- Art. 97. - *Agenti biologici*
- Art. 98. - *Difesa dagli agenti chimici*
- Art. 99. - *Difesa dagli agenti fisici*
- Art. 100. - *Difesa dagli agenti biologici*
- Art. 101. - *Determinazione dei valori limite di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici*

TITOLO V. - MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

Capo I. - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 102. - *Definizione*
- Art. 103. - *Indicazioni per l'impiego*

TITOLO VI. - SERVIZI SANITARI E PRONTO SOCCORSO

Capo I. - SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI

- Art. 104. - *Criteri di sorveglianza medica dei lavoratori*
- Art. 105. - *Accertamenti di idoneità*
- Art. 106. - *Periodicità degli accertamenti sanitari*
- Art. 107. - *Giudizi di idoneità*
- Art. 108. - *Ricorsi*
- Art. 109. - *Denunce*
- Art. 110. - *Documentazione sanitaria personale*

Capo II. - PRONTO SOCCORSO

- Art. 111. - *Disposizioni generali*
- Art. 112. - *Trasporto degli infortunati e dei colpiti da malore*
- Art. 113. - *Mezzi di trasporto*
- Art. 114. - *Personale di pronto soccorso*
- Art. 115. - *Attrezzature e locali di pronto soccorso*

TITOLO VII. - CARATTERISTICHE DEGLI ESPERTI

- Art. 116. - *Caratteristiche e compiti del medico del lavoro*
- Art. 117. - *Caratteristiche e compiti del tecnico della sicurezza*
- Art. 118. - *Caratteristiche e compiti dell'igienista industriale*
- Art. 119. - *Elenchi nominativi dei medici del lavoro, dei tecnici della sicurezza e degli igienisti industriali*
- Art. 120. - *Commissione per l'iscrizione negli elenchi*

TITOLO VIII. - RISCHI PARTICOLARI

Capo I. - OPERAZIONI DI SCAVO, COSTRUZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE

- Art. 121. - *Disposizioni generali*
- Art. 122. - *Esecuzione dei lavori*

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Art. 123. - *Rischi di caduta di persone*
- Art. 124. - *Rischi di caduta di materiale*
- Art. 125. - *Rischi di investimenti da materiali*

Capo II. - COLLAUDI

- Art. 126. - *Campo di applicazione*
- Art. 127. - *Definizioni*
- Art. 128. - *Applicazione delle norme di sicurezza, sorveglianza e responsabilità*
- Art. 129. - *Persone presenti alle prove*
- Art. 130. - *Direzione del collaudo*
- Art. 131. - *Notifiche tra costruttore, fornitore e committente*
- Art. 132. - *Comunicazione dei rischi al committente*
- Art. 133. - *Collaudi eseguiti presso il costruttore*
- Art. 134. - *Tempo delle prove di collaudo*
- Art. 135. - *Collaudi dopo riparazioni*
- Art. 136. - *Collaudi effettuati nei giorni festivi*
- Art. 137. - *Protezione contro pericoli di incendio e sostanze dannose*

Capo III. - PREVENZIONE CONTRO I RISCHI DI INCENDIO

- Art. 138. - *Disposizioni di carattere generale*
- Art. 139. - *Progetti di costruzione o modifiche di ambienti*
- Art. 140. - *Misure preventive*
- Art. 141. - *Segnalazioni*
- Art. 142. - *Misure di emergenza*
- Art. 143. - *Estinzione degli incendi*
- Art. 144. - *Presidi antincendio e personale addestrato*

TITOLO IX. - NORME FINALI E TRANSITORIE

Capo I. - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

- Art. 145. - *Regolamenti speciali di attuazione di particolari settori*
- Art. 146. - *Regolamenti di attuazione delle direttive emanate dalla CEE in materia di tutela della salute e di sicurezza nelle attività lavorative e negli ambienti di vita*
- Art. 147. - *Determinazione dei valori limite di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici*
- Art. 148. - *Regole tecniche applicative*
- Art. 149. - *Regolamentazioni amministrative*

Capo II. - FORMAZIONE ALLA PREVENZIONE

- Art. 150. - *Corsi di formazione alla prevenzione*

Capo III. - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 151. - *Abrogazione delle norme generali e speciali di prevenzione . .*
- Art. 152. - *Erogazione transitoria delle attività omologative, autorizzative e certificative*
- Art. 153. - *Deroghe di carattere generale*
- Art. 154. - *Deroghe particolari*

TITOLO X. - NORME PENALI

- Art. 155. - *Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro*
- Art. 156. - *Contravvenzioni commesse dai dirigenti*
- Art. 157. - *Contravvenzioni commesse dai preposti*
- Art. 158. - *Contravvenzioni commesse dai lavoratori*
- Art. 159. - *Contravvenzioni commesse dai progettisti e costruttori*
- Art. 160. - *Contravvenzioni commesse dai fornitori*
- Art. 161. - *Contravvenzioni commesse dagli installatori*

ALLEGATI:

- N. 1. - *Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro*
- N. 2. - *Requisiti essenziali di sicurezza - Requisiti essenziali addizionali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine*
- N. 3. - *Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale*
- N. 4. - *Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale*
- N. 5. - *Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale*

DISEGNO DI LEGGE

—

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Attività soggette)

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano:

a) a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 2, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, da altri enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza;

b) agli ambienti di vita, costituiti da locali pubblici o aperti al pubblico, ospedali e case di cura, convitti e convivenze, circoli ricreativi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Agli effetti dell'articolo 1, per lavoratore subordinato s'intende colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.

2. Sempre agli effetti dell'articolo 1, sono equiparati ai lavoratori subordinati:

a) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti stessi;

b) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei quali si faccia uso

di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in genere.

CAPO II

OBBLIGHI GENERALI

Art. 3.

(Obblighi generali di datori di lavoro e dirigenti)

1. I datori di lavoro e i dirigenti che esercitano o dirigono le attività indicate all'articolo 1 devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) attuare le misure di sicurezza, di prevenzione ed estinzione degli incendi e di igiene del lavoro stabilite nel presente testo unico e nelle altre leggi vigenti;

b) programmare le attività di lavoro sulla base dei principi generali di prevenzione elencati all'articolo 17;

c) dotare i lavoratori dei mezzi personali di protezione adeguati ai rischi connessi alle attività di lavoro;

d) sottoporre i lavoratori a sorveglianza medica, secondo le modalità stabilite al titolo VI;

e) predisporre strutture o mezzi di pronto soccorso adeguati ai rischi connessi alle attività di lavoro;

f) predisporre piani di emergenza e di evacuazione adeguati ai rischi connessi alle attività di lavoro;

g) tenere un registro nel quale sono annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti, anche se non abbiano comportato assenza dal lavoro; detto registro deve essere conforme a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1958, o, alternativamente, a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 agosto 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 10 ottobre 1984;

h) garantire una regolare manutenzione di ambienti, attrezzi, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza.

Art. 4.

*(Obblighi generali di datori di lavoro,
dirigenti e preposti)*

1. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti che esercitano, dirigono o sovrintendono alle attività indicate all'articolo 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:

a) informare i lavoratori dei rischi specifici a cui sono esposti ed istruirli sulle corrispondenti misure di prevenzione stabilite dalle leggi e dalle norme aziendali; l'informazione e l'istruzione devono essere trasmesse personalmente o tramite specifici corsi di formazione e addestramento;

b) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione;

c) mantenere puliti i luoghi di lavoro.

Art. 5.

*(Obblighi nei confronti delle imprese
appaltatrici e dei lavoratori autonomi)*

1. Il datore di lavoro, o chi per esso, è tenuto a verificare l'idoneità tecnica-professionale delle imprese appaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera.

Art. 6.

(Piano generale di coordinamento)

1. Il datore di lavoro, o chi per esso, è tenuto a predisporre in forma scritta un piano generale di coordinamento per la sicurezza, quando abbia affidato in appalto a più di un'impresa lavori da compiersi in uno stesso luogo.

2. L'elaborazione di tale piano generale di coordinamento può essere delegata ad una delle imprese appaltatrici. La delega deve risultare da atto scritto.

Art. 7.

(Contenuti del piano generale)

1. Il piano generale di coordinamento deve contenere disposizioni particolari riguardanti gli ambienti, le vie di percorso, le opere provvisorie, gli impianti tecnici, i servizi e quant'altro necessario ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Art. 8.

(Obbligo di informazione)

1. Il datore di lavoro, o chi per esso, è tenuto a fornire, agli appaltatori o ai lavoratori autonomi, dettagliate informazioni su:

a) rischi specifici esistenti nell'ambiente interessato dai lavori dell'appalto o del contratto d'opera e corrispondenti misure di prevenzione;

b) piano generale di coordinamento per la sicurezza.

Art. 9.

(Obbligo di vigilanza)

1. Il datore di lavoro, o chi per esso, è tenuto a disporre, esigere e vigilare che le imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi rispettino le misure di sicurezza stabilite nel piano generale di coordinamento e quelle comunque esistenti nell'ambiente interessato dai lavori dell'appalto o del contratto d'opera; tale obbligo non si estende ai rischi propri dei singoli lavori.

2. Tale vigilanza può essere delegata ad una delle imprese appaltatrici. La delega deve risultare da atto scritto.

Art. 10.

(Requisiti dei mezzi concessi in uso)

1. Qualora dai datori di lavoro, dirigenti e preposti siano concessi in uso macchine,

attrezzi o infrastrutture alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, queste macchine, attrezzi o infrastrutture devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

(Servizi di sicurezza e igiene del lavoro)

1. Nelle aziende il datore di lavoro è obbligato a designare uno o più dipendenti con la funzione di studio e consulenza in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. In alternativa al servizio interno, il datore di lavoro può far ricorso ad enti esterni, ovvero a professionisti in possesso dei requisiti di cui al titolo VII.

Art. 12.

(Piano di sicurezza)

1. Nelle aziende il datore di lavoro, o chi per esso, ha l'obbligo di elaborare in forma scritta un piano dettagliato di prevenzione degli infortuni e di igiene per ognuna delle fasi di esecuzione dei lavori. Tale piano deve prevedere l'attuazione delle vigenti norme di legge e di tutte le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo la particolarità dei lavoratori, l'esperienza e la tecnica.

Art. 13.

(Doveri dei lavoratori)

1. I lavoratori devono:

a) osservare, oltre le norme del presente testo unico, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;

c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di

sicurezza e di protezione, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;

d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;

e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

f) mantenere puliti i luoghi di lavoro.

Art. 14.

(Obblighi dei progettisti e dei costruttori)

1. I progettisti e i costruttori di ambienti di lavoro e di vita, di processi lavorativi, di impianti, di macchine, di componenti e di parti di macchine, di utensili, di apparecchiature, di attrezzature, di dispositivi e di mezzi protettivi o di sicurezza per uso lavorativo o extra-lavorativo, anche domestico, debbono attenersi alle vigenti norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. Hanno altresì l'obbligo di elaborare le istruzioni per:

- a) il corretto e sicuro impiego;
- b) la manutenzione preventiva;
- c) il montaggio e lo smontaggio;
- d) il trasporto.

Art. 15.

(Obblighi dei fornitori)

1. Sono vietate la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, che non siano rispondenti alle vigenti norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

2. Ai fini del comma 1 il contratto di locazione finanziaria *leasing* avente ad og-

getto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.

3. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge.

Art. 16.

(Obblighi degli installatori)

1. Gli installatori o i montatori di macchine, impianti o di altri mezzi tecnici, devono:

a) installare o montare esclusivamente macchine o impianti o mezzi tecnici costruiti secondo le vigenti norme di legge o i criteri di buona tecnica;

b) attenersi alle disposizioni di legge, a quanto previsto nel progetto ed alle eventuali istruzioni del fornitore;

c) eseguire un collaudo prima della messa in servizio, per accertare l'efficienza delle misure di sicurezza;

d) rilasciare un certificato attestante l'avvenuto collaudo.

CAPO III

PRINCÌPI E DEFINIZIONI

Art. 17.

(Principi generali di prevenzione)

1. Ai fini del presente testo unico la parola «prevenzione» designa il complesso delle cautele organizzative comportamentali e delle misure tecniche e sanitarie volte ad eliminare o ridurre nelle attività di lavoro o sociali i rischi di danni all'integrità psicofisica delle persone.

2. Le cautele e misure di prevenzione devono essere programmate, integrate nella concreta organizzazione delle attività produttive e costantemente aggiornate in conformità ai mutamenti ambientali, organizzativi e produttivi.

3. La programmazione delle attività di prevenzione deve essere finalizzata a:

a) dare attuazione alle norme di legge vigenti;

b) eliminare le cause di rischi prevedibili, anche se non contemplati da leggi;

c) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;

d) garantire la preparazione tecnica e professionale dei lavoratori ai fini della sicurezza individuale e collettiva;

e) adeguare il lavoro dell'uomo, con specifico riferimento ai posti, alle attrezzature e ai metodi di lavoro e di produzione;

f) arricchire il più possibile il contenuto delle mansioni assegnate ad ogni lavoratore per ridurre monotonia e ripetitività;

g) adottare mezzi di protezione collettivi ed individuali, qualora le misure di prevenzione siano tecnicamente irrealizzabili o garantiscano una efficacia limitata; tali mezzi di protezione devono essere idonei ad eliminare o a ridurre il più possibile le conseguenze di eventuali incidenti o di eventuale esposizione a sostanze nocive o fastidiose.

Art. 18.

(Criteri generali di informazione dei lavoratori)

1. Le informazioni di cui all'articolo 4 devono riguardare:

a) i rischi di danni alla salute nonché le misure di prevenzione riguardanti l'impresa in generale e, per ciascun lavoratore, il suo posto di lavoro o la sua funzione;

b) le misure di protezione e in particolare le attrezzature individuali, il loro corretto impiego e le conseguenze dannose da cui proteggono;

c) i piani di emergenza antincendio e di pronto soccorso;

d) il piano di sicurezza di cui all'articolo 12;

e) il registro infortuni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera g);

f) le disposizioni provenienti dai servizi di ispezione e da organismi competenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Art. 19.

*(Criteri generali di formazione
dei lavoratori)*

1. La formazione di cui all'articolo 4 deve:

a) essere erogata in occasione di: assunzione, trasferimento e cambiamento di funzione, cambiamento di attrezzatura di lavoro; essere incentrata in particolare sul posto di lavoro o sulla funzione, ed essere aggiornata secondo l'evoluzione dei rischi;

b) aver luogo durante il tempo di lavoro;

c) essere finalizzata ad indurre comportamenti lavorativi sicuri e ad abituare i lavoratori ad indossare le attrezzature di protezione individuale.

Art. 20.

*(Consultazione
dei rappresentanti dei lavoratori)*

1. I rappresentanti dei lavoratori che si occupano in modo particolare della sicurezza e dell'igiene del lavoro vengono consultati dal datore di lavoro su tutte le questioni inerenti tale materia, secondo le modalità stabilite da contratti collettivi ed accordi aziendali.

TITOLO II

AMBIENTI DI LAVORO

CAPO I

EDIFICI, AMBIENTI DI LAVORO
E DI PASSAGGIO

Art. 21.

(Ambienti di lavoro)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a contenere posti di lavoro ubicati

all'interno degli edifici dell'impresa o dello stabilimento, compresi ogni altro luogo dall'area dell'impresa o stabilimento, accessibile al lavoratore nell'ambito del suo lavoro.

Art. 22.

(Notifica di nuovi impianti ed edifici o di modifiche a quelli esistenti)

1. Chi intende costruire, modificare o adattare edifici o locali per adibirli allo svolgimento di una attività industriale o commerciale che rientri tra quelle incluse nel campo di applicazione del presente testo unico, è tenuto a dare notifica del progetto, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, all'unità sanitaria locale competente per territorio, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente.

2. Allo stesso adempimento è soggetto chiunque intenda procedere alla modifica delle lavorazioni svolte, quando comportino cambiamenti qualitativi o quantitativi delle condizioni di rischio.

3. La notifica deve essere accompagnata da un rapporto di sicurezza contenente l'oggetto delle lavorazioni, l'analisi dei rischi specifici connessi alle lavorazioni e le cautele previste.

4. Il Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), stabilisce le modalità per la compilazione del rapporto di sicurezza.

5. La documentazione e il rapporto di sicurezza non sono richiesti quando le modifiche da apportare non comportano variazioni sostanziali ai fini della sicurezza.

Art. 23.

(Prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro)

1. Ai fini delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, si osservano i principi e le indicazioni contenuti nell'allegato 1.

Art. 24.

(Divieto di fumare e tutela dei non fumatori)

1. Nei locali di lavoro nei quali sono presenti sostanze tossiche o con pericolo di incendio, è fatto divieto di fumare.

2. Nei locali di lavoro devono essere adottate adeguate misure a tutela dei non fumatori.

TITOLO III

MEZZI TECNICI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25.

(Requisiti di sicurezza dei mezzi tecnici)

1. Le macchine, le parti di macchine, le apparecchiature e le attrezzature di lavoro e di sicurezza e i mezzi personali di protezione, i prodotti ed in genere i mezzi tecnici, devono rispondere ai requisiti di sicurezza di cui al presente titolo ed essere mantenuti in condizioni di efficienza; il loro utilizzo deve avvenire secondo le modalità e nei limiti di impiego previsti dal fabbricante e nel rispetto dei principi contenuti nel presente testo unico.

CAPO II

MACCHINE IN GENERALE

Art. 26.

(Requisiti essenziali di sicurezza)

1. Ai fini delle prescrizioni riguardanti i requisiti essenziali di sicurezza in generale, nonchè i requisiti addizionali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine,

si osservano i princìpi e le indicazioni contenuti nell'allegato 2.

CAPO III

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE E MATERIALI

Art. 27.

(Progettazione e costruzione)

1. Gli apparecchi di sollevamento per persone e per materiali devono essere progettati e costruiti secondo le regole della buona tecnica e le disposizioni speciali vigenti.

2. Essi devono risultare appropriati, per quanto riguarda la loro stabilità ed in generale la sicurezza, alla natura, alla forma, al peso ed al volume dei carichi al cui sollevamento sono destinati, nonchè alle condizioni di impiego.

3. Gli elementi di sostegno del carico ed i loro attacchi devono avere un coefficiente di sicurezza appropriato in relazione al tipo dell'apparecchio ed alla sua destinazione.

Art. 28.

(Misure e dispositivi di sicurezza)

1. L'adozione di idonee misure, protezioni e dispositivi di sicurezza deve prevenire gli infortuni dovuti a:

- a) cesoiamento;
- b) schiacciamento;
- c) caduta di persone;
- d) caduta di materiale;
- e) urto;
- f) impigliamento;
- g) incendio;
- h) elettrocuzione;
- i) danneggiamento per usura o corrosione.

2. Le persone da proteggere contro i rischi di cui al comma 1 sono quelle trasportate, quando previste, quelle che si

trovano nel campo di azione del mezzo, quelle addette alla manovra, ispezione e manutenzione.

Art. 29.

(Arresto del mezzo e del carico)

1. I mezzi di sollevamento, ad eccezione di quelli azionati a mano per i quali la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo, devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare l'arresto graduale e la posizione di fermo del carico e del mezzo.

2. Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento possa comportare pericolo per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del mezzo che del carico.

3. Quando, per l'insorgere di una situazione di pericolo, l'arresto del mezzo di sollevamento e del carico sia assicurato mediante interruzione di un circuito elettrico, il dispositivo elettrico di interruzione deve essere del tipo di sicurezza.

Art. 30.

(Velocità)

1. La velocità dei movimenti dell'apparecchio o delle sue parti non deve superare, nei trasferimenti e nell'impiego del mezzo, i limiti fissati dal costruttore. Il costruttore deve tenere conto delle norme riguardanti la sicurezza e, ove applicabili, di quelle in materia di traffico.

Art. 31.

(Stabilità del mezzo e del carico)

1. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento si devono usare i dispositivi ed adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di avvia-

mento e di arresto, alle caratteristiche del percorso, alle azioni esterne.

Art. 32.

(Organi di comando)

1. La conformazione ed il posizionamento degli organi di comando dei movimenti devono essere appropriati in relazione al tipo dell'apparecchio ed alla natura del carico. Quando necessario, devono essere installati in posizioni opportune idonei dispositivi di emergenza.

Art. 33.

(Operazioni di carico e scarico)

1. Le operazioni di carico e scarico dei mezzi di sollevamento, quando non possono essere eseguite a braccia o a mano, devono essere effettuate con l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei.

2. Nel caso di piattaforme o cabine, nella determinazione della portata, il costruttore deve tenere conto del peso sia delle persone sia dei mezzi o dispositivi necessari alle operazioni.

Art. 34.

(Avvisi, segnali ed illuminazione)

1. Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

2. Sui mezzi di sollevamento, in posizione appropriata, e sui ganci deve essere indicata la portata massima ammissibile. Quando detta portata varia con il variare delle condizioni d'uso del mezzo, l'entità del carico ammissibile deve essere indicata, con esplicito riferimento alle dette condizioni, mediante apposita targa.

3. I mezzi di sollevamento, quando necessario, devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici o luminosi di

segnalazione e di avvertimento, nonchè di illuminazione del campo di manovra.

CAPO IV

APPARECCHI CON RISCHIO DI SCOPPIO

Art. 35.

(Definizioni)

1. Per apparecchio a pressione si intende qualsiasi recipiente in cui vengono racchiusi gas, vapore d'acqua o vapori diversi dal vapore d'acqua, soluzioni di gas a pressione più elevata di quella atmosferica, oppure vengono generati, a causa di trasformazioni fisiche o chimiche, vapori di qualsiasi tipo a pressione superiore a quella di ebollizione del corrispondente liquido alla pressione atmosferica, oppure in cui il liquido contenuto subisca un apporto di energia termica e sia contemporaneamente sottoposto a pressione superiore a quella atmosferica.

Art. 36.

(Progettazione e costruzione)

1. Gli apparecchi a pressione devono essere progettati e costruiti in modo da offrire garanzie di sicurezza durante il loro esercizio. Il progetto deve prendere in esame i seguenti parametri:

- a) pressione massima di esercizio;
- b) temperatura minima e massima di esercizio;
- c) accorgimenti contro i fenomeni di corrosione e di erosione;
- d) sistemi e procedimenti di saldatura;
- e) dispositivi di sicurezza, di protezione, di regolazione e di controllo;
- f) condizioni particolari di costruzione.

Art. 37.

(Materiali e saldature)

1. I materiali impiegati devono essere idonei in funzione dell'utilizzazione previ-

sta. Le loro caratteristiche meccaniche e tecnologiche devono rimanere entro i campi di variazione consentiti per la durata prevista per l'apparecchio. Quando siano progettualmente previste giunzioni saldate, i materiali impiegati devono essere saldabili attraverso processi che offrano sufficienti garanzie di sicurezza.

Art. 38.

(Esercizio)

1. Gli apparecchi devono essere mantenuti in esercizio conformemente alla loro destinazione nell'osservanza delle istruzioni d'uso ed effettuando gli interventi di manutenzione periodica previsti. Essi devono essere periodicamente sottoposti a controlli circa la loro affidabilità.

Art. 39.

(Avvisi e targhe)

1. Le modalità di impiego degli apparecchi con rischio di scoppio devono essere richiamate mediante avvisi chiaramente visibili.

2. Sugli apparecchi con rischio di scoppio devono essere indicati, in posizione appropriata e mediante apposita targa, le caratteristiche di progetto di cui all'articolo 36.

CAPO V

REQUISITI DEGLI IMPIANTI ELETTRICI

Art. 40.

(Scariche atmosferiche)

1. In relazione a situazioni di rischio per persone e cose, connesse a pericolo di esplosione, incendio o di altra natura, devono essere adottate idonee misure di protezione contro le scariche atmosferiche.

Art. 41.

(Scariche elettrostatiche)

1. In relazione al rischio derivante da accumulo e scarica di elettricità statica, devono essere adottate idonee misure di sicurezza, negli impianti e nelle lavorazioni in cui essa può essere causa di pericolo.

Art. 42.

(Progettazione, costruzione ed installazione di componenti, apparecchiature, macchine ed impianti elettrici)

1. I componenti elettrici ed elettronici, le apparecchiature, le macchine, le linee, gli impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica, devono essere progettati, costruiti, installati, usati e mantenuti in modo da garantire la incolumità di persone, animali e cose da:

- a) contatti con parti normalmente in tensione;
- b) contatti con parti accidentalmente in tensione;
- c) archi elettrici;
- d) innesco di incendi, esplosione e rischi di natura non elettrica che possono derivare dal materiale elettrico sia in condizioni normali che in condizioni anormali prevedibili;
- e) emissione di radiazioni elettromagnetiche;
- f) interferenze elettromagnetiche.

2. La progettazione, la costruzione, la installazione e la manutenzione dei componenti, delle macchine e degli impianti devono essere effettuati da persone competenti e nel rispetto delle regole dell'arte.

Art. 43.

(Pericoli di esplosione e di incendio)

1. Con decreto del Ministro della sanità sono specificati i luoghi in cui, in corri-

spondenza dei pericoli di esplosione ed incendio:

a) è vietata l'installazione di impianti ed apparecchi elettrici;

b) è consentita l'installazione di soli impianti ed apparecchi elettrici che rispondano a requisiti particolari;

c) è stabilito l'obbligo di procedere a collaudi e a verifiche periodiche, secondo le modalità che saranno determinate con le misure previste dall'articolo 148;

d) è prescritta l'installazione di mezzi di protezione contro le scariche di elettricità atmosferica.

Art. 44.

(Schemi elettrici)

1. Presso gli impianti devono essere conservati i relativi schemi.

2. Eventuali modifiche degli impianti devono essere immediatamente riportate negli schemi stessi.

3. Nelle officine e cabine elettriche deve essere permanentemente esposto lo schema funzionale dell'impianto, con chiare indicazioni relative alle concessioni ed alle apparecchiature essenziali.

Art. 45.

(Istruzioni per gli interventi sulle apparecchiature)

1. Le parti d'impianto che, in relazione alla loro estensione e distribuzione, possono determinare condizioni di pericolo per chi opera su apparecchiature in tensione, devono essere dotate di istruzioni chiare e comprensibili, o di dispositivi di sicura efficacia atti ad impedire errori di manovra.

Art. 46.

(Lavori su parti in tensione)

1. È vietato eseguire lavori su parti in tensione e nelle loro immediate vicinanze.

2. Può derogarsi dal suddetto divieto:

a) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua purchè:

1) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile;

2) siano adottate le necessarie misure atte a garantire l'incolumità dei lavoratori;

b) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua purchè:

1) siano affidati a personale specificamente e professionalmente preparato;

2) con l'osservanza di misure e cautele determinate attraverso specifico piano di lavoro;

3) con metodologie ed attrezzature autorizzate dal Ministro della sanità.

Art. 47.

(Lavori in vicinanza di parti in tensione)

1. Quando occorra effettuare lavori in vicinanza di impianti elettrici con parti in tensione non protette o che, per circostanze particolari, si debbano ritenere non sufficientemente protette si deve:

a) effettuare la messa fuori tensione per tutta la durata dei lavori;

b) oppure applicare robusti schermi che impediscano l'avvicinamento di persone, mezzi tecnici, materiali a distanze inferiori a quella di sicurezza;

c) oppure tenere in permanenza le persone, i mezzi tecnici, i materiali a distanza superiore a quella di sicurezza.

2. Le distanze di sicurezza per i casi previsti alle lettere b) e c) del comma 1 vengono stabilite con la procedura di cui all'articolo 149, su proposta dell'ISPESL.

3. Per gli apparecchi di sollevamento, la distanza di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere osservata a partire dall'estremo più sporgente dell'apparecchio o del materiale sollevato, tenendo conto delle oscillazioni dovute alle manovre ed all'azione del vento.

Art. 48.

(Officine e cabine elettriche)

1. Sulla porta d'ingresso delle officine e cabine elettriche devono essere esposti cartelli richiamanti il divieto di accesso alle persone non autorizzate e di pericolo.

2. Le porte di accesso alle officine e cabine elettriche non presidiate devono essere tenute chiuse a chiave.

3. Nei locali delle officine e cabine elettriche ove esistano elementi dell'impianto elettrico è vietato depositare veicoli, materiali, indumenti ed attrezzi che non siano attinenti all'esercizio dell'impianto stesso.

4. Nei locali delle officine e cabine elettriche deve essere predisposto un impianto fisso di illuminazione sussidiaria indipendente atto a consentire la visibilità dei passaggi e la esecuzione delle operazioni indispensabili.

5. Limitatamente alle cabine elettriche non presidiate si può derogare alle disposizioni del comma 4 a condizione che venga predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente. Detto mezzo ed i dispositivi che lo azioneranno devono essere collocati in luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale. Sono comunque esclusi mezzi di illuminazione a fiamma libera.

6. Nei locali delle officine e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica. Analogo provvedimento deve essere adottato negli ambienti in genere dove l'energia elettrica, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, può costituire pericolo. Il personale deve essere edotto sul contenuto delle istruzioni.

Art. 49.

(Lavori su macchine, condutture ed apparecchi elettrici ad alta tensione)

1. È vietato eseguire lavori su macchine, condutture ed apparecchi elettrici alimen-

tati a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua e nelle loro immediate vicinanze, fermo restando il disposto dell'articolo 48, senza avere prima:

- a) tolta la tensione;
- b) interrotto visibilmente, ovvero in modo evidente in rapporto al tipo di sezionatore, il circuito nei punti di possibile alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
- c) bloccati, quando possibile, i comandi a distanza dei sezionatori che sono stati aperti;
- d) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con l'indicazione «lavori in corso, non effettuare manovre»;
- e) collegati in corto circuito e messi a terra tutti i conduttori appartenenti al tratto di circuito interessato dai lavori a monte e a valle del posto di lavoro ed in posizione da questo visibile. Ove non sia possibile la messa in corto circuito ed a terra in vicinanza del posto di lavoro, tutti i conduttori appartenenti al tratto di circuito interessato dai lavori devono essere collegati in corto circuito ed a terra presso tutti i sezionatori.

2. Quando i lavori su macchine, apparecchi e conduttori elettrici alimentati a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua sono eseguiti in locali dai quali le misure di sicurezza previste alle lettere *b)* e *d)* del comma 1 non sono direttamente controllabili dagli addetti, deve essere disposto che questi, prima di intraprendere i lavori, abbiano chiesto e ricevuto conferma della avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate da parte dei rispettivi incaricati.

3. In ogni caso, i lavori non devono essere iniziati se non dopo che si sia ottemperato alle disposizioni di cui alla lettera *e)* del comma 1.

4. I tratti già selezionati per l'esecuzione dei lavori possono essere rimessi in tensione solo dopo che gli addetti a tale manovra abbiano ricevuto avviso che i lavori sono stati ultimati e che la rimessa in tensione non può causare pericoli alle persone.

5. Le operazioni sopra considerate devono essere eseguite secondo le disposizioni impartite dal capo responsabile.

Art. 50.

(Attrezzature)

1. Gli addetti all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque possono eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o apparecchiature elettriche, devono avere a disposizione, o esserne individualmente forniti, in relazione ai lavori da eseguire, appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti, tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti, calzature e copricapi isolanti, scale, cinture e ramponi.

2. Detti mezzi ed attrezzi devono possedere, ai fini della sicurezza, requisiti costruttivi e caratteristiche di resistenza e di efficacia adeguate ed essere fatti oggetto di attenta manutenzione e conservazione.

Art. 51.

(Lavoratori isolati)

1. Ai lavori, alle manovre, alla manutenzione e pulizia delle officine e cabine elettriche devono essere adibiti almeno due lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia pregiudizievole per la sua sicurezza in relazione alla particolare pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio o alla ubicazione dell'impianto o alle speciali condizioni delle installazioni.

2. Per altri lavori su impianti elettrici particolarmente pericolosi per persone isolate, si dovrà provvedere alla presenza di un'altra persona.

CAPO VI

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

Art. 52.

(Vigilanza e controlli)

1. La vigilanza ed i controlli sulla osservanza dei precetti relativi ai mezzi tecnici

prodotti, venduti o utilizzati nel territorio nazionale sono effettuati dalle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale.

2. Quando il mezzo tecnico non sia provvisto degli attestati o delle certificazioni o delle autocertificazioni previste dalle disposizioni attuative delle direttive emanate dalla Comunità economica europea, l'onere della dimostrazione - alle strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale - della rispondenza del mezzo di lavoro ai requisiti di sicurezza previsti dal presente testo unico compete al possessore del mezzo tecnico.

3. Quando il mezzo tecnico sia provvisto delle attestazioni o delle certificazioni o delle autocertificazioni, la constatazione di non rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza o di inadeguatezza delle soluzioni tecniche previste dalle norme armonizzate, fatti salvi i provvedimenti urgenti derivanti dall'esistenza di condizioni di rischio grave ed imminente, comporta la sola denuncia dei fatti accertati all'ISPESL.

4. Quando la condizione di non rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza o di difformità del prodotto attestato, certificato o autocertificato sia confermata dagli accertamenti condotti dall'ISPESL, questo assume le determinazioni per l'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni contenute nel presente testo unico e da quelle previste nelle direttive emanate dalla Comunità economica europea.

Art. 53.

(Omologazione, certificazione ed autocertificazione)

1. I mezzi tecnici sono assoggettati ad omologazione, certificazione od autocertificazione.

2. Gli interventi omologativi previsti dalle disposizioni attuative delle direttive della Comunità economica europea sono effettuati dall'ISPESL.

3. La certificazione prevista dalle direttive comunitarie è effettuata da organismi e laboratori autorizzati.

4. L'autocertificazione viene effettuata dal fabbricante del mezzo tecnico, previo accertamento della rispondenza dell'esemplare prodotto ai criteri generali di sicurezza.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche comunitarie sono definiti, sulla base delle corrispondenti direttive in materia emanate dalla Comunità economica europea, i campi di applicazione, i requisiti tecnici nonchè i modi e le forme di esame dei progetti, dei procedimenti di costruzione e dei controlli in corso di fabbricazione.

6. Con decreto del Ministro della sanità, previo accertamento da parte dell'ISPESL del possesso dei requisiti tecnici ed organizzativi previsti, vengono autorizzati i laboratori e gli organismi abilitati ad emettere certificazioni. Il provvedimento autorizzativo disciplina altresì la revoca delle autorizzazioni e la procedura di vigilanza e di controllo degli organismi e dei laboratori da parte dell'ISPESL.

Art. 54.

(Verifiche periodiche)

1. I mezzi di lavoro che presentano particolari condizioni di rischio sono assoggettati, da parte dei tecnici della sicurezza dipendenti dall'azienda o comunque appartenenti agli elenchi di cui all'articolo 119, ad accertamenti sullo stato di sicurezza con la periodicità prevista nelle disposizioni attuative di cui al titolo IX del presente testo unico.

2. In ogni caso i suddetti accertamenti debbono essere effettuati su tutti i mezzi tecnici alla scadenza decennale della responsabilità del fabbricante.

3. Con decreti del Ministro della sanità, su proposta dell'ISPESL, sono determinati:

- a) i criteri per l'effettuazione delle verifiche;
- b) la periodicità delle verifiche stesse;
- c) i sistemi di registrazione e di tenuta dei relativi documenti.

TITOLO IV

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI,
AGENTI FISICI NOCIVI - VALORI LIMITE

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 55.

(Definizioni)

1. Negli ambienti di lavoro devono essere adottate le precauzioni e cautele atte ad evitare rischi di esposizione a sostanze pericolose o nocive nonchè l'inquinamento sia interno che esterno derivante da fattori ambientali di rischio di tipo chimico, fisico e biologico.

2. Agli effetti del presente testo unico si intendono per:

a) «sostanze e preparati pericolosi» quelli che possono determinare situazioni di rischio, definiti dai regolamenti di attuazione del presente testo unico;

b) «materie» le sostanze ed i preparati, indistintamente;

c) «agenti chimici, fisici e biologici» i fattori ambientali di rischio connessi con lo svolgimento delle lavorazioni;

d) «valori limite di esposizione» gli indici di riferimento igienico-ambientali.

Art. 56.

(Obbligo di comunicazione delle aziende)

1. Le aziende sono tenute a comunicare alle strutture territorialmente competenti in materia di ispezione e vigilanza le sostanze presenti nel ciclo produttivo ed il loro inserimento nei piani di lavoro.

2. Le aziende sono altresì tenute a comunicare le caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull'uomo e sull'ambiente delle sostanze e dei relativi preparati.

Art. 57.

*(Modalità per la produzione,
l'immissione sul mercato
e l'impiego di materie pericolose)*

1. Il Ministro della sanità disciplina con proprio decreto, su proposta dell'ISPESL, la produzione, l'immissione sul mercato e l'impiego di sostanze e di preparati pericolosi.

2. Nei casi in cui sia accertata o validamente presunta la pericolosità grave e specifica di particolari sostanze o preparati, il Ministro può vietarne la produzione, la immissione in commercio e l'impiego.

CAPO II

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Art. 58.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

a) «sostanze» gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale od ottenuti mediante lavorazioni industriali;

b) «preparati» i miscugli o le soluzioni composti da due o più sostanze.

Art. 59.

*(Classificazione e definizione delle sostanze
e dei preparati pericolosi)*

1. Sono considerati «pericolosi», le sostanze ed i preparati:

a) esplosivi, che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene;

b) comburenti, che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

c) facilmente infiammabili, che a contatto con l'aria, a temperatura normale e senza ulteriore apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, ovvero:

1) che allo stato solido possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, ovvero:

2) che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità inferiore a 21°C, ovvero:

3) che allo stato gassoso si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, ovvero:

4) che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;

d) infiammabili, che allo stato liquido hanno il punto di infiammabilità tra i 21°C e i 55°C;

e) tossici, che, per inalazione, ingestione e penetrazione cutanea possono comportare rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la morte;

f) nocivi, che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi di gravità limitata;

g) corrosivi, che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

h) irritanti, che, pur non essendo corrosivi, possono produrre al contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose una reazione infiammatoria.

2. Sono altresì considerate pericolose le sostanze a conclamata azione cancerogena, mutagena e teratogena.

Art. 60.

*(Sostituzione di materie
e tecniche lavorative)*

1. Quando non ostino esigenze tecniche si devono evitare, nei processi lavorativi, materie o tecniche che presentino un grado elevato di rischio, sostituendole con altre non comportanti rischio o comportanti rischi minori.

Art. 61.

(Isolamento delle lavorazioni)

1. Le lavorazioni che comportano operazioni con condizioni di rischio devono essere eseguite per quanto possibile in ambienti separati isolando adeguatamente le fonti di rischio.

Art. 62.

(Materie incompatibili)

1. Le sostanze e i preparati suscettibili di reagire tra di loro, dando luogo alla formazione, non voluta, di gas o miscele esplosive, infiammabili o tossiche, ovvero alla produzione di notevoli quantità di calore, devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri. Inoltre essi devono essere trasportati in modo da impedire che vengano a contatto tra di loro.

Art. 63.

(Produzione di diverse qualità di gas pericolosi)

1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi nè infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, semprechè siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

Art. 64.

(Rilevazioni di concentrazioni pericolose)

1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere impedito con idonei

sistemi tecnici il formarsi di concentrazioni di sostanze o preparati pericolosi tali da comportare rischi di esplosioni, di incendio, di asfissia o intossicazione.

2. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'ISPESL, sono determinati:

a) i luoghi in cui devono essere installati apparecchi avvisatori continui con allarme ottico e sonoro;

b) i luoghi ove è consentita l'effettuazione di rilevazioni discontinue.

3. Nel decreto viene anche stabilita la periodicità di effettuazione dei rilievi.

4. Le indicazioni relative all'esito dei rilievi, alla durata e all'ora di esecuzione delle rilevazioni di cui alla lettera b) del comma 2 ed ai punti controllati devono essere registrate.

Art. 65.

(Recipienti per materie pericolose)

1. I recipienti, fissi o mobili, destinati a contenere materie pericolose devono possedere adeguati requisiti di idoneità all'uso al quale sono destinati.

Art. 66.

(Recipienti, fissi e mobili, tubazioni e canalizzazioni e simili)

1. I recipienti fissi e mobili, le tubazioni, le canalizzazioni e simili, per materie pericolose devono essere sottoposti a controlli periodici atti a prevenire rischi di perdite di sostanze e preparati pericolosi.

Art. 67.

(Recipienti fissi, serbatoi, vasche, silos)

1. I recipienti fissi, quali serbatoi, vasche e simili, devono essere provvisti di chiusura o di altri accorgimenti idonei, che non consentano fuoriuscite del contenuto in quantità pericolose. Qualora la detta disposizione non sia attuabile, devono adottarsi misure sostitutive di sicurezza.

2. I recipienti contenenti liquidi che, in relazione alle caratteristiche di impianto, possono costituire pericolo devono essere provvisti di idonei dispositivi contro il traboccamento; nel caso che tale dispositivo sia costituito da una tubazione di troppo pieno, lo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo.

3. I recipienti tipo silos contenenti sostanze capaci di sviluppare gas, vapori o polveri infiammabili o tossici devono essere dotati di dispositivi o impianti atti a scongiurare pericoli per i lavoratori operanti all'interno, per impedire la formazione di miscele esplosive o per lo sfogo di esplosioni.

Art. 68.

(Recipienti mobili)

1. I recipienti mobili devono essere inoltre provvisti di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento.

2. Per rendere sicure e agevoli le operazioni di sollevamento e di trasporto, i recipienti mobili devono essere dotati, quando necessario, di mezzi di presa.

Art. 69.

(Tubazioni e canalizzazioni)

1. Le tubazioni e i relativi organi di collegamento e di intercettazione, contenenti materie pericolose, devono:

a) possedere requisiti di idoneità all'uso al quale sono destinati;

b) essere installati in modo da ridurre quanto più possibile i rischi derivanti da perdite accidentali e da consentire il tempestivo intervento in caso di emergenza;

c) essere controllati periodicamente al fine di rilevare perdite e guasti.

2. Le tubazioni e le canalizzazioni che attraversano vie di transito e che convogliano materie pericolose devono essere instal-

late in modo tale da non essere soggette a danneggiamenti o rotture provocate da mezzi in movimento, ed essere adeguatamente segnalate.

3. Gli organi di collegamento e di intercettazione devono rendere immediatamente percepibili le posizioni in cui il flusso nelle tubazioni e canalizzazioni è da essi consentito o impedito.

Art. 70.

*(Contrassegni e indicazioni
per i recipienti)*

1. Allo scopo di rendere note, durante la lavorazione, l'utilizzazione, la manipolazione e il deposito, la natura e la pericolosità del contenuto, i recipienti fissi e mobili, compresi quelli a pressione, contenenti materie di cui all'articolo 59, devono essere contrassegnati.

Art. 71.

(Contrassegno delle tubazioni)

1. Il contrassegno delle tubazioni deve essere ripetuto ad opportuni intervalli.

Art. 72.

*(Operazioni di travaso,
miscelazione e simili)*

1. Le operazioni di riempimento e di svuotamento dei recipienti contenenti sostanze e preparati pericolosi devono essere effettuate con mezzi e sistemi appropriati tenuto conto delle caratteristiche dei recipienti e delle materie.

2. Per il travaso delle materie di cui sopra devono essere usati mezzi e sistemi appropriati, prescelti in relazione sia alle caratteristiche chimico-fisiche e di pericolosità delle materie, sia al tipo di operazione da eseguire, sia alle caratteristiche dei sistemi di contenimento interessati al travaso.

3. Analoghe cautele vanno anche osservate nelle operazioni di miscelazione, solubilizzazione, diluizione e simili, rivolte a portare ai requisiti di impiego le materie pericolose.

Art. 73.

(Trasporto)

1. Il trasporto di sostanze e preparati pericolosi deve essere effettuato con mezzi e sistemi idonei in rapporto alla natura ed al volume del carico. Devono essere adottate adeguate cautele a garantire la sicurezza dei mezzi e degli addetti ai mezzi e delle altre persone durante le operazioni di carico, trasporto, scarico o travaso o movimentazioni dei mezzi e dei carichi.

Art. 74.

(Depositi)

1. I depositi di sostanze e preparati pericolosi devono possedere requisiti di sicurezza adeguati alle caratteristiche, alle quantità ed alle modalità d'immagazzinamento delle sostanze e dei preparati stessi, tenuto conto anche della ubicazione degli impianti di lavorazione e dei luoghi di raccolta e di sosta del personale.

2. I depositi da cui possono generarsi emissioni massive nell'aria di gas o vapori tossici se coinvolti in incendi prodottisi all'esterno di essi, devono essere isolati, secondo quanto indicato all'articolo 61, dalle operazioni e dai recipienti comportanti un elevato rischio di esposizione o di incendio.

Art. 75.

(Aree di deposito)

1. I recipienti pieni e quelli vuoti devono essere sistemati in zone separate, contraddistinte da appositi avvisi e segnalazioni.

2. I recipienti contenenti materie infiammabili non possono essere depositati in luoghi sotterranei, salvo che il deposito sia autorizzato dalle autorità competenti.

3. I recipienti devono essere sistemati in modo da non costituire pericolo.

Art. 76.

(Pavimenti e pareti dei locali)

1. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie di cui all'articolo 55, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose che possano eventualmente depositarsi.

Art. 77.

*(Materiali putrescibili:
recipienti e apparecchi)*

1. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

Art. 78.

*(Divieto di conservare
nei locali di lavoro materie pericolose
non in corso di lavorazione)*

1. Non possono conservarsi, salvi casi particolari, nei locali di lavoro materie pericolose in quantità superiore a quella richiesta dal regolare svolgimento del processo lavorativo. I recipienti contenenti materie non necessarie all'immediato impiego devono essere conservati in posti appropriati.

Art. 79.

(Operazioni richiedenti recipienti scoperti)

1. Nelle fasi di lavorazione nelle quali sia indispensabile usare recipienti scoperti è necessario ridurre la superficie libera al

minimo indispensabile, onde evitare la dispersione di materie pericolose nell'ambiente. Quando necessario, va effettuata la captazione localizzata.

Art. 80.

(Bonifica dei recipienti)

1. I recipienti che hanno contenuto sostanze o preparati pericolosi, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie, devono essere resi innocui mediante appropriati trattamenti di bonifica, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

Art. 81.

*(Materiali insalubri,
scarti e rifiuti, immondizie)*

1. Nei locali di lavoro e nelle loro adiacenze o dipendenze, non possono essere effettuati depositi di materiali insalubri o di scarti, rifiuti o immondizie capaci di sviluppare polveri o emanare gas o vapori molesti o nocivi per la salute o capaci di formare miscele infiammabili, a meno che vengano adottati mezzi efficaci per evitare molestie e pericoli per i lavoratori e per il vicinato.

2. Per il trasporto ed il loro smaltimento all'esterno, i materiali di cui al comma 1 devono essere trattati secondo quanto disposto dalle norme speciali della legge e dei regolamenti per la protezione della salute e dell'ambiente.

Art. 82.

*(Fiamme, scintille
e riscaldamenti pericolosi)*

1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a

riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

2. Nei casi in cui per esigenze delle lavorazioni sia tecnicamente necessario usare apparecchiature, attrezzi o altri mezzi che possono generare fiamme, scintille o riscaldamenti pericolosi, si devono porre in atto idonee misure di sicurezza e stabilire procedure operative appropriate.

3. Gli indumenti personali devono essere tali da evitare la possibilità di innesco di accensione.

4. I luoghi nei quali sussistano le situazioni di cui al comma 1 debbono essere protetti contro l'introduzione accidentale dall'esterno di fiamme, scintille, od altre sorgenti di accensione.

Art. 83.

*(Riscaldamento dei locali
e difesa contro le radiazioni solari)*

1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi di cui all'articolo 84 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmettitori del calore possano raggiungere temperature capaci di accendere le materie pericolose ivi esistenti.

2. Nei locali di cui al comma 1, le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

Art. 84.

*(Divieto di installazione
di linee elettriche aeree)*

1. È vietato installare linee elettriche aeree nell'ambito delle zone in cui sono ubicati depositi o impianti di lavorazione di materie infiammabili o esplosive.

2. Qualora si renda necessario l'uso di linee volanti, i relativi conduttori devono avere un idoneo rivestimento atto a resistere anche ad usura meccanica, soddisfare alle prescrizioni tecniche del caso e,

quando occorra, essere adeguatamente segnalati.

Art. 85.

(Lubrificazione)

1. Per la lubrificazione di macchine, parti di macchine e apparecchi devono essere usati lubrificanti che non risultino incompatibili con le materie presenti nelle macchine stesse, salvo il caso in cui le caratteristiche costruttive delle macchine escludano la possibilità di contatto fra il lubrificante e le materie medesime.

Art. 86.

(Superfici di sfogo)

1. Nei locali in cui esiste il pericolo di formazione di miscele esplosive devono essere predisposti, nelle pareti o nelle coperture, superfici di sfogo atte a limitare le sovrappressioni conseguenti ad una eventuale esplosione.

2. Le predette superfici devono essere idonee per quanto riguarda l'ubicazione, le dimensioni, i materiali costitutivi e la prontezza d'intervento.

3. Le superfici di sfogo devono essere disposte in modo da evitare, in caso di un loro intervento, il rischio di danno alle persone.

Art. 87.

(Impianti di aspirazione)

1. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere provvisti, quando necessario, di superfici di sfogo, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;

b) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso provvisto di idoneo collegamento a terra;

c) avere l'aspiratore di tipo antiscintilla;

d) essere provvisti, se necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;

e) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.

Art. 88.

(Separazione dei circuiti di aspirazione)

1. Negli impianti in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri, suscettibili di dar luogo tra di loro a miscele esplosive, devono essere adottati circuiti distinti di aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

Art. 89.

(Rilevazione e segnalazione degli incendi)

1. Nei luoghi non sistematicamente vigilati in cui sussiste un elevato pericolo d'incendio devono essere installati sistemi omologati atti a segnalare tempestivamente l'insorgere degli incendi. L'efficienza di detti sistemi deve essere periodicamente controllata a cura dell'azienda, con frequenza stabilita dall'organo vigilante.

2. La determinazione dei predetti luoghi viene stabilita con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro dell'interno.

Art. 90.

(Difesa dal contatto diretto)

1. Nella produzione, nella manipolazione, nel trasporto e nell'impiego di materie tossiche corrosive, irritanti o altrimenti nocive, si devono adottare sistemi tecnici o mezzi protettivi tali da evitare che esse vengano a diretto contatto con persone.

2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano l'attuazione della norma di cui al comma 1, devono essere

messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformità a quanto stabilito nel titolo V.

Art. 91.

(Isolamento e pulizia locali)

1. I locali e i luoghi nei quali sono eseguite le operazioni di cui all'articolo 90, nonchè i depositi o luoghi in cui possono svilupparsi o diffondersi gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali di lavoro o di passaggio.

2. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati nel comma 1 dell'articolo 92, nonchè i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

Art. 92.

(Misure contro liquidi corrosivi)

1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, docce oculari, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti soluzioni adatte ad eliminare la specifica azione corrosiva.

2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, docce per bagno.

Art. 93.

*(Spandimenti
di materie tossiche o corrosive)*

1. In caso di spandimenti di sostanze tossiche o corrosive queste devono essere asportate o neutralizzate con sistemi e mezzi appropriati.

2. In caso di necessità, la zona contaminata deve essere opportunamente delimitata e segnalata.

Art. 94.

*(Accesso in ambienti
sospetti di inquinamento)*

1. Per l'accesso in pozzi, fogne, cunicoli, fosse, gallerie, serbatoi, camini e in ambienti chiusi in generale, in cui sia da temere la presenza di gas o vapori tossici oppure deficienza di ossigeno si deve:

a) predisporre sistemi che consentano un'agevole entrata ed uscita dell'addetto e facilitino lo svolgimento delle operazioni per le quali risulta necessario l'accesso;

b) accertare che siano assenti, o comunque in concentrazioni entro i limiti di sicurezza, gas o vapori tossici, o miscele infiammabili e che vi sia ossigeno in quantità sufficiente a garantire la normale respirazione;

c) assicurare una efficiente ventilazione, quando ciò si renda necessario per garantire le condizioni di sicurezza di cui alla lettera a), per tutta la durata del lavoro;

d) far assistere coloro che accedono nei luoghi predetti da almeno un'altra persona situata all'esterno, presso l'apertura di accesso. Le predette persone devono essere messe in condizione di poter comunicare tra loro, a voce o con appropriati sistemi di segnalazione, ed essere collegati, quando del caso, con funi e cinture di sicurezza;

e) munire le persone che accedono di mezzi personali di protezione e di soccorso e di mezzi di lavoro adeguati alle condizioni del caso.

CAPO III

AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI

Art. 95.

(Agenti chimici)

1. Per agenti chimici si intendono le sostanze ed i composti chimici, aerodispersi negli ambienti di lavoro, sotto forma di

gas, vapori, nebbie, fumi o polveri che possono costituire un fattore di rischio per lo stato di salute dei lavoratori esposti.

Art. 96.

(Agenti fisici)

1. Per agenti fisici si intendono le grandezze fisiche, rumore, vibrazioni, parametri microclimatici, radiazioni elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti ivi compresi gli ultrasuoni e i *laser*, la cui presenza nell'ambiente di lavoro può costituire fattore di rischio di alterazione dello stato di salute.

Art. 97.

(Agenti biologici)

1. Per agenti biologici si intendono i microorganismi (batteri, spore, miceti) aerodispersi sotto forma di materiali particellari negli ambienti di lavoro.

Art. 98.

(Difesa dagli agenti chimici)

1. Nelle lavorazioni che provocano emissioni di agenti chimici rinvenibili nell'aria degli ambienti di lavoro sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi o polveri, il datore di lavoro deve adottare tecnologie che prevedono l'uso di sostanze non tossiche o, se ciò non è possibile, devono essere adottati provvedimenti tecnici e modalità operative atti ad impedire, o quantomeno a ridurre al minimo le emissioni delle sostanze e la loro diffusione nell'aria degli ambienti di lavoro.

2. Si fa altresì carico al datore di lavoro di provvedere alla protezione dell'ambiente esterno dall'inquinamento da agenti chimici provvedendo all'abbattimento delle emissioni aeree provenienti dagli ambienti di bonifica, nel rispetto delle specifiche leggi previste per l'ambiente di vita.

3. Nel caso di adozione di impianti a ciclo chiuso, si dovranno prevedere sistemi di controllo per il contenimento delle emissioni gassose provenienti dal «normale» delle valvole di sicurezza e, in particolare, di quelle miste, di gas e materiale particellare provenienti dalla apertura straordinaria dei dischi di frattura in conseguenza di situazioni di emergenza.

Art. 99.

(Difesa dagli agenti fisici)

1. Nelle lavorazioni che provocano emissioni di agenti fisici di cui all'articolo 96, il datore di lavoro deve adottare provvedimenti tecnici e modalità lavorative atti ad impedire o, quantomeno, a ridurre al minimo, per quanto tecnicamente possibile, tali emissioni.

Art. 100.

(Difesa dagli agenti biologici)

1. Nelle lavorazioni che provocano emissioni di agenti biologici di cui all'articolo 97 si applicano le disposizioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 101.

(Determinazione dei valori limite di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici)

1. I valori limite di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici sono determinati con le modalità previste dall'articolo 147.

TITOLO V

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 102.

(Definizione)

1. Ai sensi del presente testo unico si intende per attrezzatura di protezione indi-

viduale qualsiasi attrezzatura destinata ad essere portata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale obiettivo.

Art. 103.

(Indicazioni per l'impiego)

1. Le attrezzature di protezione individuale devono essere impiegate quando i rischi non possono essere sufficientemente evitati da mezzi tecnici di protezione collettiva o da misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro.

2. In ogni caso un'attrezzatura di protezione individuale deve:

a) essere adeguata ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

b) rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tener conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore;

d) poter essere adattata, a seconda della necessità, all'utilizzatore.

3. In caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più attrezzature di protezione individuale, queste devono essere compatibili e mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti.

4. Un'attrezzatura di protezione individuale è in linea di massima destinata ad un uso personale.

5. Qualora le circostanze richiedano l'uso di una attrezzatura di protezione individuale da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario o igienico ai vari utilizzatori.

6. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni del presente articolo debbono essere seguite le indicazioni contenute negli allegati 3, 4 e 5.

TITOLO VI
SERVIZI SANITARI
E PRONTO SOCCORSO

CAPO I

SORVEGLIANZA MEDICA DEI LAVORATORI

Art. 104

*(Criteri di sorveglianza medica
dei lavoratori)*

1. I datori di lavoro hanno l'obbligo di fare eseguire la sorveglianza medica dei lavoratori da medici del lavoro di cui all'articolo 116.

2. Il datore di lavoro deve provvedere a che i lavoratori siano sottoposti a visita medica prima di essere ammessi a svolgere l'attività lavorativa e almeno ogni due anni nel corso dell'attività di lavoro, se non soggetti agli accertamenti sanitari periodici di cui all'articolo 105.

3. Il medico del lavoro incaricato di eseguire le visite mediche deve:

a) essere a conoscenza dei fattori di rischio degli ambienti nei quali operano i lavoratori, intendendo per rischio in ambiente di lavoro la possibilità del verificarsi di alterazioni, di qualsiasi tipo ed ordine, dello stato di salute dei lavoratori come conseguenza dell'attività lavorativa;

b) avere libero accesso nei luoghi di lavoro con l'obbligo del segreto sui processi industriali di cui viene a conoscenza;

c) essere al corrente dei dati rilevati dalle indagini di igiene industriale.

Art. 105.

(Accertamenti di idoneità)

1. L'accertamento sanitario preventivo e periodico concerne:

a) la «idoneità generica al lavoro» con l'esame delle condizioni di salute in rappor-

to alle mansioni che i lavoratori devono espletare nelle lavorazioni che non comportino rischi specifici;

b) la «idoneità al lavoro specifico» con l'esame delle condizioni di salute in rapporto alle mansioni che i lavoratori devono espletare in lavorazioni che comportino rischi specifici, intendendo per rischio specifico la probabilità che si produca una alterazione della salute a causa della esposizione ad uno o più agenti tossici o nocivi.

Art. 106.

(Periodicità degli accertamenti sanitari)

1. Con decreti del Ministro della sanità, su proposta dell'ISPESL, sono determinati:

a) la periodicità degli accertamenti per i lavoratori esposti a rischio specifico e per i lavoratori presenti nello stesso ambiente di lavoro;

b) la periodicità degli accertamenti per i lavoratori comunque occupati.

2. I decreti di cui al comma 1 prevedono altresì:

a) i protocolli degli accertamenti;

b) le modalità per la modifica della periodicità nei casi di adozione di particolari provvedimenti di prevenzione, ovvero di esiguità degli agenti nocivi, ovvero di occasionalità del lavoro.

Art. 107.

(Giudizi di idoneità)

1. La visita di ammissione al lavoro ha lo scopo di accertare l'idoneità del soggetto allo specifico lavoro cui deve essere destinato. La visita medica deve comprendere l'anamnesi, la sintomatologia soggettiva, l'esame obiettivo e gli accertamenti complementari stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 106, comma 1.

2. Al medico del lavoro è data facoltà di far eseguire ulteriori accertamenti sanitari

suggeriti dall'esperienza e dalle conoscenze.

3. L'organo di vigilanza della unità sanitaria locale competente per territorio può prescrivere la esecuzione di ulteriori accertamenti complementari integrativi della visita e di quelli indicati nei decreti di cui all'articolo 106, comma 1, quando lo ritenga indispensabile per l'accertamento delle condizioni psico-fisiche dei lavoratori.

4. In base alle risultanze degli accertamenti sanitari preventivi e periodici i lavoratori vengono classificati in:

a) «idonei», in possesso dei requisiti psico-fisici di «idoneità generica» al lavoro;

b) «idonei senza prescrizioni», in possesso dei requisiti di «idoneità» a svolgere il «lavoro specifico», senza l'adozione di particolari precauzioni o cautele;

c) «idonei con prescrizioni», con adozione di particolari precauzioni o cautele che devono essere comunque indicate ed osservate;

d) «in osservazione», per i quali deve essere provata la idoneità;

e) «non idonei al lavoro specifico», che non possono essere ammessi alla mansione cui sono destinati o devono essere allontanati dai fattori di rischio;

f) «non idonei», in mancanza di requisiti psico-fisici necessari alla «generica idoneità» del lavoro.

5. Il medico del lavoro deve comunicare il risultato della visita ed il giudizio di idoneità al lavoratore e il solo giudizio di idoneità al datore di lavoro.

Art. 108.

(Ricorsi)

1. Avverso il giudizio espresso dal medico del lavoro è ammesso ricorso entro trenta giorni alla struttura competente per il territorio in cui ha sede l'azienda; decorsi sessanta giorni senza che l'unità sanitaria locale abbia deciso, il ricorso si intende respinto.

2. Il datore di lavoro è tenuto ad adibire il lavoratore confermato non idoneo dalla

struttura competente per territorio ad altre mansioni non comportanti il medesimo rischio.

3. Il lavoratore destinato ad altre mansioni ai sensi del comma 2 può essere inserito, qualora ne abbia i requisiti, nell'aliquota del personale invalido dell'azienda.

Art. 109.

(Denunce)

1. Fermi restando i casi nei quali ricorre l'obbligo del referto all'autorità giudiziaria o della denuncia amministrativa all'Istituto assicuratore, è obbligatoria per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la denuncia di malattie di cui sia comunque provabile la causa di lavoro alla struttura competente per territorio.

Art. 110.

(Documentazione sanitaria personale)

1. Il medico specialista deve registrare su apposito documento sanitario personale i dati raccolti in occasione della visita medica di ammissione al lavoro e delle visite mediche periodiche, i rischi connessi alle condizioni di lavoro e i successivi mutamenti.

2. Il suddetto documento è coperto da segreto professionale.

3. Presso l'azienda deve essere conservato, in ogni caso, un registro con il nome delle persone visitate, la data della visita, il giudizio di idoneità e la firma del medico.

CAPO II

PRONTO SOCCORSO

Art. 111.

(Disposizioni generali)

1. Nelle aziende soggette all'osservanza del presente testo unico ove operino lavora-

tori subordinati deve essere organizzato un servizio di pronto soccorso tale da assicurare le prime cure immediate ai lavoratori infortunati o colpiti da malore.

2. L'organizzazione del servizio di pronto soccorso deve essere proporzionata alle caratteristiche dell'azienda, alla sua ubicazione ed al numero dei lavoratori presenti nei turni di lavoro.

Art. 112.

(Trasporto degli infortunati e dei colpiti da malore)

1. Le aziende di cui all'articolo 111 devono disporre che gli infortunati gravi ed i colpiti da malore grave siano trasportati al più vicino posto pubblico di pronto soccorso, tramite mezzi propri o mezzi esterni, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Art. 113.

(Mezzi di trasporto)

1. Si considerano normalmente adeguati alle esigenze di cui all'articolo 112 i mezzi che consentono il trasporto su barelle di soccorso, come ambulanze o simili.

2. È consentito tuttavia l'uso di un normale mezzo di trasporto, purchè adattabile, con rapida manovra, al trasporto della persona in posizione distesa.

Art. 114.

(Personale di pronto soccorso)

1. Nelle aziende di cui all'articolo 111, in riferimento al numero delle persone presenti al lavoro ed alle caratteristiche dell'azienda, deve essere garantita la disponibilità del personale di pronto soccorso con le modalità previste con decreto del Ministro della sanità su proposta dell'ISPEL. Detto decreto stabilisce altresì il numero di

infermieri e di soccorritori ed i relativi requisiti di formazione.

Art. 115.

*(Attrezzature e locali
di pronto soccorso)*

1. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'ISPEL, sono individuate, per genere di attività e in relazione al numero di lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, le caratteristiche delle attrezzature dei locali di pronto soccorso.

TITOLO VII

CARATTERISTICHE DEGLI ESPERTI

Art. 116.

*(Caratteristiche e compiti
del medico del lavoro)*

1. Per medico del lavoro si intende un laureato in medicina e chirurgia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in clinica del lavoro;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale;

c) libera docenza, ai sensi dell'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nelle discipline di cui alle lettere a) e b);

d) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 119.

2. Il medico del lavoro deve essere iscritto nel relativo albo professionale.

3. Il medico del lavoro deve provvedere ad accertare:

a) l'idoneità generica al lavoro di cui all'articolo 107;

b) l'idoneità al lavoro specifico di cui all'articolo 107.

Art. 117.

(Caratteristiche e compiti del tecnico della sicurezza)

1. Per tecnico della sicurezza si intende un laureato in ingegneria o un diplomato in discipline tecniche, in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) sezione ingegneri della sicurezza:

1) specializzazione in ingegneria della sicurezza;

2) docenza in ingegneria della sicurezza o in disciplina attinente a tecnologie costruttive o impiantistiche o attinenti alla sicurezza di macchine, impianti, attrezzature di lavoro;

3) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 119;

b) sezione diplomati tecnici della sicurezza:

1) specializzazione in tecnico diplomato della sicurezza conseguita presso la facoltà di ingegneria;

2) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 119.

2. Il tecnico della sicurezza deve provvedere:

a) all'accertamento delle condizioni di rischio connesse con le strutture, le macchine, gli impianti e l'organizzazione del lavoro;

b) all'individuazione delle misure di sicurezza da adottare per l'osservanza dei precetti contenuti nel presente testo unico;

c) alle verifiche ed ai controlli periodici su macchine ed impianti, in attuazione delle disposizioni di cui al presente testo unico;

d) alla progettazione dei mezzi e dei sistemi per eliminare le condizioni di nocività e di rischio relative a strutture, macchine, apparecchi, attrezzi, impianti e processi tecnologici.

3. Il tecnico della sicurezza deve essere iscritto nel relativo albo professionale.

Art. 118.

(Caratteristiche e compiti dell'igienista industriale)

1. Per igienista industriale si intende un laureato in discipline tecniche in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) specializzazione in igiene industriale;

b) docenza in igiene industriale o in materie attinenti all'igiene industriale relative all'individuazione, metodologia, prevenzione dei fattori ambientali di rischio chimico, fisico e biologico;

c) iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 119.

2. L'igienista industriale deve provvedere:

a) all'accertamento delle condizioni ambientali presenti negli ambienti di lavoro e negli ambienti di vita circostanti lo stabilimento industriale, in merito alla rilevazione dei fattori ambientali di rischio connessi con lo svolgimento delle lavorazioni e dei processi industriali, anche ai fini della valutazione dell'impatto ambientale;

b) all'individuazione degli interventi tecnici da adottare per la rimozione dei fattori ambientali di rischio e per la bonifica ambientale ai fini dell'osservanza degli *standards* igienico-ambientali previsti nel presente testo unico;

c) alla progettazione dei mezzi e dei sistemi tecnici per l'eliminazione delle fonti di nocività e dei fattori ambientali di rischio relativi all'esercizio degli impianti e dei processi lavorativi, ovvero per l'ottimizzazione della loro efficienza ai fini della prevenzione dei rischi di esposizione.

3. Gli igienisti della sicurezza devono essere iscritti nei relativi albi professionali.

Art. 119.

(Elenchi nominativi dei medici del lavoro, dei tecnici della sicurezza e degli igienisti industriali)

1. Presso il Ministero della sanità sono istituiti elenchi nominativi di medici del lavoro, tecnici della sicurezza, distinti in laureati e diplomati, ed igienisti industriali.

2. In tali elenchi sono iscritti, a domanda, gli operatori professionali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 116, 117 e 118.

3. In via transitoria, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, possono altresì essere iscritti in tali elenchi gli operatori professionali che documentino di avere svolto una attività nel campo specifico di ciascuna figura professionale:

a) per cinque anni nell'ambito delle strutture pubbliche preposte all'attività di prevenzione;

b) per almeno cinque anni nell'ambito delle aziende private, in servizi e settori relativi alla medicina del lavoro, alle tecnologie di sicurezza ed all'igiene industriale.

Art. 120.

(Commissione per l'iscrizione negli elenchi)

1. Con decreto del Ministro della sanità, viene istituita una Commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi di cui all'articolo 119.

2. Essa è presieduta da un funzionario dello stesso Ministero ed è composta da esperti in medicina del lavoro, di tecnologie di sicurezza ed igiene industriale di cui:

a) due per ogni figura professionale, designati dall'ISPESL;

b) uno per ogni figura professionale, designato dall'Istituto superiore di sanità;

c) sei designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui tre

appartenenti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre appartenenti alle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

3. La Commissione può operare per sottocommissioni, una per ogni figura professionale.

TITOLO VIII

RISCHI PARTICOLARI

CAPO I

OPERAZIONI DI SCAVO, COSTRUZIONE, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E DEMOLIZIONE

Art. 121.

(Disposizioni generali)

1. Gli edifici ed ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici, i mezzi personali di protezione e quant'altro interessa nelle diverse attività di lavoro e di vita devono essere costruiti, montati e mantenuti, nonchè eventualmente trasformati, smontati o demoliti, senza che da queste operazioni derivino rischi per la salute e l'integrità fisica degli addetti o di altre persone.

2. Nella progettazione e costruzione di edifici ed ambienti, di impianti, di mezzi tecnici e simili, devono essere adottate misure atte a rendere sicure e ad agevolare le operazioni di costruzione, montaggio, riparazione, manutenzione, smontaggio, demolizione.

Art. 122.

(Esecuzione dei lavori)

1. In relazione all'entità del rischio, i lavori di costruzione, montaggio, manutenzione, trasformazione, smontaggio, demolizione e scavo, devono essere adottate precauzioni atte ad evitare condizioni di rischio ed i lavori devono essere effettuati

sotto la direzione di persona competente.

2. Questa deve accertare che vengano eseguite le procedure programmate e, nel caso in cui intervengano nuove condizioni di rischio, provvedere per la modifica delle procedure, oppure, nel caso di emergenza, disporre immediatamente per l'adozione delle misure che si rendano necessarie.

Art. 123.

(Rischi di caduta di persone)

1. Durante lo svolgimento di attività di costruzione, montaggio, smontaggio, demolizione e manutenzione, devono essere realizzate le opere, provvisorie o permanenti, idonee ad eliminare i rischi di caduta di persone.

2. Quando tali opere di sicurezza non siano tecnicamente realizzabili o quando i rischi di realizzazione dell'opera siano maggiori rispetto a quelli relativi all'attività lavorativa, possono essere adottate misure sostitutive di sicurezza purchè capaci di limitare i danni provocati dalla caduta.

Art. 124.

(Rischi di caduta di materiale)

1. Durante il trasporto, l'immagazzinamento ed il deposito di materiali devono essere adottate misure tecniche per evitare la caduta ovvero per impedire che i materiali caduti possano investire vie di transito o posti di lavoro.

Art. 125.

(Rischi di investimenti da materiali)

1. Durante le operazioni di demolizione o di scavo o di deposito devono essere adottate misure di sicurezza appropriate per evitare che i materiali, per crollo o per franamento, possano investire posti di lavoro ovvero vie di transito.

CAPO II

COLLAUDI

Art. 126.

(Campo di applicazione)

1. Nella esecuzione di prove di collaudo di impianti, di macchinari e loro parti, che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive, si applicano le norme del presente articolo.

2. Si considerano macchinari, oltre le macchine propriamente dette, anche le apparecchiature meccaniche, elettriche e magnetiche, i recipienti e le tubazioni.

3. Le norme del presente capo possono non essere applicate, quando le prove di collaudo siano eseguite:

a) su macchinario assoggettato a collaudi e verifiche ai sensi di leggi o regolamenti speciali, salvo che possano intervenire reazioni chimiche incontrollate;

b) su macchinario di normale costruzione, per il quale gli elementi di calcolo e la sicurezza di funzionamento siano già acquisiti nella pratica tecnica.

Art. 127.

(Definizioni)

1. Sono considerati collaudi:

a) le prove per accertare la rispondenza di mezzi tecnici di sicurezza alla natura dei rischi, dichiarati nel rapporto di sicurezza di cui all'articolo 22, commi 3 e 4;

b) le prove eseguite per controllare la rispondenza del funzionamento degli impianti o dei macchinari ai risultati di studi o progetti ovvero alle clausole dei contratti di fornitura;

c) le prove eseguite su parti essenziali degli impianti o dei macchinari nel corso delle operazioni di montaggio;

d) le prove eseguite dopo i lavori di riparazione, che comportino lo smontaggio e la sostituzione di parti od elementi essenziali;

e) le prove eseguite per l'impiego e la elaborazione di nuove sostanze su impianti o macchinari già esistenti;

f) le prove sperimentali che ingenerino nel materiale sollecitazioni superiori a quelle del normale esercizio.

Art. 128.

(Applicazione delle norme di sicurezza, sorveglianza e responsabilità)

1. Il costruttore o il committente, nel cui stabilimento è eseguito il collaudo, deve sorvegliare, sotto la propria responsabilità e per quanto di sua competenza, la regolare applicazione delle norme contenute nel presente capo.

Art. 129.

(Persone presenti alle prove)

1. Alle prove parziali e definitive di collaudo possono essere presenti soltanto le persone direttamente interessate e quelle espressamente designate a norma degli articoli seguenti.

2. Dette persone devono essere istruite sul lavoro da compiere, sui pericoli cui sono esposte, sulle precauzioni da prendere per evitarli e sulle operazioni da eseguire nel caso di condizioni di pericolo.

3. Nei locali e nei reparti in cui vengono eseguiti i collaudi deve essere fatto divieto di ingresso ai non addetti ai collaudi stessi ed ai lavori di produzione nei casi in cui è ammessa la continuazione del lavoro a norma degli articoli 134 e 135.

Art. 130.

(Direzione del collaudo)

1. Il costruttore deve affidare la direzione del collaudo, quando questo viene

eseguito nel suo stabilimento, ad un tecnico qualificato.

2. Se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costruttore o il fornitore e il committente stesso devono scegliere un tecnico qualificato, sotto la cui direzione devono avvenire le operazioni di collaudo e alle cui istruzioni devono attenersi tutte le persone a qualsiasi titolo presenti.

Art. 131.

(Notifiche tra costruttore, fornitore e committente)

1. Il costruttore o il fornitore e il committente devono concordare il giorno o il periodo del collaudo.

2. Il fornitore o il costruttore e il committente devono notificarsi a vicenda, e prima dell'inizio delle prove, i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate di effettuare, sotto la direzione del tecnico indicato nell'articolo 130, il collaudo nonchè le eventuali sostituzioni o aggiunte.

3. Sia l'accordo di cui al comma 1 che la notificazione di cui al comma 2 del presente articolo nonchè la designazione di cui all'articolo 130 devono risultare da documentazione scritta.

Art. 132.

(Comunicazione dei rischi al committente)

1. Il costruttore o il fornitore deve comunicare al committente, prima del collaudo, istruzioni precise sulla condotta e regolazione dell'impianto, o del macchinario, ed informarlo sui rischi noti e sui mezzi per prevenirli ed attenuarli.

Art. 133.

(Collaudi eseguiti presso il costruttore)

1. I collaudi eseguiti presso il fabbricante devono essere effettuati in appositi locali. Ove occorra, detti locali devono essere

costruiti con intelaiature in ferro o cemento armato e con pareti e coperture di materiali leggeri e incombustibili.

2. Ove il rischio di esplosione sia probabile, quando trattasi di impianti o di macchinari di nuova ideazione o dell'impiego di nuove sostanze o miscele per la lavorazione di esplosivi, deve provvedersi, per gli addetti al collaudo, ad opportuni ricoveri o blindaggi, ed a comandi a distanza.

3. I locali di cui al comma 2 devono essere ubicati a sufficiente distanza dagli altri locali di lavoro in modo da escludere, per questi ultimi, ogni pericolo. Detta norma deve essere eseguita anche nel caso in cui per difetto di funzionamento possano prodursi nell'ambiente polveri, vapori o gas che con l'aria formano miscele esplosive.

4. Ai collaudi presso il fabbricante, a seconda delle condizioni contrattuali convenute, possono assistere dipendenti del committente a ciò designati con la procedura di cui all'articolo 131.

Art. 134.

(Tempo delle prove di collaudo)

1. Il collaudo presso il committente deve essere effettuato fuori dell'orario di lavoro del reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso: qualora ciò non sia possibile, deve essere eseguito a reparto sgombro. In caso di continuità del lavoro, o quando il macchinario da collaudare deve essere inserito negli impianti per la necessità del ciclo di lavorazione, nel reparto, oltre gli addetti al collaudo, possono permanere soltanto i lavoratori indispensabili alla continuità del processo. In tali casi il macchinario da collaudare deve essere opportunamente circondato nelle parti pericolose da idonee protezioni.

2. Qualora per la conformazione dello stabilimento in cui viene eseguito il collaudo i pericoli di cui all'articolo 126 si estendano ad altri reparti, anche in questi devono essere adottate le misure di cui al comma 1.

Art. 135.

(Collaudi dopo riparazioni)

1. I collaudi di macchinario pericoloso di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 127, effettuati dopo l'installazione, presso il committente, devono essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro del reparto.

2. Ove ciò non sia possibile per esigenze di continuità della lavorazione, il reparto deve rimanere sgombro dal personale normalmente occupato, per tutta la durata del collaudo, a meno che non si verifichino le condizioni di cui all'articolo 134.

Art. 136.

(Collaudi effettuati nei giorni festivi)

1. Le operazioni di collaudo presso il committente che, a norma degli articoli precedenti, devono essere eseguite fuori dell'orario di lavoro, possono avvenire anche nei giorni festivi, fermo restando il trattamento economico derivante dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 137.

(Protezione contro pericoli di incendio e sostanze dannose)

1. Nei locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a disposizione del personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli incendi e le sostanze dannose.

CAPO III

PREVENZIONE CONTRO I RISCHI DI INCENDIO

Art. 138.

(Disposizioni di carattere generale)

1. In tutti gli ambienti soggetti alle presenti norme devono essere adottate idonee misure per:

- a*) prevenire gli incendi;
- b*) tutelare l'incolumità delle persone in caso di incendio.

2. Le relative disposizioni sono emanate dal Ministro dell'interno, di concerto con gli altri Ministri interessati e sentito l'ISPESL.

Art. 139.

*(Progetti di costruzione
o modifiche di ambienti)*

1. Le misure e i mezzi per realizzare i fini di cui all'articolo 138 devono essere previsti nei progetti di nuovi ambienti o di modifica di quelli esistenti, in relazione alle attività a cui sono destinati, alle sostanze lavorate, ai mezzi tecnici impiegati, per le aziende e le lavorazioni:

a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi;

b) che, per dimensioni, ubicazione o altre ragioni presentano, in caso di incendio, gravi pericoli per la incolumità delle persone.

2. Detti progetti devono essere sottoposti al preventivo esame del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio della lavorazione, salvo quanto disposto dalla legge.

3. Detto Corpo esercita anche il controllo permanente sulle stesse aziende e lavorazioni.

Art. 140.

(Misure preventive)

1. Allo scopo di prevenire incendi, oltre alle misure già indicate nel presente testo unico riguardanti gli ambienti, le sostanze, i mezzi tecnici in genere, gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, l'elettricità statica, negli ambienti o lavorazioni in cui esistano pericoli specifici di incendio:

a) è vietato fumare;

b) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti.

ti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 141.

(Segnalazioni)

1. Secondo necessità, devono essere installati dispositivi per segnalare incendi.

2. Quando ulteriormente necessario e soprattutto nelle operazioni automatizzate e negli ambienti non presidiati, i dispositivi segnalatori devono essere automatici e segnalare anche le condizioni predisponenti all'incendio prima dell'innescio dell'incendio, come innalzamento di temperatura, formazione di miscele infiammabili e simili.

Art. 142.

(Misure di emergenza)

1. Devono essere predisposti mezzi e percorsi per il pronto allontanamento delle persone in caso di incendio.

2. I percorsi e le eventuali porte intermedie e finali devono essere mantenuti liberi da ostacoli, essere muniti di mezzi di illuminazione di emergenza, essere portati a conoscenza delle persone presenti negli ambienti e segnalati con chiare indicazioni individuabili in condizioni normali e di emergenza.

Art. 143.

(Estinzione degli incendi)

1. In relazione all'entità del rischio devono essere predisposti mezzi, eventualmente anche automatici, per l'estinzione dei principi di incendio.

2. I mezzi devono essere adeguati alle diverse classi d'incendio. Quando siano necessariamente presenti mezzi per diverse classi d'incendio, le persone presenti devo-

no essere informate sulle possibilità e sui divieti d'uso per ogni classe; questi devono essere anche riportati in prossimità di ogni mezzo ed in altri luoghi opportunamente scelti.

Art. 144.

*(Presidi antincendio
e personale addestrato)*

1. In relazione al pericolo d'incendio e ad altre circostanze, deve essere provveduto:

a) all'addestramento ed al mantenimento dell'addestramento di un numero sufficiente di persone per l'azionamento dei mezzi estintori, e per le altre incombenze nascenti in seguito all'insorgere di incendio;

b) alla creazione, attrezzatura, mantenimento in efficienza di squadre antincendio;

c) alla creazione di un servizio antincendio.

2. I presidi di cui sopra possono essere realizzati direttamente dall'impresa oppure in collaborazione con il locale comando dei vigili del fuoco.

TITOLO IX

NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE

Art. 145.

*(Regolamenti speciali di attuazione
di particolari settori)*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della sanità e sentito l'ISPESL, sono emanate disposizioni speciali per settori lavorativi o

per singole lavorazioni che comportino rischi specifici.

2. In ogni caso le disposizioni speciali devono individuare i requisiti essenziali di sicurezza derivanti nei particolari settori in attuazione dei principi di igiene e sicurezza contenuti nel presente testo unico, e devono prevedere procedure e atti amministrativi conformi ai principi in esso contenuti.

3. I regolamenti speciali di attuazione del presente testo unico per settori lavorativi o per singole lavorazioni che comportino rischi specifici sono aggiornati con lo stesso procedimento previsto per la loro emanazione.

4. Nelle attività concernenti le miniere, cave e torbiere, i servizi e gli impianti gestiti dall'Ente ferrovie dello Stato, i servizi e gli impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'esercizio dei trasporti terrestri e pubblici, l'esercizio della navigazione marittima, aerea e interna, i regolamenti di attuazione e gli aggiornamenti di cui ai commi precedenti sono adottati con provvedimento proposto dai Ministri competenti, nel rispetto, quando esistenti, dei codici, delle convenzioni o delle risoluzioni internazionali approvate, ratificate o adottate dall'Italia.

Art. 146.

(Regolamenti di attuazione delle direttive emanate dalla CEE in materia di tutela della salute e di sicurezza nelle attività lavorative e negli ambienti di vita)

1. Le direttive emanate dalla Comunità economica europea in materia di tutela della salute e di sicurezza nelle attività lavorative e negli ambienti di vita, quando relative ai precetti contenuti nel presente testo unico, sono attuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro della sanità.

2. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 145 i provvedimenti vengono emanati di concerto con i Ministri competenti.

Art. 147.

(Determinazione dei valori limite di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici)

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sono definiti e periodicamente aggiornati:

a) i valori limite di esposizione per gli agenti chimici, fisici e biologici;

b) le metodiche di rilevazione e le caratteristiche delle apparecchiature e strumentazione di campionamento e misura.

2. I decreti sono emanati tenendo conto delle direttive della Comunità economica europea in materia.

Art. 148.

(Regole tecniche applicative)

1. Con decreti del Ministro della sanità, su proposta dell'ISPESL, sono individuati ed aggiornati, in relazione all'evoluzione delle conoscenze e delle tecnologie, le misure di sicurezza, le caratteristiche dei dispositivi e i sistemi idonei in relazione alle norme contenute nel presente testo unico e allo stato della scienza e della tecnica.

2. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 145 le predette regole tecniche applicative vengono emanate con decreti dei Ministri competenti.

Art. 149.

(Regolamentazioni amministrative)

1. Per l'emanazione di regolamentazioni complementari concernenti adempimenti, modalità, procedure ed atti autorizzativi demandati dal presente testo unico al Ministro della sanità, questi provvede con proprio decreto, dopo aver sentito, in relazione alla materia, l'ISPESL o l'Istituto superiore della sanità.

2. Con analoghi provvedimenti il Ministro della sanità, sentiti - in relazione alla materia trattata - l'ISPESL o l'Istituto superiore della sanità, emana le direttive e

le istruzioni necessarie per garantire criteri di uniformità nell'applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle disposizioni del presente testo unico e di quelle dei regolamenti speciali da esso derivati.

3. Le direttive e le istruzioni di cui al comma 2 hanno valore vincolante per tutti gli organi del Servizio sanitario nazionale.

CAPO II

FORMAZIONE ALLA PREVENZIONE

Art. 150.

(Corsi di formazione alla prevenzione)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con gli altri Ministri interessati, la materia della prevenzione dei rischi da lavoro viene inserita, quale insegnamento obbligatorio, nei programmi di studio delle scuole ed istituti di insegnamento di ogni ordine e grado.

2. Con analogo provvedimento sono istituiti corsi obbligatori integrativi nelle scuole professionali, negli istituti tecnici e negli altri istituti di insegnamento specializzati, nonchè corsi di studio appositi per l'ottenimento di diplomi di specializzazione in prevenzione dei rischi da lavoro.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con gli altri Ministri interessati, su proposta dell'ISPESL, sono stabilite le modalità per lo svolgimento di corsi extrascolastici, aziendali e per l'aggiornamento periodico degli addetti a mansioni riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro e di vita.

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 151.

(Abrogazione delle norme generali e speciali di prevenzione)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le

norme generali e speciali emanate in attuazione della delega di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 51.

2. Fino alla emanazione dei regolamenti di attuazione previsti dal presente testo unico, le misure di sicurezza, i dispositivi ed i sistemi contenuti nelle predette norme generali e speciali sono considerati disposizioni amministrative, temporaneamente attuative del presente testo unico.

Art. 152.

(Erogazione transitoria delle attività omologative, autorizzative e certificative)

1. In attesa dell'emanazione dei regolamenti di attuazione previsti dal capo II del presente titolo, l'ISPESL nel rispetto delle preesistenti disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative:

a) svolge le attività omologative relative agli apparecchi, alle macchine, agli impianti, ai dispositivi ed alle attrezzature elencate nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro della sanità e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982, utilizzati nelle attività lavorative e negli ambienti di vita, anche se assegnati alle competenze di altre amministrazioni;

b) effettua gli accertamenti concernenti le autorizzazioni alla costruzione ed all'impiego di ponteggi metallici fissi già assegnate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164;

c) rilascia le certificazioni di collaudo o di approvazioni di tipo relative ai riconoscimenti di efficacia sulla base dei provvedimenti emanati ai sensi del terzo comma dell'articolo 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

d) rilascia le certificazioni previste dalle direttive comunitarie recepite nell'ordinamento nazionale, in attesa della autorizzazione degli organismi e dei laboratori.

2. In attesa dell'adozione dei regolamenti di attuazione di cui al comma 1, le omologazioni previste per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per gli impianti di terra, nonché le verifiche periodiche assegnate all'ENPI ed agli Ispettorati del lavoro dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 9 ottobre 1958, e successive modificazioni, sono erogate dai presidi multizonali del Servizio sanitario nazionale e dalle strutture competenti istituite presso le regioni a statuto speciale e le province autonome.

3. Quando all'ISPESL ed alle predette strutture territoriali non sia possibile programmare l'effettuazione delle prestazioni predette entro trenta giorni dalla istanza di intervento ovvero entro trenta giorni dalla scadenza, l'ISPESL e le strutture territoriali possono utilizzare i tecnici della sicurezza iscritti negli elenchi di cui all'articolo 119, non appena costituiti per l'erogazione delle prestazioni anche attraverso certificazioni professionali - redatte sui libretti e sui modelli vigenti - liquidando le relative competenze con l'80 per cento della corrispondente tariffa versata dal richiedente, alle rispettive amministrazioni.

Art. 153.

(Deroghe di carattere generale)

1. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del testo unico medesimo, ove essi rispondano alle norme precedentemente in vigore, salvo quanto previsto dal comma 3.

2. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano, altresì, per le macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata in vigore del medesimo testo unico, quando siano adottati nuovi mezzi o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli ivi prescritti. Il riconoscimento dell'efficacia dei nuovi

mezzi o sistemi è effettuato con decreto del Ministro della sanità.

3. L'adeguamento degli impianti ai fini del raggiungimento dei valori limite di cui all'articolo 147 deve avvenire entro i termini stabiliti dai relativi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 154.

(Deroghe particolari)

1. Le strutture di ispezione e di vigilanza territorialmente competenti hanno facoltà di concedere, a domanda degli interessati, deroghe a determinate norme del presente testo unico ed a quelle da esse derivate, quando non sia possibile l'applicazione delle norme stesse per riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali di carattere non contingente, e sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei dispositivi di sicurezza.

2. Ove ricorrano eccezionali circostanze di carattere transitorio, gli stessi organi hanno facoltà di concedere altresì deroghe temporanee alle norme suddette, nonché proroghe dei termini di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 153.

3. Avverso i provvedimenti di diniego adottati dalle strutture di ispezione e di vigilanza competenti è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale.

TITOLO X

NORME PENALI

Art. 155.

(Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro)

1. I datori di lavoro sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 3 e 4; nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi;

b) con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 per inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 12;

c) con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000 per la inosservanza di tutte le altre norme.

Art. 156.

(Contravvenzioni commesse dai dirigenti)

1. I dirigenti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 3, 4 e 10;

b) nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 157.

(Contravvenzioni commesse dai preposti)

1. I preposti sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000 per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 e 10;

b) nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 158.

(Contravvenzioni commesse dai lavoratori)

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000 per la inosservanza delle norme di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b), d), e);

b) nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 159.

(Contravvenzioni commesse dai progettisti e costruttori)

1. I progettisti e i costruttori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000 per la inosservanza delle norme di cui all'articolo 14;

b) nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 160.

(Contravvenzioni commesse dai fornitori)

1. I fornitori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000 per la inosservanza delle norme di cui all'articolo 15;

b) nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 161.

(Contravvenzioni commesse dagli installatori)

1. Gli installatori sono puniti:

a) con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000 per la inosservanza delle norme di cui all'articolo 16;

b) nei casi di maggiore gravità, con l'arresto fino a tre mesi.

ALLEGATO 1**1. Osservazioni preliminari**

Il presente allegato si limita ad indicare soltanto le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.

2. Stabilità e solidità

Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d'impiego.

3. Impianto elettrico

L'impianto elettrico deve essere concepito e realizzato in modo da non costituire un pericolo d'incendio ed esplosione e far sì che le persone siano protette in modo adeguato dai rischi di infortunio che possono essere causati da contatti diretti o indiretti.

La concezione, la realizzazione e la scelta del materiale e dei dispositivi di protezione devono tener conto della tensione, dei condizionamenti esterni e della competenza delle persone aventi accesso a parti dell'impianto.

4. Vie e uscite di emergenza

4.1. Le vie e uscite di emergenza devono rimanere sgombre e sboccare il più rapidamente possibile all'aperto o in una zona di sicurezza.

4.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

4.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e uscite d'emergenza dipendono dall'uso, dall'attrezzatura e dalle dimensioni dei luoghi di lavoro, nonché dal numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

4.4. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse, in modo da poter essere aperte facilmente e immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

Le porte scorrevoli e le porte a bussola che costituiscono specificamente porte d'emergenza sono vietate.

4.5. Le vie e uscite specifiche di emergenza devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle norme nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.

Detta segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.

4.6. Le porte d'emergenza non devono essere chiuse a chiave. Le vie e uscite d'emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti, in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

4.7. Le vie e uscite d'emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente nei casi di guasto dell'impianto elettrico.

5. Rilevazione e lotta antincendio

5.1. A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 5.2. I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
6. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi
- 6.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
Se viene utilizzato un impianto d'aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante.
Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò sia necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
- 6.2. Se impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica sono utilizzati, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiose.
Qualsiasi sedimentazione o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.
7. Temperatura dei locali
- 7.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
- 7.2. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.
- 7.3. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono permettere di evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
8. Illuminazione naturale e artificiale dei locali
- 8.1. I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
- 8.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.
- 8.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
9. Pavimenti, muri, soffitti e tetti dei locali
- 9.1. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e antiscivolo.
I luoghi di lavoro in cui sono installati posti di lavoro devono essere provvisti di un isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attività fisica dei lavoratori.
- 9.2. Le superfici dei pavimenti, dei muri e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate d'igiene.
- 9.3. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti né essere feriti qualora esse vadano in frantumi.
- 9.4. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature che permettano di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 10 Finestre e lucernari dei locali
- 10.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti, essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.
- 10.2. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro, nonché per i lavoratori presenti nell'edificio e intorno ad esso.
11. Porte e portoni
- 11.1. La posizione, il numero, i materiali di realizzazione e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali o degli spazi.
- 11.2. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.
- 11.3. Le porte e i portoni a battente devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.
- 11.4. Se le superfici trasparenti o traslucide di porte e portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, dette superfici devono essere protette contro lo sfondamento.
- 11.5. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide e di cadere.
- 11.6. Le porte e i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di cadere.
- 11.7. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata.
- Esse devono poter essere aperte ad ogni momento dall'interno senza aiuto speciale
- Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte
- 11.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile e essere sgombrare in permanenza.
- 11.9. Le porte e i portoni meccanici devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
- Essi debbono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperte anche manualmente, salvo che si aprano automaticamente in caso di mancanza di corrente.
- 12 Vie di circolazione — zone di pericolo
- 12.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
- 12.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone e/o merci dovrà basarsi sul numero potenziale di utenti e sul tipo di impresa.
- Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
- 12.3. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
- 12.4. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
- 12.5. Se i luoghi di lavoro comportano zone a rischio in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi dovranno essere dotati, nella misura del possibile, di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
- Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone a rischio.
- Le zone a rischio devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13. **Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili**
- Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza.
- Essi devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza.
- Essi devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili.
14. **Banchine e rampe di carico**
- 14.1. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.
- 14.2. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita.
- Ove sia tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano una certa lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
- 14.3. Le rampe di carico devono offrire, per quanto possibile, una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano cadere.
15. **Dimensioni e volume d'aria nei locali, spazio per la libertà di movimento sul posto di lavoro**
- 15.1. I locali di lavoro devono avere una superficie, un'altezza e un volume d'aria tali da permettere ai lavoratori di eseguire il lavoro senza rischi per la sicurezza, la salute e il benessere.
- 15.2. Le dimensioni della superficie libera senza mobili del posto di lavoro devono essere calcolate in modo tale che il personale disponga di sufficiente libertà di movimento per le sue attività.
- Se questo criterio non può essere rispettato per motivi propri al posto di lavoro, il lavoratore deve poter disporre nelle vicinanze del suo posto di lavoro di un altro spazio libero sufficiente.
16. **Locali di riposo**
- 16.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività o del numero dei lavoratori, superiore ad un determinato limite, lo richiedano, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.
- Questa disposizione non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrano equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.
- 16.2. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti e essere dotati di un numero di tavoli e di sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.
- 16.3. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
- 16.4. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga.
- In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
17. **Donne incinte e madri che allattano**
- Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa in condizioni appropriate.
18. **Servizi sanitari**
- 18.1. **Spogliatoi e armadi per il vestiario**
- 18.1.1. Spogliatoi appropriati devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro speciali e non si possa loro chiedere, per ragioni di salute o di decenza, di cambiarsi in un altro locale.
- Gli spogliatoi devono essere facilmente accessibili, avere una capacità sufficiente ed essere muniti di sedili.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 18.1.2 Gli spogliatoi devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro
Ove le circostanze lo richiedano (ad esempio, sostanze pericolose, umidità, sporcizia), gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
- 18.1.3 Spogliatoi separati o un'utilizzazione separata degli stessi devono essere previsti per gli uomini e per le donne.
- 18.1.4. Qualora gli spogliatoi non risultino necessari ai sensi del punto 8.1.1, ciascun lavoratore deve poter disporre di uno spazio per riporre i propri indumenti
- 18.2. *Docce, lavabi*
- 18.2.1 Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi.
- 18.2.2 I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rassettersi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda
- 18.2.3 Qualora le docce non risultino necessarie ai sensi del punto 18.2.1, primo comma, nelle vicinanze dei posti di lavoro devono essere collocati lavabi sufficienti ed appropriati con acqua corrente calda, se necessario.
Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per motivi di decenza
- 18.2.4 Benché siano locali separati, le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro.
- 18.3 *Gabinetti e lavabi*
- I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi di locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi.
Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati o un'utilizzazione separata degli stessi
- 19 *Locali adibiti al pronto soccorso*
- 19.1 Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta o la frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al pronto soccorso
- 19.2 I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con barelle
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alle regole nazionali che hanno recepito la direttiva 77/576/CEE
- 19.3. Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente accessibile.
- 20 *Lavoratori portatori di handicap*
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
Questo obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i lavatoi, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
21. *Luoghi di lavoro esterni (disposizioni particolari)*
- 21.1. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I punti 12, 13 e 14 sono altresì applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa (vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi), alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di carico.

Il punto 12 si applica per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

- 21.2. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
- 21.3. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi posti devono essere strutturati, per quanto possibile, in modo tale che i lavoratori:
- a) siano protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;
 - b) non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi (ad esempio, gas, vapori, polveri);
 - c) possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;
 - d) non possano scivolare o cadere.
-

ALLEGATO 2

1. Requisiti essenziali di sicurezza

1.1. Considerazioni generali

1.1.1 Definizioni

Ai sensi del presente codice si intende per:

1. «Zone pericolose», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona.
2. «Persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
3. «Operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.

1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza

- a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone.
Le misure adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio anche se tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile.
- b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti principi, nell'ordine indicato:
 - eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e nella costruzione della macchina);
 - adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
 - informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
- c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve considerare non soltanto l'uso normale della macchina, ma anche l'uso della macchina ragionevolmente prevedibile.
La macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni per l'uso devono richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
- d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi dell'ergonomia.
- e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio: calzature, guanti, ecc.).
- f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.1.3. Materiali e prodotti

I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati ed originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte.

In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al riempimento, all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.

1.1.4. Illuminazione

Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni dove, malgrado un'illuminazione ambientale avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare rischi.

Il fabbricante deve avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbaglianti fastidiosi, né effetti stroboscopici pericolosi dovun' all'illuminazione fornita dal fabbricante.

Gli organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di regolazione e di manutenzione.

1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto

La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:

- poter essere trasportata in modo sicuro
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti (per esempio: sufficiente stabilità, supporti speciali, ecc.).

Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:

- munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento;
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad esempio: fori filettati),
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.

Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano, essa deve essere

- facilmente spostabile,
- munita di dispositivi di presa (ad esempio: maniglie, ecc.) che ne consentano il trasporto in tutta sicurezza.

Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma, materia, ecc.)

1.2. Comandi**1.2.1. Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando**

I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi devono in particolare essere progettati e costruiti in modo:

- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni,
- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle manovre.

1.2.2. Dispositivi di comando

I dispositivi di comando devono essere:

- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura adatta,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento per i robot,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un rischio, non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,
- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare attenzione sarà data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grossi sforzi.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad esempio: utilizzazione di tasti, ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.

La posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all'uso necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad esempio: calzature, guanti, ecc.).

La macchina deve essere munita di dispositivi di segnalazione (quadranti, segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza è necessaria per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve poter vedere l'indicazione dei suddetti dispositivi.

Dal posto di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte nelle zone di rischio.

Se ciò fosse impossibile, il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i mezzi per impedire rapidamente l'avviamento della macchina.

1.2.3. *Avviamento*

L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.

Lo stesso dicasi

- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio: velocità, pressione, ecc.),

salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di funzionamento non presenti alcun rischio per le persone esposte.

La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non riguarda questo requisito essenziale.

Se una macchina dispone di più dispositivi di comando dell'avviamento e se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi reciprocamente in pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per escludere questo rischio (ad esempio: dispositivi di convalida o selettori che consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per volta).

La rimessa in funzionamento automatico di un impianto automatizzato dopo un arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.

1.2.4. *Dispositivo di arresto*

Arresto normale

Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento.

Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve interrompere l'alimentazione degli azionatori.

Arresto di emergenza

Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di pericolo che rischiano di prodursi imminente o che si stiano producendo. Sono escluse da quest'obbligo:

- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
- le macchine portatili e quelle a guida manuale.

Detto dispositivo deve:

- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari,
- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il dispositivo di arresto di emergenza deve rimanere bloccato; il suo ripristino può essere effettuato soltanto mediante un'apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto autorizzare una rimessa in funzione; esso non deve avviare la funzione di arresto prima di essere in posizione bloccata.

Impianti complessi

Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina in modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione costituissero un pericolo.

1.2.5. *Selettore modale di funzionamento*

Il modo di comando selezionato deve avere la priorità su tutti gli altri sistemi di comando, salvo l'arresto di emergenza.

Se la macchina è stata progettata e costruita per consentire il funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione, l'ispezione, ecc.), essa deve essere equipaggiata di un selettore modale che possa essere bloccato in ciascuna posizione di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà un solo modo di comando o di funzionamento.

Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che consentano di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della macchina ad alcune categorie di operatori (ad esempio: codici di accesso a talune funzioni di comandi numerici, ecc.).

Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve simultaneamente:

- escludere il comando automatico,
- autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano un'azione continuata,
- autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto in condizioni di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta, sforzo ridotto, a intermittenza o altre disposizioni adeguate) evitando i rischi derivanti dalle sequenze collegate;
- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se volontariamente o involontariamente agisse sui sensori interni della macchina.

Inoltre al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.

1.2.6. *Avaria del circuito di alimentazione di energia*

L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni pericolose.

In particolare occorre evitare:

- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.

1.2.7. *Avaria del circuito di comando*

Un'anomalia della logica del circuito di comando, un'avaria o un deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose.

In particolare occorre evitare:

- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.2.8. *Software*

Il «software» di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.

1.3. *Misure di protezione contro i rischi meccanici*1.3.1. *Stabilità*

La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentirne l'utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo.

Se la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio.

1.3.2. *Rischio di rottura durante il funzionamento*

Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal fabbricante.

I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal fabbricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di invecchiamento, di corrosione e di abrasione.

Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione.

Se, nonostante le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole), sussistono rischi di esplosione o di rottura, gli elementi mobili in questione devono essere montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti.

Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di danneggiamento esterno, opportune precauzioni saranno prese affinché, in caso di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad alta pressione, ecc.).

In caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone esposte (ad esempio rottura dell'utensile):

- al momento del contatto utensile/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.

1.3.3. *Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti*

Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di oggetti (pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che possono presentare un rischio.

1.3.4. *Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli*

Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.

1.3.5. *Rischi dovuti alle macchine combinate*

Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un pericolo o un impedimento per la persona esposta.

A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati individualmente.

1.3.6. *Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili*

Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse (ad esempio in materia di velocità e di alimentazione), deve essere progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo sicuro e affidabile.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.3.7. · Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili

Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni.

1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili

Le protezioni o dispositivi di protezione usati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti in funzione del rischio effettivo. Per la scelta si deve ricorrere alle seguenti indicazioni:

A. Elementi mobili di trasmissione

Le protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio: pulegge, cinghie, ingranaggi, cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:

- sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.A.

Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima soluzione.

B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione

Le protezioni o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone esposte ai rischi provocati dagli elementi mobili che concorrono al lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere:

- possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B o dispositivi di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio: relé immateriali, commutatori a tappeto), i dispositivi di protezione che mantengono l'operatore a distanza (ad esempio: comandi a due mani), i dispositivi di protezione destinati a impedire automaticamente l'accesso di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona pericolosa, conformemente ai requisiti 1.4.1 e 1.4.3.

Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione non possono essere resi inaccessibili, interamente o in parte, durante il loro funzionamento a causa delle operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto tecnicamente possibile, devono essere muniti:

- di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1 che impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione,
- e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.3 che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione.

1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di protezione**1.4.1. Requisiti generali**

Le protezioni e i dispositivi di protezione:

- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e se possibile, senza smontare la protezione o il dispositivo di protezione.

1.4.2. Requisiti particolari per le protezioni**1.4.2.1. Protezioni fisse**

Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente.

Il loro fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la loro apertura.

Per quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.

1.4.2.2. Protezioni mobili

A. Le protezioni mobili del tipo A devono:

- per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte;
- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento degli elementi mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti elementi e inserisca l'arresto non appena esse non sono più in posizione di chiusura.

B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite nel sistema di comando in modo che:

- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili,
- un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di rischio di proiezione.

1.4.2.3. Protezioni regolabili che limitano l'accesso

Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione devono:

- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da eseguire;
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo;
- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione.

1.4.3. Requisiti particolari per i dispositivi di protezione

I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che:

- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto degli elementi mobili.

1.5. Misure di protezione contro altri rischi

1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica.

La specifica normativa vigente relativa al materiale elettrico destinato all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata alle macchine che vi sono soggette.

1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità statica

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve essere munita di mezzi che consentano di scaricarle.

1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica

Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad esempio idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da questi tipi di energia.

1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio

Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione degli stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sul loro carter qualora occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi. Raccomandazioni supplementari devono eventualmente figurare nelle istruzioni per l'uso.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o sulle morsetture devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi, compresi quelli dei conduttori elettrici.

1.5.5. Rischio dovuto a temperature estreme

Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi pericolo di lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a temperatura elevata o molto bassa.

Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto freddi. Qualora sussista tale possibilità si devono prendere le misure necessarie per impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli meno pericolosi.

1.5.6. Rischio d'incendio

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.

1.5.7. Rischio di esplosione

La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina.

A tal fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per

- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti,
- impedire l'inflammatione dell'atmosfera esplosiva,
- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia effetti pericolosi sull'ambiente circostante.

Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'atmosfera esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni.

Il materiale elettrico di queste macchine deve essere conforme, per i rischi di esplosione, alle vigenti direttive specifiche.

1.5.8. Rischio dovuto al rumore

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in particolare alla fonte.

1.5.9. Rischio dovuto alle vibrazioni

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.

1.5.10. Rischio dovuto alle radiazioni

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni non pericolose.

1.5.11. Rischio dovuto alle radiazioni esterne

La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.

1.5.12. Rischio dovuto a dispositivi laser

In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:

- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né la radiazione prodotta da riflessione o da diffusione e la radiazione secondaria possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati su macchine devono essere tali che i raggi laser non creino alcun rischio per la salute.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.5.13. *Rischi dovuti alla emissioni di polveri, gas, ecc.*

La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo tale da evitare i rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui prodotti.

Se il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da poter captare e/o aspirare i suddetti prodotti.

Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente devono essere situati il più vicino possibile al luogo di emissione.

1.6. *Manutenzione*1.6.1. *Manutenzione della macchina*

I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.

Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni, dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi (vedi in particolare il punto 1.2.5).

Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.

Gli elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento della fabbricazione o quando sono sensibili agli effetti dell'usura o soggetti a deterioramento in seguito ad un incidente, devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi tecnici necessari (attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo il metodo operativo definito dal costruttore.

1.6.2. *Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento*

Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.) che consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui devono avvenire le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione.

Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare le cadute.

1.6.3. *Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia*

Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Questi dispositivi debbono essere chiaramente individuati e potersi bloccare qualora il collegamento rischi di presentare un pericolo per le persone esposte. Nel caso di macchine alimentate ad energia elettrica mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina.

Il dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni che deve occupare.

L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere dissipata senza pericolo per le persone esposte.

In deroga al requisito precedente, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la sicurezza degli operatori.

1.6.4. *Intervento dell'operatore*

Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate in modo tale da limitare le cause d'intervento degli operatori.

L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere evitato, dovrà poter essere effettuato facilmente, in condizioni di sicurezza.

1.7. *Segnalazioni*1.7.0. *Dispositivi di informazione*

Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili.

Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1.7.1. *Dispositivi di allarme*

Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti.

Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la costante efficienza di questi dispositivi di allarme.

Devono essere applicate le disposizioni delle direttive specifiche concernenti i colori ed i segnali di sicurezza.

1.7.2. *Avvertenze in merito ai rischi residui*

Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.), il fabbricante deve prevedere delle avvertenze.

Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori.

1.7.3. *Marchatura*

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:

- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- marchio CE con l'anno di costruzione (vedi allegato III);
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie.

Se il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in atmosfera esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione.

In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.).

1.7.4. *Istruzioni per l'uso*

a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che fornisca almeno le seguenti informazioni:

- riepilogo delle indicazioni previste per la marchatura (vedi 1.7.3), eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.),
- le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2 c),
- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori,
- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
 - la messa in funzione,
 - l'utilizzazione,
 - il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente,
 - l'installazione,
 - il montaggio e lo smontaggio,
 - la regolazione,
 - la manutenzione e la riparazione,
- se necessario, istruzioni per l'addestramento.

Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.

b) Le istruzioni per l'uso sono redatte dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità in una delle lingue del paese di utilizzazione e preferibilmente accompagnate dalla versione in un'altra lingua della Comunità, ad esempio, in quella del paese in cui è stabilito il fabbricante o il suo rappresentante. In via derogatoria le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate da personale specializzato che spesso dipende dal fabbricante o dal suo rappresentante possono essere redatte in un'unica lingua comunitaria.

c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in materia di sicurezza.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- d) Per quanto concerne gli aspetti della sicurezza, la documentazione commerciale che presenta la macchina non deve contenere elementi in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso; essa deve fornire le informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui al punto f) e, per le macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di cui al punto 2.2.
- e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del basamento, ecc.).
- f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita su una macchina identica:
- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB (A), deve essere indicato;
 - il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa);
 - il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera 85 dB (A).
- Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione del livello di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli di pressione acustica continui equivalenti in appositi punti intorno alla macchina.
- I dati acustici devono essere misurati utilizzando il più appropriato codice di misura adeguato alla macchina.
- Il fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti.
- Se il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, la misurazione del livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m dalla superficie della macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.
- g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera esplosiva, le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni necessarie.
- h) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso, nel rispetto delle altre esigenze essenziali di cui sopra, devono tener conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi utilizzatori.

2. Requisiti essenziali addizionali di sicurezza e di salute per talune categorie di macchine

2.1. Macchine agroalimentari

Oltre ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui al precedente capitolo 1, se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riparto a temperatura, lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione) deve essere progettata e costruita in modo da evitare rischi di infezione, di malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene:

- a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione.
- b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, senza rugosità né spazi in cui possono fermarsi materie organiche.
- c) I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati preferibilmente mediante saldatura o incollatura continua.
- d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter essere facilmente pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le parti facilmente smontabili. Gli angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa.
- e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno della macchina senza incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione «pulizia»).
- f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare ogni infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o penetrazione di esseri vivi, segnatamente insetti, nelle

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zone impossibili da pulire (ad esempio: per una macchina non montata su piedi o su rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la macchina e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.).

- g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari (ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.

Istruzioni per l'uso

Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per l'uso devono menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura raccomandati (non soltanto per le parti facilmente accessibili ma anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia sul posto per le parti il cui accesso è impossibile o sconsigliato, ad esempio le tubazioni).

2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano

Oltre ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui al precedente punto 1, le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di salute:

- a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo da garantire la stabilità della macchina nelle condizioni di funzionamento previste dal fabbricante;
- tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista un comando indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in tutta sicurezza, le macchine devono essere munite di organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi di presa per azionarli;
- essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i rischi dovuti al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile occorre prendere disposizioni compensative;
- la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita in modo tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della penetrazione dell'utensile nel materiale lavorato.

Istruzioni per l'uso

Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa alle vibrazioni emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente:

- il valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i $2,5 \text{ m/s}^2$, definito secondo le norme di collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera $2,5 \text{ m/s}^2$, occorre segnalarlo.

In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite dette misure.

2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate

A complemento dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui al punto 1, le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili e quelle del legno, come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la sicurezza e la salute:

- a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su un banco di lavoro, quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
- b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;
- c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l'utensile in fase di rallentamento;
- d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere progettata e costruita in modo tale da eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle persone, ad esempio utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la profondità di passata, ecc.

ALLEGATO 4**ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE****DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA**

- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie)
- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera)
- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'UDITO

- Palline e tappi per le orecchie
- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare)
- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria
- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza
- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

- Occhiali a stanghette
- Occhiali a maschera
- Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili
- Schermi facciali
- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
- Apparecchi isolanti a presa d'aria
- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile
- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori
- Scafondi per sommozzatori

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA

- Guanti
 - contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
 - contro le aggressioni chimiche
 - per elettricisti e antitermica
- Guanti a sacco
- Ditali
- Manicotti
- Fasce di protezione dei polsi
- Guanti a mezza dita
- Manopole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE

- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, sovali di sicurezza
- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Scarpe con protezione supplementare della punta del piede
- Scarpe e sovrascarpe con suola anticalore
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici
- Scarpe, stivali e soprastivali di protezioni isolanti
- Stivali di protezione contro le catene delle trincee meccaniche
- Zoccoli
- Ginocchiere
- Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
- Ghettoni
- Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitranspirazione)
- Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdruciolevole

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA PELLE

- Creme protettive/pomate

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME

- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.)
- Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche
- Giubbotti termici
- Giubbotti di salvataggio
- Grembiuli di protezione contro i raggi X
- Cintura di sicurezza del tronco

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL'INTERO CORPO

- Attrezzature di protezione contro le cadute
 - Attrezzature cosiddette «anticaduta» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
 - Attrezzature con freno «ad assorbimento di energia cinetica» (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)
 - Dispositivi di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
- Indumenti di protezione
 - Indumenti di lavoro cosiddetti «di sicurezza» (due pezzi e tute)
 - Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.)
 - Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche
 - Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso ed i raggi infrarossi
 - Indumenti di protezione contro il calore
 - Indumenti di protezione contro il freddo
 - Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva
 - Indumenti antipolvere
 - Indumenti antigas
 - Indumenti ed accessori (bracciali, guanti, ecc.) fluorescenti di segnalazione, catarifrangenti
 - Coperture di protezione

ALLEGATO 5**ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITÀ E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ
PER I QUALI PUÒ RENDERSI NECESSARIO METTERE A DISPOSIZIONE ATTREZZATURE DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE****1. PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)****Elmetti di protezione**

- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
- Lavori in terra e in roccia
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile
- Uso di estrattori di bulloni
- Brillatura mine
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario
- Macelli

2. PROTEZIONE DEL PIEDE**Scarpe di sicurezza con suola imperforabile**

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali
- Lavori su impalcature
- Demolizione di rustici
- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito
- Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici
- Costruzione di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni metalliche
- Lavori di trasformazione e di manutenzione
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
- Lavori in cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
- Lavorazione e finitura di pietre
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione
- Movimentazione e stoccaggio
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve
- Costruzioni navali
- Smistamento ferroviario

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola impermeabile

- Lavori su tetti

Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante

- Attività su e con masse molto fredde o ardenti

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse

3. PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione

- Lavori di saldatura, molatura e trancitura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- ⁶⁷ — Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono trucioli corti
- Fucinatura a stampo
- Rimozione e frantumazione di schegge
- Operazioni di sabbatura
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Impiego di pompe a getto liquido
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante
- Impiego di laser

4. PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Autorespiratori

- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno
- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno
- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione
- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante

5. PROTEZIONE DELL'UDITO

Otoprotettori

- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Attività del personale a terra negli aeroporti
- Battitura di pali e costipazione del terreno
- Lavori nel legname e nei tessuti

6. PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI

Indumenti protettivi

- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore
- Lavorazione di vetri piani
- Lavori di sabbiatura
- Lavori in impianti frigoriferi

Indumenti protettivi difficilmente infiammabili

- Lavori di saldatura in ambienti ristretti

Grembiuli impermeabili

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo

Grembiuli di cuoio

- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura

Bracciali

- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli

Guanti

- Saldatura
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini

Guanti a maglia metallica

- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli
- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo

8. INDUMENTI FOSFORESCENTI

- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori

9. ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)

- Lavori su impalcature
- Montaggio di elementi prefabbricati
- Lavori su piloni

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10. ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di rivellazione
- Lavori in pozzi e in fogne

11. PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE

- Manipolazione di emulsioni
 - Concia di pellami
-

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Organizzazione e compiti per la prevenzione nei luoghi di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il «viaggio» della Commissione di inchiesta del Senato attraverso la realtà lavorativa italiana è documentato dalla relazione approvata all'unanimità il 2 agosto 1989.

Essa riporta i dati e le testimonianze che danno conto della drammatica realtà del Paese relativa ai costi umani e sociali connessi al modo di essere della nostra realtà lavorativa. Le migliaia di morti e il milione di infortuni registrati nel 1988, i gravissimi episodi mortali più recenti, quali quelli di Palermo, configurano la realtà degli infortuni e delle malattie professionali con i caratteri di vera e propria emergenza.

L'appuntamento ormai prossimo della integrazione europea pone l'esigenza di

affrontare con risolutezza tale situazione che vede l'Italia in coda ai Paesi della Comunità economica europea in quanto a concreta tutela della salute dei lavoratori. D'altra parte la stessa creazione della Commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende è avvenuta con l'intento di indagare sulla situazione degli infortuni e delle malattie professionali dopo la nota tragedia di Ravenna, ma anche con la dichiarata volontà di individuare le misure più idonee da mettere in atto per combattere con efficacia il grave fenomeno che siamo costretti a registrare.

In proposito la relazione della Commissione individua precise ed articolate proposte operative. Esse si occupano degli

aspetti istituzionali, organizzativi e normativi.

Viene così individuato un insieme di provvedimenti che, complessivamente, affrontano il problema incidendo sulle ragioni di fondo del verificarsi della grave situazione lavorativa.

La drammaticità dei problemi riscontrati ha indotto la Commissione senatoriale a non limitare la propria attività alla stesura della relazione conclusiva, seppure comprensiva delle specifiche proposte di intervento.

Si è ritenuto che fosse quanto mai necessario avanzare vere e proprie proposte di legge per affrontare almeno gli aspetti più urgenti.

2. Fra di essi compare sicuramente quello di un forte adeguamento dell'organizzazione istituzionale preposta alla conoscenza, al controllo e alla vigilanza nei luoghi di lavoro.

La Commissione parlamentare di inchiesta ha posto particolare attenzione allo stato dell'organizzazione dei servizi pubblici di prevenzione nei luoghi di lavoro.

L'organizzazione di tali servizi era prevista dalla legge n. 833 del 1978 sulla base di indicazioni metodologiche assai avanzate e lungimiranti.

In tale legge, all'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, così come a tutta l'attività prevenzionistica, veniva riservato dal legislatore un ruolo di assoluta premienza.

La storia degli oltre dieci anni trascorsi dal varo della riforma sanitaria ci dimostra che tale impostazione è stata largamente disattesa.

Infatti la Commissione senatoriale, così come la Commissione affari sociali della Camera dei deputati, che a sua volta ha compiuto una specifica indagine, hanno potuto constatare una presenza di servizi di prevenzione assolutamente insufficiente.

Infatti, a fronte di una necessità di circa 12.000 operatori per i servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro, attualmente si può registrare la presenza effettiva nelle unità sanitarie locali di circa 3.000 unità di personale.

Tuttavia, così come viene evidenziato dalla relazione della Commissione, non disprezzabile risulta la qualità degli interventi dei nuovi servizi di prevenzione.

In alcuni casi si è potuta constatare la presenza di servizi con elevatissima capacità di intervento e di particolare efficacia operativa.

Tali realtà, presenti soprattutto nelle regioni centro-settentrionali del Paese, hanno indotto la Commissione nella convinzione che il modello di organizzazione della prevenzione previsto dalla legge n. 833 del 1978 sia da considerarsi del tutto valido ed ancora complessivamente attuale. Esso presenta il grave inconveniente di non essere stato realizzato in tutto il territorio nazionale.

Certamente aspetti di non poco momento abbisognano di precisazioni ed innovazioni. È il caso, ad esempio, di quello relativo ad una più precisa indicazione circa le modalità organizzative che tali servizi devono avere in tutte le unità sanitarie locali. Così come risulta necessaria una più puntuale specificazione dei rapporti fra le autorità comunali e i servizi di prevenzione allo scopo di meglio legare l'attività prevenzionistica e la sua efficacia all'esigenza di un oculato e preveggenze governo del territorio.

3. Oltre alla constatazione della grave insufficienza della presenza dei servizi di prevenzione, si può registrare una sostanziale inadeguatezza dell'organizzazione di alcune istituzioni fondamentali, a cui la legge n. 833 del 1978 aveva assegnato compiti di assoluto rilievo.

È il caso, anzitutto, del Ministero della sanità e delle Regioni.

Al Ministero della sanità veniva attribuito il naturale ruolo di indirizzo e coordinamento dell'attività sanitaria e quindi anche di quella prevenzionistica.

Si può con serenità affermare che tale ruolo per la prevenzione nei luoghi di lavoro è del tutto mancato. Ancora oggi non è dato registrare alcun ruolo nel settore da parte del Ministero della sanità, mentre alcune attività, quale la rappresentanza dell'Italia all'estero in materia, sono

esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Presso quest'ultimo peraltro esistono ancora una apposita divisione per la sicurezza e igiene del lavoro e una commissione consultiva sulle stesse materie. Nessuna struttura specifica è stata costituita invece presso il Ministero della sanità.

Gravi carenze organizzative e di sensibilità amministrativa sono da registrare anche in molte Regioni. In molte di esse infatti non sono state costruite le necessarie strutture in grado di stimolare lo sviluppo delle attività prevenzionistiche anche attraverso l'elaborazione di specifici piani di intervento.

4. Tale complesso di situazioni si è tradotto in una sostanziale inadeguatezza di misure atte a sviluppare i servizi prevenzionistici nel Paese.

Ne è testimonianza anzitutto l'assoluta insufficienza delle risorse finanziarie impiegate nel settore.

La stessa quota di fondi finalizzati destinata alla prevenzione nei luoghi di lavoro è stata utilizzata allo scopo solo da alcune Regioni, mentre nella maggior parte dei casi essa è stata dirottata nei settori della diagnosi e della cura.

In proposito si deve anche registrare una pressochè totale assenza di azioni di verifica da parte delle istituzioni a ciò deputate.

5. Per fronteggiare l'emergenza degli infortuni e delle malattie professionali nel Paese e per far fronte alle gravi inadempienze nell'organizzazione dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro e delle istituzioni preposte nasce e trova giustificazione il presente disegno di legge.

Esso vuole essere insieme una risposta straordinaria ad una situazione di emergenza, ma anche l'occasione per individuare una organica e moderna organizzazione dei servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro nel nostro Paese.

Inoltre, il disegno di legge vuole risolvere il problema degli assetti istituzionali che devono occuparsi della materia con la sistematicità che essa richiede.

In tal senso viene evidenziata la necessità di una struttura centrale individuata nel Ministero della sanità, che riassume in sé tutte le competenze fino ad oggi disperse in vari Ministeri: da quello del lavoro a quello della marina mercantile, a quello dei trasporti, eccetera; con ciò realizzando finalmente quanto disposto dall'articolo 24, comma secondo, numero 16, della legge di riforma sanitaria (legge n. 833 del 1978). Viene altresì posta l'esigenza di una migliore organizzazione delle Regioni.

6. Infine, sulla base della urgente necessità di porre rimedio alla situazione di grave carenza nell'organizzazione dei servizi rilevata dalla Commissione, con il presente disegno di legge si è ritenuto di individuare delle norme transitorie e finali attraverso cui mettere in atto prime misure di intervento.

Vengono previsti così provvedimenti atti a realizzare nel triennio 1990-1992 l'acquisizione presso le unità sanitarie locali di 10.000 unità di personale, di cui 6.000 per i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e 4.000 per i servizi multizonali di prevenzione.

Si tratta di iniziative urgenti, che vengono collocate nell'ambito di una previsione complessiva di esigenza di organici definiti con appositi *standards* di riferimento.

7. L'articolo 1 del disegno di legge individua il proprio oggetto nella definizione dell'organizzazione istituzionale che deve presiedere allo svolgimento dell'attività prevenzionistica. Esso individua altresì i compiti che tale organizzazione è chiamata ad assolvere.

L'articolo 2 individua le competenze dello Stato, preoccupandosi di risolvere alcuni problemi posti dal modo con cui è stato formulato l'articolo 6 della citata legge n. 833. Nel precisare le materie di competenza statale, non si richiamano pertanto le materie relative alla lettera k) di detto articolo 6 e quelle attinenti ai servizi sanitari delle Ferrovie dello Stato. Ciò in ragione di una più congrua collocazione di tali materie nell'ambito delle competenze del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 2 individua altresì nell'attività di coordinamento ed indirizzo nei confronti delle Regioni e degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale un compito di grande rilievo degli organi centrali dello Stato. In proposito viene previsto uno specifico strumento di intervento che consiste nel varo del piano triennale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'articolo 3 assolve al dettato dell'articolo 24, comma secondo, numero 16, della legge n. 833 operando finalmente la riorganizzazione dei Ministeri interessati.

Si propone che il Ministero della sanità, in via esclusiva, assuma le funzioni di rappresentanza dello Stato sulla materia, superando la insostenibile situazione attuale che vede una pluralità di Ministeri occuparsene in forme non coordinate e quindi con scarsa efficacia.

Allo scopo l'articolo 3 si preoccupa di individuare in una specifica Direzione generale la struttura operativa preposta alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

Coerentemente viene disposto il trasferimento a tale struttura del personale operante in altre amministrazioni centrali.

L'articolo 3 individua anche i compiti della Direzione generale, fra i quali sono da segnalare:

l'elaborazione del piano triennale di prevenzione;

la redazione della relazione annuale sullo stato di salute dei lavoratori;

l'individuazione degli indicatori di efficacia e di efficienza dell'attività prevenzionistica;

l'elaborazione degli atti di indirizzo e coordinamento.

La Direzione generale viene altresì preposta alla gestione dell'Osservatorio nazionale per gli infortuni e le malattie professionali.

L'articolo 4 individua uno specifico organismo di consultazione fra lo Stato e le Regioni in ragione dell'importanza dei compiti che queste ultime sono chiamate a svolgere nella materia, con particolare riferimento all'essenziale ruolo di raccordo con il sistema delle autonomie locali e delle

strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale.

In considerazione della materia trattata vengono previste apposite consultazioni periodiche fra tale organismo e le forze sociali più direttamente interessate.

L'articolo 5 tratta dell'organizzazione e dei compiti dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

Coerentemente con quanto contenuto nella relazione della Commissione senatoriale si individua l'organizzazione di tale Istituto in forme organizzative più agili e con compiti più specificamente dedicati alla ricerca, alla normazione tecnica, all'informazione e documentazione, al supporto tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 6 individua i compiti delle Regioni riconfermando l'impostazione della legge n. 833 del 1978.

In tale ambito vengono però individuati compiti specifici con l'obiettivo di qualificare l'attività prevenzionistica.

In tale contesto, in modo speculare rispetto ai compiti del Ministero della sanità, le Regioni vengono incaricate di predisporre un piano triennale di prevenzione per il proprio territorio, di organizzare proprie specifiche strutture operative e l'osservatorio regionale per gli infortuni e le malattie professionali.

L'articolo 6, in attuazione dell'articolo 11, comma terzo, della legge n. 833 del 1978 pone alle Regioni il compito di favorire la partecipazione democratica delle forze sociali e delle altre organizzazioni interessate nell'attività di prevenzione, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani triennali e alla verifica dei risultati degli stessi.

L'articolo 7 conferma l'attribuzione delle competenze in materia ai comuni perchè le esercitino tramite i competenti servizi delle unità sanitarie locali.

Viene specificato il ruolo del sindaco e del comune quali autorità amministrative deputate all'emanazione di specifici provvedimenti anche per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

Viene altresì specificato l'obbligo dei servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali di riferire alle autorità comunali tutte le informazioni necessarie per l'attivazione dei poteri di loro pertinenza. Si tratta di una specificazione necessaria rispetto a quanto contenuto nella stessa legge n. 833 del 1978 volta allo scopo di sottolineare il ruolo e la responsabilità dell'autorità amministrativa.

L'articolo 8 si occupa dell'organizzazione e dei compiti dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro.

Esso prevede che in ciascuna unità sanitaria locale venga istituita tale struttura per lo svolgimento dei compiti previsti agli articoli 20 e 21 della legge n. 833 del 1978.

Tale articolo indica altresì alcuni principi fondanti della metodologia di intervento, fra cui l'esercizio integrato delle diverse attività attinenti ai compiti dei servizi e lo svolgimento degli stessi attraverso concrete e specifiche forme di partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

L'articolo 8 demanda alle Regioni l'individuazione delle modalità relative al rapporto fra i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e gli altri servizi del «campo» prevenzionistico, allo scopo di risolvere adeguatamente l'importante problematica del rapporto fra nocività interna alle aziende e riflessi esterni delle loro attività.

L'articolo 9 si occupa dei servizi e presidi multizonali di prevenzione in armonia a

quanto disposto dall'articolo 22 della legge n. 833 del 1978. Tali presidi e servizi sono previsti per bacini di utenza provinciale o per particolari aree che presentino gravi problemi di impatto ambientale.

Obiettivo dell'articolo è quello di promuovere lo sviluppo di tali servizi e presidi in tutto il Paese e farne strumento tecnico e analitico per tutte le istanze istituzionali centrali e periferiche interessate, nonché per i servizi prevenzionistici di base delle unità sanitarie locali.

Gli articoli 10, 11 e 12 trattano delle disposizioni finanziarie e finali; individuano norme per affrontare con urgenza la costruzione ed il consolidamento dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

In tale contesto vengono individuati gli *standards* del personale che dovrà operare in tali servizi.

Viene operata la scelta di provvedere per il prossimo triennio (1990-1992) all'assunzione di 10.000 unità di personale tecnico, di cui 6.000 per i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e 4.000 per i servizi e presidi multizonali di prevenzione, quale prima urgente realizzazione dell'organizzazione prevenzionistica.

Infine le disposizioni finali stabiliscono in 1.500 miliardi la quota vincolata del fondo sanitario nazionale per finanziare l'assunzione del personale e la dotazione delle necessarie attrezzature.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge disciplina l'organizzazione ed i compiti per l'esercizio delle attività istituzionali in materia di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni.

Art. 2.

(Funzioni dello Stato)

1. In materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni, sono di competenza dello Stato le funzioni di cui all'articolo 6, lettere *i*), *m*), *n*) e *p*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché l'organizzazione dei servizi sanitari per le Forze armate ed i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Compete altresì allo Stato la funzione di coordinamento ed indirizzo dell'attività di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni esercitata dalle Regioni e dagli organi centrali del Servizio sanitario nazionale. A tal fine con cadenza triennale il Ministro della sanità emana il piano nazionale per la prevenzione degli infortuni e le malattie professionali, fissando gli obiettivi prioritari di intervento e gli *standards* di valutazione di efficacia ed efficienza.

Art. 3.

(Organi dello Stato)

1. In attuazione dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le funzioni di indirizzo e coordinamento relative all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni di tutti i settori lavorativi, prece-

dentemente esercitate da altri Ministeri, sono svolte dal Ministero della sanità. Ad esso compete altresì la rappresentanza dell'Italia presso gli organismi internazionali nella materia oggetto della presente legge.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero della sanità è istituita la Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale addetto alla divisione per la sicurezza e igiene del lavoro, nonchè il personale di altri Ministeri addetto a strutture e servizi preposti alla materia oggetto della presente legge, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa è trasferito presso la Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali del Ministero della sanità. La commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è soppressa.

3. La Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è preposta all'elaborazione del piano pluriennale di prevenzione, alla redazione della relazione annuale sullo stato degli infortuni e delle malattie professionali, all'individuazione degli indicatori di efficacia ed efficienza dell'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro nonchè all'elaborazione degli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività degli organi centrali dello Stato e delle Regioni.

4. Presso la Direzione generale per l'igiene del lavoro e la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali è istituito l'Osservatorio nazionale per gli infortuni e le malattie professionali preposto alla raccolta ed all'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa. L'Osservatorio nazionale opera in collegamento con gli analoghi osservatori regionali allo scopo di armonizzare la raccolta e l'elaborazione delle informazioni.

Art. 4.

(Organismo di consultazione Stato-Regioni)

1. Presso il Ministero della sanità è istituito il Comitato di consultazione permanente fra lo Stato e le Regioni per l'igiene e la sicurezza del lavoro, presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato. Le Regioni sono rappresentate dai presidenti delle giunte regionali o loro delegati. Al Comitato partecipano altresì:

- a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente;
- b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- c) un rappresentante del Ministero per la protezione civile;
- d) tre rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- e) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità (ISS);
- f) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- g) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Il Comitato effettua con cadenza almeno annuale una consultazione delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative e delle organizzazioni nazionali degli imprenditori.

3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina i componenti del Comitato.

4. Funzione del Comitato è l'espressione di parere relativamente:

- a) alla proposta di piano nazionale di prevenzione e relative articolazioni per settori prioritari di intervento;
- b) alle risorse da destinare all'attività dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e degli organismi istituzionali preposti;
- c) agli indirizzi metodologici dell'attività dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e delle istituzioni preposte;

d) alla relazione annuale sullo stato di salute dei lavoratori.

Art. 5.

(Organizzazione e compiti dell'ISPESL)

1. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), di cui all'articolo 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istituito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale nel settore della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro.

2. L'Istituto è dotato di autonomia funzionale ed operativa e di personalità giuridica.

3. L'Istituto ha compiti specifici di:

- a) ricerca;
- b) normazione tecnica;
- c) informazione e documentazione tecnico-scientifica;
- d) supporto tecnico-scientifico dei servizi e delle strutture del Servizio sanitario nazionale.

4. L'Istituto è articolato in un dipartimento, servizi, uffici e unità operative.

5. Il Governo è delegato ad emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto avente forza di legge volto a disciplinare il profilo amministrativo ed organizzativo dell'Istituto, il suo ordinamento interno ed i suoi organi gestionali, attenendosi ai seguenti criteri:

a) l'organo gestionale dell'Istituto è costituito da un comitato amministrativo composto da non più di sette persone designate dal Consiglio sanitario nazionale, con comprovata esperienza nel settore;

b) all'Istituto vengono assegnate per il suo funzionamento quote finalizzate del fondo sanitario nazionale da determinarsi sulla base di programmi pluriennali comprensivi di previsione di spesa in conto corrente ed in conto capitale.

Art. 6.

(Funzioni regionali)

1. Nell'ambito delle leggi e degli indirizzi dello Stato, alle Regioni sono attribuite le funzioni di legislazione, coordinamento ed indirizzo dell'attività di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro svolte dalle istituzioni locali e dai servizi preposti. Le Regioni esercitano le funzioni amministrative proprie o delegate da norme e leggi dello Stato.

2. Le Regioni emanano, con cadenza triennale, il piano di intervento per l'igiene e la sicurezza del lavoro, che dovrà indicare:

a) gli obiettivi di tutela della salute da realizzare;

b) le scelte prioritarie di intervento dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro in relazione all'intensità e gravità dei rischi presenti sul territorio regionale;

c) i protocolli operativi omogenei di intervento per i comparti produttivi a maggior rischio;

d) gli indicatori di efficacia e di efficienza;

e) i mezzi finanziari necessari.

3. Le Regioni svolgono la loro attività secondo il metodo della più ampia partecipazione democratica, in armonia con le rispettive norme statutarie. A tale scopo garantiscono la partecipazione delle forze sociali interessate, con particolare riferimento alle organizzazioni dei lavoratori, alla predisposizione del piano triennale di prevenzione, nonchè alla verifica periodica dei risultati dell'attività prevenzionistica. In occasione della predisposizione del piano triennale di prevenzione le Regioni provvedono altresì a consultare le istituzioni locali, le università, le organizzazioni degli operatori del Servizio sanitario nazionale e le associazioni sociali interessate.

4. Alle Regioni competono altresì la redazione della relazione annuale sullo stato di salute dei lavoratori nonchè la valutazione di efficacia e di efficienza

dell'attività dei competenti servizi e presidi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

5. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni adottano provvedimenti per l'organizzazione dei propri uffici finalizzati all'elaborazione degli indirizzi e al coordinamento dell'attività prevenzionistica, nonché per l'esercizio delle proprie competenze.

6. Le Regioni istituiscono altresì entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un osservatorio regionale per gli infortuni e le malattie professionali preposto alla raccolta e all'elaborazione delle informazioni sui rischi lavorativi, gli infortuni e le malattie professionali. Allo scopo l'osservatorio regionale utilizza le informazioni dell'Osservatorio nazionale nonché quelle derivanti dal sistema informativo delle unità sanitarie locali, dai Comuni, dalle Provincie e da altri enti ed istituzioni.

Art. 7.

(Competenze comunali)

1. Tutte le competenze amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro non espressamente riservate allo Stato e alle Regioni sono di competenza dei Comuni, che le esercitano tramite i servizi ed i presidi delle unità sanitarie locali in osservanza di quanto contenuto nella presente legge.

2. Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti, in caso di documentato grave pericolo per la incolumità dei lavoratori, nonché per la popolazione e l'ambiente.

3. Il Comune ha la facoltà di adottare nei confronti delle aziende provvedimenti atti a tutelare la salute e la incolumità dei lavoratori e della popolazione, nonché la salubrità dell'ambiente. I competenti servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire alle autorità comunali tutte le informazioni necessarie all'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Art. 8.

(Organizzazione e compiti dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro)

1. In ciascuna unità sanitaria locale è istituito il servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Il servizio di cui al comma 1 esercita in materia le funzioni previste dagli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In tale ambito l'attività relativa alla tutela sanitaria, alla sicurezza, all'educazione alla salute dei lavoratori, nonché le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto della normativa vigente sono esercitate in forma unitaria ed integrata.

3. In ottemperanza all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'esercizio delle funzioni assegnate dovrà essere garantita la partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni.

4. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro in particolare devono:

a) consultare i lavoratori e le loro rappresentanze circa la situazione dei rischi esistenti nell'azienda;

b) portare a conoscenza dei lavoratori e delle loro organizzazioni il piano di intervento aziendale;

c) informare i lavoratori e le loro rappresentanze relativamente alle risultanze delle indagini sanitarie, ambientali e di sicurezza svolte nonché circa i provvedimenti amministrativi adottati;

d) garantire la riservatezza delle informazioni sullo stato di salute dei singoli lavoratori.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni disciplinano l'organizzazione dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali in coerenza con gli *standards* previsti dalla presente legge. Le Regioni individuano altresì le modalità e le procedure tecnico-amministrative relative ai rapporti dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro con gli altri servizi e

presidi multizonali di prevenzione e con i servizi di igiene e sanità pubblica.

Art. 9.

(Servizi e presidi multizonali di prevenzione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni riorganizzano o istituiscono i servizi e presidi multizonali di prevenzione, quali strutture di supporto tecnico operativo e laboratoristico nei settori dell'igiene ambientale, alimentare e del lavoro, della tossicologia industriale e della sicurezza del lavoro.

2. La legge regionale prevede:

a) l'istituzione di un servizio o presidio multizonale di prevenzione per ciascun bacino di utenza provinciale o per area con caratteristiche produttive a particolare impatto ambientale;

b) l'individuazione dell'unità sanitaria locale incaricata di assicurare la gestione del servizio o presidio multizonale di prevenzione;

c) il collegamento operativo fra tali servizi e presidi con l'attività degli altri servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali comprese nel bacino di utenza;

d) le modalità di predisposizione del programma annuale di attività quale risultante dell'integrazione dei programmi di intervento delle unità sanitarie locali del bacino di utenza;

e) le piante organiche dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

3. I servizi ed i presidi multizonali di prevenzione svolgono altresì attività di analisi e accertamento sulla base di programmi definiti dalla Regione nonché a richiesta delle Provincie e dei Ministeri dell'ambiente e della sanità.

4. La Regione effettua la verifica di efficacia e di efficienza dell'attività dei servizi e presidi multizonali di prevenzione in relazione a specifici criteri di valutazione.

Art. 10.

(Personale dei servizi e presidi multizonali di prevenzione)

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge le dotazioni organiche dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali sono stabilite nella misura prevista dall'allegato, che costituisce parte integrante della presente legge.

Art. 11.

(Assunzione di nuovo personale)

1. Al fine di assicurare nel corso del triennio 1990-1992 un adeguato potenziamento dei servizi e presidi di prevenzione, per la copertura delle dotazioni organiche di cui all'articolo 10 viene autorizzata l'assunzione nel triennio 1990-1992 di nuovo personale nella misura di 10.000 unità, di cui 6.000 destinate ai servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e 4.000 ai servizi e presidi multizonali di prevenzione, così ripartite nel triennio:

- a) 5.000 unità nel 1990;
- b) 3.000 unità nel 1991;
- c) 2.000 unità nel 1992.

2. La ripartizione dei suddetti contingenti nelle diverse figure professionali viene determinata con riferimento agli *standards* di cui al citato allegato alla presente legge.

3. Il programma annuale di assunzione viene predisposto da ciascuna Regione sulla base del fabbisogno risultante dalla differenza tra le dotazioni organiche di cui all'articolo 10 e la consistenza effettiva degli organici al 31 dicembre 1989 definita per ciascuna unità sanitaria locale. A tal fine le Regioni provvedono a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero della sanità un quadro riepilogativo delle dotazioni organiche effettive di ciascun

servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro, comunque denominato, nonché di ciascun servizio o presidio multizonale di prevenzione.

Art. 12.

(Finanziamenti)

1. Per l'attivazione e il potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione su tutto il territorio nazionale, per il triennio 1990-1992 è vincolata una quota del fondo sanitario nazionale pari a lire 1.500 miliardi, destinata rispettivamente:

a) per lire 1.000 miliardi al reclutamento del personale, secondo le modalità definite nell'articolo 11;

b) per lire 500 miliardi per l'acquisizione di attrezzature idonee all'adeguamento tecnico-organizzativo dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro e dei servizi e presidi multizonali di prevenzione.

2. A tal fine il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale ed acquisita la documentazione predisposta dalle Regioni, di cui all'articolo 11, in ordine alle effettive dotazioni organiche al 31 dicembre 1989, provvede a determinare un piano di riparto e di assegnazione articolato per ciascun anno e per ciascuna Regione e Provincia autonoma.

3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 2 vengono determinate le assegnazioni in conto capitale per ciascuna Regione e Provincia autonoma e per ciascun anno, sulla base di appositi parametri di riparto fondati sulla popolazione attiva e sulle caratteristiche territoriali e produttive delle diverse realtà regionali.

ALLEGATO
(articoli 10 e 11)

STANDARDS DI RIFERIMENTO PER LE DOTAZIONI ORGANICHE
DI PERSONALE PER I SERVIZI E I PRESIDÌ DI PREVENZIONE

1. - Servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro

Bacini di utenza	Medici del lavoro	Pers infirm Inf prof Assist san. visit	Tecnici laureati	Tecnici diplomati	Personale amministrativo
1 ^a fascia: fino a 15.000 lavoratori	3	3	2	4	2
2 ^a fascia: da 15.001 a 30.000 lavoratori	4	4	3	5	3
3 ^a fascia: da 30.001 a 50.000 lavoratori	5	5	3	7	3
4 ^a fascia: da 50.001 a 70.000 lavoratori	6	6	4	9	4
5 ^a fascia: da 70.001 a 100.000 lavoratori	7	7	4	11	4
6 ^a fascia: oltre 100.000 lavoratori	8	8	4	13	4

I tecnici laureati sono prevalentemente ingegneri e chimici.

Possono altresì essere presenti altre figure professionali, quali l'agronomo, in relazione a particolari vocazioni produttive.

2. - Servizi o presidi multizonali di prevenzione

Bacini di utenza	Laureati	Diplomati	Altri	Personale amministrativo
Fino a 300.000 abitanti	20	43	11	13
Da 300.001 a 500.000 abitanti ...	27	51	13	14
Da 500.001 a 800.000 abitanti ...	30	54	13	17
Da 800.001 a 1.500.000 abitanti ...	38	74	15	18

Tra il personale laureato devono essere presenti: biologi, chimici, fisici, ingegneri e medici. Possono essere presenti altre figure tecniche in relazione alle particolarità ambientali e produttive.

Il rapporto tra operatori tecnici laureati e non laureati va compreso tra 1:2 e 1:4.

I suddetti parametri possono essere aumentati fino ad un massimo del 20 per cento in relazione allo sviluppo presso il presidio multizonale di prevenzione di particolari attività specialistiche, per bacini di utenza anche regionale, individuati dalla programmazione regionale.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Piani di sicurezza e obblighi dei committenti nelle costruzioni

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Dopo il manifestarsi della tendenza - comune ai Paesi ad economia avanzata - ad una contrazione del fenomeno infortunistico (fino al 1985), in Italia, negli ultimi anni, si è registrata una vera e propria recrudescenza del fenomeno, significativamente indicata dalla seguente tabella statistica, tratta dal rapporto del CENSIS sulla situazione sociale del Paese (1989):

CASI DI INFORTUNIO E DI MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATI

Gestioni	Casi denunciati			Percentuale			Indice 1985 = 100		
	1986	1987	1988	1986	1987	1988	1986	1987	1988
Industria	792.524	877.067	908.887	77,6	78,2	77,9	94,1	104,1	107,9
A) <i>Gestione ordinaria</i> .	772.394	854.043	883.521	75,6	76,2	75,8	94,4	104,4	108,0
Infortunati	728.525	804.484	824.498	71,3	71,7	70,7	94,7	104,6	107,2
Malattie profess. ...	36.244	40.990	50.063	3,5	3,7	4,3	90,5	102,4	125,0
Silicosi e asbestosi	7.625	8.569	8.960	0,7	0,8	0,8	87,1	97,8	102,3
B) <i>Gest. dip. Stato</i>	17.728	20.719	22.780	1,7	1,8	2,0	81,6	95,4	104,9
C) <i>Altre gestioni</i>	2.402	2.305	2.586	0,2	0,2	0,2	103,6	99,4	111,5
Agricoltura	229.117	244.317	257.110	22,4	21,8	22,1	104,0	110,9	116,7
Infortunati	225.747	240.497	253.422	22,1	21,4	21,7	104,0	110,8	116,8
Malattie profess. ...	3.370	3.820	3.688	0,3	0,3	0,3	102,0	115,7	111,7
In complesso	1.021.641	1.121.384	1.165.997	100,0	100,0	100,0	96,1	105,5	109,7

Fonte: elaborazione CENSIS su dati INAIL - Bilancio consuntivo 1988 (in corso di pubblicazione).

Pertanto, numerosi e preoccupanti segnali invitano ad una più decisa ed orientata politica della sicurezza e della prevenzione. Ci si riferisce alla presunta «incomprimibilità» degli infortuni più gravi e all'elevatissimo rischio di infortunio che si registra in alcuni settori, segnatamente in quello delle costruzioni, in cui si concentrano ogni anno quasi il 30 per cento degli infortuni mortali ed il 27 per cento delle inabilità permanenti registrati sul territorio nazionale.

Le cause principali di questo terribile primato sono riassumibili nella elevata rischiosità degli ambienti di lavoro (cantieri non confinati) e delle lavorazioni (scavi, trasporti di materiali pesanti, eccetera); nella diffusione del regime di appalti e subappalti; nei ritardi culturali, in tema di prevenzione, che caratterizzano il settore in questione.

2. Riguardo a questa peculiare casistica di fonti di rischio, la vigente normativa si presenta carente e inadeguata.

Infatti, i decreti antinfortunistici e di igiene (in particolare i decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, 7 gennaio 1956, n. 164 e 19 marzo 1956, n. 303) impongono precise misure e cautele di sicurezza per ambienti e macchinari, ma nulla stabiliscono al fine di prevenire i pericoli legati a condizioni di lavoro altamente dinamiche e caratterizzate dalla compresenza di più imprese impegnate contemporaneamente in uno stesso luogo.

3. Il presente disegno di legge, che si compone di 13 articoli e trova applicazione per tutti i lavori delle costruzioni, intende colmare le cennate lacune. A tal fine, introduce innovativamente alcuni obblighi relativi sia alla pianificazione delle attività di prevenzione degli infortuni, sia al coordinamento dei lavori dati in appalto.

In particolare:

l'articolo 2 persegue l'obiettivo di agevolare l'attività di vigilanza amministrativa da parte degli enti preposti;

l'articolo 3 stabilisce l'obbligo di programmare le attività di lavoro in modo tale da perseguire gli obiettivi produttivi senza causare danni all'integrità psicofisica dei lavoratori. A tal fine, i piani di igiene e sicurezza dovranno analizzare in maniera dettagliata i processi di produzione e le modalità di lavoro per definire i rischi prevedibili e stabilire le necessarie misure di prevenzione e di protezione;

in relazione al regime dell'appalto, gli articoli 6, 7 e 9 introducono nuovi obblighi specifici in capo agli imprenditori committenti, con l'obiettivo di rafforzarne la funzione di intervento sugli appaltatori in chiave prevenzionistica, pur salvaguardando la normale autonomia di questi ultimi, dovuta alla natura tipica del contratto di appalto (articoli 1660 e seguenti del codice civile).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Attività soggette)

1. La presente legge si applica ai lavori di:

a) costruzione e genio civile, quali scavo, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro;

b) montaggio e smontaggio di edifici e strutture prefabbricate.

Art. 2.

(Comunicazione dell'inizio dei lavori)

1. L'imprenditore, o chi per esso, è tenuto a dare comunicazione dell'inizio dei lavori o dell'apertura del cantiere ai servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro territorialmente competenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta pervenire a detti uffici entro le ventiquattro ore successive all'inizio dei lavori e deve contenere le seguenti notizie:

a) nome o ragione sociale dell'imprenditore o del committente; indirizzo del cantiere;

b) natura dei lavori; data di inizio; durata presunta;

c) nome del direttore del cantiere e dell'assistente ai lavori;

d) numero e ragione sociale delle diverse imprese eventualmente coinvolte nei lavori con contratto di appalto o subappalto;

e) numero totale dei lavoratori presenti nel cantiere.

Art. 3.

(Piano di sicurezza e igiene)

1. L'imprenditore, o chi per esso, ha l'obbligo di elaborare in forma scritta, e prima dell'inizio dei lavori, un piano dettagliato di prevenzione degli infortuni e di igiene per ognuna delle fasi di esecuzione dei lavori. Tale piano deve prevedere l'attuazione delle vigenti norme di legge e di tutte le misure necessarie a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

Art. 4.

(Reperibilità del piano)

1. L'imprenditore, i dirigenti e i preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti a far sì che il piano di cui all'articolo 3 sia sempre reperibile presso il cantiere in cui vengono eseguiti i lavori.

Art. 5.

(Vigilanza)

1. L'imprenditore, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono disporre ed esigere che i lavoratori osservino, oltre alle vigenti norme di prevenzione degli infortuni e di igiene, anche le misure di prevenzione e protezione stabilite dal piano di prevenzione degli infortuni e di igiene.

Art. 6.

(Attività degli imprenditori committenti per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro)

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a verificare l'idoneità tecnico-

professionale delle imprese appaltatrici, o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto o con contratto d'opera.

Art. 7.

(Piano generale di coordinamento)

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a predisporre in forma scritta un piano generale di coordinamento per la sicurezza, quando abbia affidato in appalto a più di una impresa lavori da compiersi in uno stesso luogo.

2. L'elaborazione del piano generale di coordinamento di cui al comma 1 può essere delegata ad una delle imprese appaltatrici. La delega deve risultare da atto scritto.

Art. 8.

(Caratteristiche del piano)

1. Il piano generale di coordinamento deve contenere disposizioni particolari riguardanti gli ambienti, le vie di percorso, le opere provvisorie, gli impianti tecnici, i servizi e quant'altro necessario ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Art. 9.

(Obbligo di vigilanza)

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a disporre, esigere e vigilare che le imprese appaltatrici o i singoli lavoratori autonomi rispettino le misure di sicurezza stabilite nel piano generale di coordinamento e quelle comunque esistenti nell'ambiente interessato dai lavori dell'appalto o del contratto d'opera. Tale obbligo non si estende ai rischi propri dei singoli lavori.

2. La vigilanza può essere delegata ad una delle imprese appaltatrici. La delega deve risultare da atto scritto.

Art. 10.

(Obbligo di informazioni)

1. Il committente, o chi per esso, è tenuto a fornire agli appaltatori o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni su:

a) i rischi specifici e le corrispondenti misure di prevenzione esistenti nell'ambiente interessato dai lavori dell'appalto o del contratto d'opera;

b) il piano generale di coordinamento per la sicurezza.

Art. 11.

(Concessioni in uso di macchinari)

1. Qualora il committente conceda in uso macchine, attrezzi o infrastrutture di sua proprietà alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, queste macchine, attrezzi o infrastrutture devono essere munite dei dispositivi di sicurezza previsti dalle vigenti leggi.

Art. 12.

(Contravvenzioni commesse dagli imprenditori)

1. L'inosservanza da parte dell'imprenditore delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000.

2. L'inosservanza da parte dell'imprenditore delle disposizioni contenute negli articoli 4, 7, 9, 10 e 11 è punita con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

- Art. 13.

(Contravvenzioni commesse dai dirigenti)

1. L'inosservanza da parte dei dirigenti delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000.

2. L'inosservanza da parte dei dirigenti delle disposizioni contenute nell'articolo 4 è punita con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000.

Art. 14.

(Contravvenzioni commesse dai preposti)

1. L'inosservanza da parte dei preposti delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000.

2. L'inosservanza da parte dei preposti delle disposizioni contenute nell'articolo 4 è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Sicurezza ed igiene del lavoro in ambito portuale e nella cantieristica navale

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il terribile incidente di Ravenna, con i suoi tredici morti durante il lavoro di riparazione della «Elisabetta Montanari», ha rappresentato la spia clamorosa della realtà infortunistica complessiva del Paese. Da tale episodio, come noto, è nata la decisione del Senato di istituire la commissione di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende.

Ma l'incidente di Ravenna ha messo in luce una specifica situazione di rischio nelle attività lavorative che si svolgono in ambito portuale e nella cantieristica navale.

In tali situazioni infatti oltre alle problematiche esistenti in tutti gli altri luoghi di lavoro ne esistono alcune di carattere assai particolare. Fra di esse spiccano quelle

relative alla presenza di una molteplicità di aziende impegnate nello svolgimento di alcune attività che spesso si svolgono in spazi ristretti.

Ma certamente l'aspetto più peculiare è quello relativo alla molteplicità delle autorità che a diverso titolo sono deputate ad esercitare attività di direzione e controllo.

A tale molteplicità di organismi pubblici che interagiscono negli ambiti portuali purtroppo non corrisponde, soprattutto nella concreta fase operativa, la necessaria, chiarezza di ruoli e compiti.

Soprattutto, questa situazione ha determinato, una inadeguata azione di prevenzione e controllo per l'igiene e la sicurezza del lavoro.

A ciò occorre aggiungere l'inadeguatezza della normativa prevenzionistica specificare. E questo perchè il nostro paese non ha provveduto a dare attuazione a fondamentali norme contenute nelle convenzioni internazionali.

Il riferimento è soprattutto alla convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 152 del 25 giugno 1979 che l'Italia non risulta ancora notificato, benchè sin dal 1984 il Parlamento (con la legge 19 novembre 1984, n. 862) avesse concesso la necessaria autorizzazione, accompagnandola anzi con una delega legislativa per l'emanazione di norme di attuazione.

2. Anzitutto il presente disegno di legge si preoccupa di definire il complesso delle attività che si svolgono in ambiti portuali allo scopo di estendere ad esse la normativa relativa alla sicurezza del lavoro. Non è questione secondaria se si tiene presente la richiamata diversità di organismi operanti in ambito portuale, ciascuno dei quali portatore di «vocazioni» e «culture» diverse. Ciò finisce spesso per determinare una non sufficiente attenzione ai rischi che corrono i lavoratori che svolgono particolari attività.

Al complesso delle attività individuate viene estesa l'applicazione delle norme per l'igiene e sicurezza vigenti per il complesso dei settori produttivi. Tale previsione, contenuta nell'articolo 2, si propone di sanare una anomalia della attuale legislazione difficilmente comprensibile.

3. Relativamente alla confusione ora esistente circa le autorità deputate al controllo e alla prevenzione della salute dei lavoratori, il presente disegno di legge (articolo 3) individua con chiarezza che tali competenze devono essere svolte dai servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali, in analogia a quanto avviene per tutti gli altri settori lavorativi.

Ciò nella riaffermazione delle competenze specifiche delle altre autorità, in primo luogo di quelle marittime, che però non attengono all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

Viene altresì risolto il problema fondamentale del coordinamento delle diverse autorità che operano in ambito portuale con la istituzione di un apposito comitato per l'igiene e la sicurezza del lavoro.

Coerentemente a quanto stabilito nella legge n. 833 del 1978, si attribuisce alle regioni il compito di individuare la unità sanitaria locale deputata a coordinare e presiedere il citato comitato.

4. Anche per quanto riguarda i lavori da effettuare, alle aziende operanti in ambito portuale viene richiesto uno specifico piano di lavoro contenente precise informazioni circa la descrizione dei lavori da svolgere, la organizzazione degli stessi e le misure di prevenzione da mettere in atto (articolo 5).

Viene altresì evidenziata l'esigenza di un adeguato coordinamento fra le diverse aziende incaricate di svolgere contemporaneamente più lavori fra loro interconnessi (articolo 6). In proposito si individua un preciso obbligo dei committenti.

5. Allo scopo di sanare la grave carenza di specifica normativa che si è richiamata il Governo viene delegato (articolo 7) ad emanare uno o più decreti legislativi per la concreta ricezione della normativa internazionale relativa alla igiene e sicurezza lavorativa.

Il presente disegno di legge detta infine (articolo 8) disposizioni circa l'attività di indirizzo e coordinamento, coerenti con l'esigenza - sottolineata dalla relazione conclusiva della commissione d'inchiesta (*Doc. XXII-bis*, n. 2) e dal disegno di legge (atto Senato n. 2155) concernente «organizzazione e compiti per la prevenzione e sicurezza del lavoro» - di identificare nell'Amministrazione sanitaria e nelle Regioni le autorità responsabili in questa materia.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

(Definizione)

1. Oggetto della presente legge è l'adeguamento della normativa alla sicurezza ed all'igiene del lavoro nelle attività di tipo industriale per l'allestimento, la riparazione, la ristrutturazione, la manutenzione e la demolizione di navi ed in quelle di tipo commerciale che si svolgono in ambito portuale per il carico, lo scarico, il trasbordo e l'immagazzinamento, nonché le attività ad essa afferenti.

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. Ai fini della sicurezza ed igiene del lavoro nelle attività di cui all'articolo 1 si applicano le norme della vigente legislazione in materia nonché le integrazioni previste dalla presente legge.

Art. 3.

(Autorità competenti)

1. Le competenze amministrative in materia di sicurezza e di igiene del lavoro concernenti le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate dai Servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali.

2. Restano ferme le competenze proprie delle capitanerie di porto e delle autorità portuali in merito alla sicurezza della navigazione e dei luoghi demaniali, quelle del comando dei vigili del fuoco ai fini dell'osservanza delle misure di prevenzione degli incendi, quelle dell'ispettorato del lavoro relativamente al rispetto della disci-

plina generale del lavoro e quelle dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) in materia di omologazioni.

Art. 4.

(Coordinamento)

1. Le autorità di cui al precedente articolo 3 svolgono i propri interventi in modo coordinato e provvedono alla reciproca informazione preventiva.

2. A tale scopo in ogni compartimento marittimo è istituito il Comitato per l'igiene e la sicurezza in ambito portuale.

3. Le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individuano la unità sanitaria locale, un rappresentante della quale sarà incaricato di presiedere il Comitato di cui al precedente comma 2.

4. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Comitato di cui al comma 2 provvede all'informazione e alla consultazione delle rappresentanze dei lavori e dei datori di lavoro.

Art. 5.

(Piano di lavoro e di prevenzione)

1. I datori di lavoro sono obbligati a predisporre il piano di lavoro e di prevenzione. Tale piano deve contenere:

a) la descrizione dei lavori, delle condizioni ambientali e di agibilità dei luoghi;

b) l'individuazione delle fasi, delle sequenze di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate;

c) la localizzazione ed il numero dei lavoratori per ogni fase e per ogni ambiente di lavoro;

d) la descrizione delle misure di igiene e sicurezza per le diverse fasi di lavorazioni con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali sia prevedibile la presenza di materie e prodotti infiammabili, esplosivi, corrosivi, radioattivi, tossici ed infettanti;

e) l'indicazione dei dirigenti e dei preposti alla sicurezza.

2. I piani di lavoro e di prevenzione devono essere tenuti presso il luogo di lavoro a disposizione delle autorità di vigilanza presso il luogo di lavoro.

Art. 6.

(Informazione e coordinamento)

1. I datori di lavoro devono portare a conoscenza dei lavoratori, in forme adeguate, i rischi specifici, le misure di igiene e sicurezza nonché le eventuali misure di emergenza e le vie di sfollamento.

2. Allo scopo di evitare rischi derivanti dall'interferenza tra più lavori contemporanei è fatto obbligo al committente di assicurare la compatibilità dei piani di lavoro e di prevenzione delle diverse aziende appaltatrici.

Art. 7.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della Sanità, entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per stabilire norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro in ambito portuale, assumendo come principi e criteri direttivi il contenuto della convenzione n. 152 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) del 25 giugno 1979, di cui alla legge 19 novembre 1984, n. 862, nonché i principi stabiliti nella presente legge.

Art. 8.

(Attività di indirizzo e coordinamento)

1. Il Ministro della Sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome, allo scopo di assicurare procedure e modalità di intervento omogenee su tutto il

territorio nazionale, provvede alla emanazione di regolamenti e di atti di indirizzo e coordinamento relativi all'igiene e alla sicurezza del lavoro nella materia oggetto della presente legge.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro che contravviene all'obbligo di predisporre il piano di lavoro e di prevenzione, nonchè di informare i lavoratori circa i rischi specifici e le misure di igiene e sicurezza, è punito con l'ammenda da 2 a 5 milioni.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Igiene e sicurezza del lavoro agricolo

ONOREVOLI SENATORI. - L'attività lavorativa in agricoltura ha proprie caratteristiche peculiari che la differenziano notevolmente da altri settori.

Sinteticamente possiamo individuare dette caratteristiche così:

forte presenza nel settore di aziende condotte direttamente, senza ricorrere alle mani d'opera dipendente ma usufruendo dell'ausilio dei familiari;

crescente presenza di aziende condotte *part-time*;

crescente presenza di aziende artigiane e industriali che lavorano per conto terzi;

elevato numero di aziende agrarie nel territorio e loro parcellizzazione che rende difficile la prevenzione;

lavori condotti in massima parte all'aperto, con esposizione del lavoratore agli agenti atmosferici con conseguenza per la salute (colpi di sole, di calore, reumatologie);

ritmi imposti dai cicli biologici delle colture (e dalle condizioni atmosferiche che li influenzano) oltre che dai cicli biologici delle varie specie animali allevate;

variazioni lavorative nel corso di una giornata, in ambienti di lavoro e con mezzi tecnici usati più disparati;

forte presenza di terreni declivi che condizionano la sicurezza delle macchine impiegate;

predisposizione delle colture alle lavorazioni meccaniche;

elevata età dei lavoratori agricoli, soprattutto autonomi;

forte incidenza degli infortuni fra i lavoratori autonomi.

Il disegno di legge tiene conto di queste caratteristiche e costruisce il progetto sulle seguenti basi:

1) necessità che per ciascuno dei mezzi tecnici impiegati in agricoltura (meccanici, chimici ed elettrici) il Ministro della sanità emani le norme di sicurezza per decreto (articoli 15, 19, 24, 30, 31 e 40);

2) conseguente attivazione dell'istituto dell'omologazione, facendo in modo che quanto già è attivato per certi fini (come è oggi per le macchine agricole autorizzate alla circolazione per strada) venga coordinato con gli organi tecnici del Ministero della sanità per le specifiche inerenti la sicurezza del lavoro (articoli 22 e 23);

3) per gli ambienti chiusi occorre l'esame preventivo del progetto in sede di espressione dei pareri sui nuovi insediamenti, ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e dell'articolo 20, primo comma, lettera f) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (articolo 14);

4) le norme di prevenzione devono valere per tutte le aziende, comunque condotte (articoli 1 e 2);

5) i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali vanno dotati di esperti del settore (articoli 7, 8, 9, 10 e 11);

6) i costruttori di mezzi tecnici sia meccanici che chimici devono tener conto anche della prevenzione (articoli 25, 26 e 42);

7) l'istituzione dei controlli sanitari per tutti i lavoratori agricoli (articoli 44, 45 e 46);

8) adeguamento dei servizi delle unità sanitarie locali alle esigenze della prevenzione in agricoltura (articoli 7, 8, 9, 10, 11 e 47).

Il disegno di legge recupera e mantiene tutto quello che di utile e valido ai fini della prevenzione vi è nel decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Per ottenere risultati positivi occorre agire anche su altri settori quali:

il rifinanziamento della legge n. 752 del 1986, in ordine alla innovazione della meccanizzazione agricola;

la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968, per adeguarlo al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1988;

la piena attuazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

Così interagendo, le vecchie disposizioni normative con le modifiche ed il rifinanziamento di altre leggi e con la proposta formulata, possono veramente sortire effetti positivi per la salute e la incolumità di tutti i lavoratori agricoli.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Capo I****CAMPO DI APPLICAZIONE****Art. 1.**

1. Le norme contenute nella presente legge hanno lo scopo di prevenire gli infortuni e le malattie professionali per coloro che - a qualsiasi titolo - esercitano l'attività lavorativa nel comparto agricolo, forestale e zootecnico.

Art. 2.

1. Le norme contenute nella presente legge si applicano:

a) alle aziende agrarie:

1) condotte con salariati (fissi o avventizi);

2) condotte direttamente dal proprietario, anche con l'ausilio dei familiari;

3) condotte in base a contratti di affitto, mezzadria, colonia parziaria, o altri contratti agrari;

b) alle aziende forestali - pubbliche o private - comunque condotte;

c) alle aziende zootecniche, anche se prive di terreno agrario;

d) alle aziende che esercitano la prima trasformazione dei prodotti agrari;

e) alle aziende agro-meccaniche che lavorano per conto terzi;

f) alle aziende - di qualsiasi tipo - condotte in forma associata e cooperativa.

Art. 3.

1. Le norme contenute nella presente legge si prefiggono lo scopo di tutelare:

a) i lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private;

b) i lavoratori autonomi, quali i coltivatori diretti, gli affittuari, i coloni ed i mezzadri, gli artigiani che lavorano per conto terzi.

Art. 4.

1. Tutte le tipologie di aziende indicate all'articolo 2 in seguito saranno sempre indicate con il termine generico di «aziende agrarie».

2. Le differenti categorie di lavoratori indicate all'articolo 3 in seguito saranno indicate con il termine di «lavoratori».

Capo II

OBBLIGHI E DOVERI

Art. 5.

1. Per prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori, i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i costruttori dei mezzi tecnici per l'agricoltura ed i commercianti e rivenditori degli stessi, devono rispettare gli obblighi indicati dagli articoli 4, 5 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 6.

1. Tutti i lavoratori hanno l'obbligo di rispettare gli obblighi indicati nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Capo III

STRUMENTI PER LA VIGILANZA

Art. 7.

1. La vigilanza sulla osservanza delle norme contenute nella presente legge compete alle unità sanitarie locali che la esercitano tramite i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro.

2. Nell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è inserita, al ruolo professionale, la tabella *D-bis*, con il profilo professionale: «Agronomi», articolata sulle posizioni funzionali: «1) agronomo coordinatore; 2) agronomo».

3. Per l'accesso al rapporto d'impiego con le unità sanitarie locali, nel profilo professionale di cui al comma 2, sono considerati titoli idonei i seguenti diplomi di laurea: scienze agrarie, scienze forestali, scienze della preparazione alimentare, scienze della produzione animale.

4. Ai fini del rapporto d'impiego con le unità sanitarie locali, in riferimento al ruolo sanitario, tabella M - personale di vigilanza e ispezione - sono considerati titoli idonei i diplomi di perito agrario e di agrotecnico.

Art. 8.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nell'espletamento della loro opera, si avvalgono del supporto tecnico dei servizi e presidi multinazionali di prevenzione, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

2. Alle prestazioni di supporto dell'ISPESL e dell'ISS (come quelle eventuali del CNR, dell'ENEA e di istituti universitari) i servizi delle USL accedono tramite gli Assessorati alla sanità delle Regioni.

Art. 9.

1. Per attivare particolari piani di prevenzione nel settore agricolo, forestale e zoo-

tecnico i servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro collaborano con i servizi di igiene pubblica e del territorio e veterinari.

Art. 10.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro hanno accesso ai dati utili per le attività di prevenzione in possesso delle associazioni degli allevatori, degli enti economici agricoli, degli ispettorati all'agricoltura, dei servizi di igiene pubblica e del territorio e veterinari, del servizio contributi agricoli unificati (SCAU) nonché di ogni altro ufficio o ente pubblico.

Art. 11.

1. Per il raggiungimento degli scopi indicati all'articolo 1, il personale sanitario e tecnico dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro effettua ispezioni, svolge indagini conoscitive, inchieste sugli infortuni, attività formativa, informativa ed educativa.

TITOLO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I

AMBIENTI DI LAVORO

Art. 12.

1. Gli ambienti in cui viene svolta l'attività agricola, forestale e zootecnica si suddividono in:

- a) ambienti chiusi o confinati;
- b) aree aperte.

2. Gli ambienti di lavoro indicati alla lettera a) sono: cantine; frantoi, caseifici, mattatoi aziendali ed impianti per la lavorazione delle carni; molini aziendali ed altri locali per la preparazione dei mangimi; impianti di essiccamento o di maturazione

della frutta; essiccatoi per cereali e foraggi; celle frigorifere; sili; impianti per la selezione delle sementi; impianti per la disidratazione; impianti per la conservazione, selezione e confezionamento degli ortofrutticoli; depositi di sostanze chimiche; depositi di macchine agricole; depositi di carburanti e lubrificanti; magazzini per lo stoccaggio dei prodotti agricoli; officine; falegnamerie, stalle e ricoveri per animali; sale di mungitura, impianti di selezione e confezionamento uova; essiccatoi di polline; serre, *tunnels*; fungaie.

3. Gli ambienti di cui alla lettera *b*) sono costituiti dai terreni coltivati; dalle aree utilizzate a scopi di viabilità interna; dai resedi; dai terreni boscati; dai terreni incolti.

Art. 13.

1. Le disposizioni generali relative agli ambienti confinati sono quelle dettate dal titolo II, capo I, capo II, capo IV, capo V e capo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, nonché dal titolo II (Disposizioni relative alle aziende industriali e commerciali) capo I e capo II, e dal titolo III (Disposizioni relative alle aziende agricole) del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

2. Per l'uso dell'energia elettrica nelle attività indicate alla lettera *a*) dell'articolo 12 si applicano le disposizioni del titolo VII del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Capo III

NORME DI SICUREZZA

Art. 14.

1. Gli ambienti chiusi indicati nel comma 2 dell'articolo 12, prima della loro realizzazione ed in caso di ampliamento o di adattamenti, sono sottoposti a notifica in applicazione dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956

e dell'articolo 20, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. I locali destinati alla prima lavorazione dei prodotti agricoli (vegetali e animali), alla produzione di colture destinate all'alimentazione, all'allevamento di specie animali, alla trasformazione dei prodotti di origine animale e vegetale, allo stoccaggio e conservazione di derrate, devono possedere l'autorizzazione sanitaria preventiva.

3. Quando in detti locali sono detenute sostanze comburenti, combustibili o esplosive o quando nel ciclo lavorativo possono svilupparsi sostanze con dette caratteristiche occorre il nulla osta preventivo per la prevenzione degli incendi.

Art. 15.

1. Il Ministro della sanità - sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL - stabilisce con appositi decreti i limiti massimi di accettabilità di concentrazione ed i valori limite di tolleranza dei diversi contaminanti (polveri, *aerosol* e nebbie) che si possono sviluppare negli impianti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 per le lavorazioni ivi effettuate e le sostanze tossiche e nocive impiegate o prodotte nei cicli produttivi.

Art. 16.

1. La sicurezza degli ambienti indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 si consegue realizzando:

a) sesti di impianto adatti alle lavorazioni meccaniche da eseguire ed alle macchine ivi impiegate;

b) sistemazione idraulica dei terreni;

c) capezzagne che consentano un sicuro movimento dei mezzi meccanici da conseguire anche con l'eliminazione di ostacoli e ingombri.

2. Ai conduttori di aziende agrarie ed ai titolari di aziende che lavorano per conto terzi è fatto obbligo di rispettare quanto disposto nel comma 1.

TITOLO III

NORME GENERALI DI PROTEZIONE
DI MACCHINE, IMPIANTI E ATTREZZI

Capo I

DISPOSIZIONI

RELATIVE ALLE MACCHINE AGRICOLE E FORESTALI

Art. 17.

1. Per macchine agricole e forestali si intendono quelle:

- a) generatrici di potenza che può venire trasmessa anche a macchine operatrici (a fermo od in movimento);
- b) per i lavori del terreno (iniziali; dirompenti; per la preparazione del letto di semina; per i lavori colturali);
- c) per la concimazione;
- d) per la semina e il trapianto;
- e) per l'irrigazione;
- f) per la distribuzione dei fitofarmaci e la manutenzione delle piante;
- g) per la raccolta dei prodotti (foraggi; cereali, ortaggi, tuberi e radici, produzioni arboree, piante da fibra tessile), anche semoventi;
- h) forestali;
- i) per il trasporto;
- l) per la trebbiatura.

Art. 18.

1. Tutte le macchine agricole e forestali generatrici di potenza, trasmessa - da fermo od in movimento - a macchine operatrici, e le macchine semoventi, devono essere provviste di protezione di sicurezza in relazione ai rischi connessi:

- a) alla sicurezza dell'operatore, relativamente alla stabilità del mezzo;
- b) alla trasmissione del moto, sia da fermo che in movimento;
- c) alla modalità di attacco degli attrezzi, trainati o portati;

- d) alla realizzazione dei circuiti oleodinamici;
- e) alla realizzazione dei circuiti elettrici;
- f) al posizionamento degli scarichi dei motori.

Art. 19.

1. Le macchine di cui all'articolo 18 devono essere realizzate e mantenute in modo tale da:

- a) contenere la rumorosità entro il limite di 85 decibel, misurata all'orecchio del conducente;
- b) eliminare o ridurre le vibrazioni ai valori che il Ministro della sanità stabilirà con apposito decreto, dopo aver sentito l'Istituto superiore di sanità e l'ISPESL;
- c) eliminare o trattenere con idonei mezzi la polverosità di origine minerale, microbiologica e chimica;
- d) proteggere l'operatore dall'irradiazione termico dei motori endotermici.

Capo II

MACCHINE OPERATRICI VARIE

Art. 20.

1. Le macchine impiegate nel centro aziendale e negli ambienti confinati indicati alla lettera a) dell'articolo 12 sono quelle:

- a) per l'essiccazione dei cereali, dei foraggi e della frutta;
- b) per la selezione delle sementi;
- c) per la trinciatura dei foraggi e dei tuberi;
- d) per la preparazione dei mangimi;
- e) per i lavori di stalla, per la mungitura e la refrigerazione del latte;
- f) per le lavorazioni enologiche;
- g) per le lavorazioni delle olive ed il confezionamento dell'olio;
- h) per la lavorazione del latte e derivati;
- i) per la lavorazione delle carni;
- l) per la lavorazione, confezionamento e trasformazione degli ortofrutticoli.

Art. 21.

1. Le macchine di officina e di falegnameria delle aziende agrarie devono rispondere ai requisiti di sicurezza stabiliti nel titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Capo III

OMOLOGAZIONE DI SICUREZZA

Art. 22.

1. Gli *standards* di sicurezza e le relative specifiche tecniche per le macchine indicate agli articoli 17 e 20 e per i dispositivi di sicurezza da applicare su di esse sono stabiliti dal Comitato europeo di normalizzazione. Quando ciò non si verifica vi provvederà l'ISPESL.

Art. 23.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati gli istituti pubblici che, in sede nazionale, provvedono all'omologazione di sicurezza della macchine indicate agli articoli 17 e 20.

2. L'omologazione sarà comprovata da apposita targhetta fissata sulla macchina (o parte di essa) e sul dispositivo di sicurezza, oltre che da certificato che sarà consegnato all'acquirente, che lo terrà a disposizione degli organi di vigilanza.

3. Quando l'omologazione di sicurezza è demandata al Ministero dei trasporti, questi vi provvederà sentito l'ISPESL.

Art. 24.

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono appro-

vate le specifiche tecniche per le seguenti macchine:

- a) mietitrebbiatrici;
- b) falcia-trincia-caricatrici;
- c) presse-raccogliatrici.

Capo IV

OBBLIGHI DEI COSTRUTTORI, DEGLI IMPORTATORI E DEI COMMERCianti

Art. 25.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate la costruzione, il commercio, la vendita, il noleggio, la concessione in uso, la utilizzazione di macchine, parti di macchine, attrezzature, impianti che non siano rispondenti alle norme previste dalla presente legge o che abbiano subito modifiche contrastanti con le norme di sicurezza.

Art. 26.

1. Le ditte produttrici e importatrici delle macchine indicate agli articoli 17 e 20 sono tenute a fornire all'acquirente un libretto di manutenzione ed uso nel quale siano ben evidenziate le misure di sicurezza adottate, i consigli per una corretta manutenzione, i rischi che l'utilizzatore corre con la loro rimozione.

2. Ai soggetti indicati al comma 1 ed ai commercianti è fatto divieto di reclamizzare - tramite immagini - le macchine o le parti di macchine e gli impianti privi delle misure di sicurezza.

3. È fatto obbligo ai costruttori e importatori di realizzare audiovisivi didattici che illustrino il corretto impiego, la necessaria manutenzione, i rischi ed i mezzi per prevenirli.

4. Gli utilizzatori delle macchine e degli impianti di cui al capo I, capo II e capo III del presente titolo non devono rimuovere durante il lavoro i dispositivi di sicurezza imposti dalle norme di omologazione.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO III

Art. 27.

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente titolo si fa riferimento alle norme previste dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955.

Art. 28.

1. Appositi regolamenti emanati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità favoriscono:

a) il rinnovo delle macchine, con la rottamazione di quelle vecchie;

b) l'introduzione, nel settore della tecnologia di sicurezza. I contributi assegnati in conto interessi dallo Stato e dalle Regioni per l'acquisto di macchine agricole ed impianti possono essere erogati solo quando vengono rispettate le norme di sicurezza.

Art. 29.

1. Tutti i mezzi meccanici attualmente in esercizio dovranno adottare i sistemi e le modalità di sicurezza di cui alla presente legge entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della stessa.

2. Le imprese costruttrici di tali mezzi sono, in ogni caso, tenute ad effettuare gli interventi necessari per modificare i mezzi da loro venduti ai sensi del comma 1. Qualora tali imprese non siano più esistenti, gli utenti dei mezzi sono tenuti a provvedere direttamente.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità emanerà apposite direttive per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1. A tale

scopo l'ISPESL individua le necessarie specifiche tecniche, anche ai fini dell'omologazione di componenti di impianti e di macchinari e di quant'altro necessario.

TITOLO IV AGENTI NOCIVI

Capo I SOSTANZE CHIMICHE

Art. 30.

1. È prescritto un impiego corretto ai fini di prevenzione delle sostanze chimiche impiegate in agricoltura, nella prima lavorazione dei prodotti e nella zootecnia, ed in particolare delle sostanze chimiche:

- a) di supporto alle colture;
- b) di difesa delle colture;
- c) detergenti e disinfettanti;
- d) di impiego zootecnico e veterinario.

Art. 31.

1. Tutte le sostanze chimiche indicate nell'articolo 30 ai fini della loro commercializzazione e vendita e del loro impiego devono essere sottoposte a provvedimento di registrazione presso il Ministero della sanità.

2. Il successivo decreto di registrazione deve riportare le caratteristiche tossicologiche - a breve ed a lungo termine - e le misure preventive da mettere in atto per prevenire danni ai lavoratori esposti.

Art. 32.

1. Il Ministero della sanità per i prodotti classificati come «molto tossici», «tossici» e «nocivi» stabilisce i «tempi di rientro», cioè il periodo che deve intercorrere fra la distribuzione di una sostanza chimica su di

una coltura e gli interventi agronomici sulla stessa. Per la stessa sostanza vengono stabiliti «tempi di agibilità», cioè il periodo che deve intercorrere fra un trattamento e l'agibilità del territorio trattato.

Art. 33.

1. La movimentazione dei presidi sanitari - dall'acquisto e immagazzinamento, fino alla distribuzione - deve essere registrata - a cura del titolare dell'azienda - sulle schede previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, e secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto.

Art. 34.

1. Le sostanze chimiche impiegate in agricoltura, devono essere conservate in appositi locali.

2. Le sostanze classificate «molto tossiche», «tossiche» e «nocive» devono essere conservate separatamente in locali appositi, od in armadietti o cassette, comunque chiusi a chiave.

3. Tutte le sostanze chimiche non possono essere ammassate in locali ove sono conservati gli alimenti, sia di uso umano che animale. I locali di deposito delle sostanze chimiche devono essere opportunamente segnalati con appositi cartelli di sicurezza.

Art. 35.

1. I criteri per lo stoccaggio di sostanze chimiche devono tener conto, oltre che della loro tossicità così come indicata al comma 2 dell'articolo 34, anche delle caratteristiche di infiammabilità, combustione ed esplosione.

Art. 36.

1. Nella manipolazione ed impiego di sostanze chimiche devono essere attivate

tutte le misure di sicurezza atte ad eliminare o a ridurre il rischio per il lavoratore, e, comunque, vanno rispettate tutte le indicazioni riportate sulle etichette e sui fogli illustrativi che accompagnano i prodotti.

2. I lavoratori devono far uso dei mezzi individuali di protezione di cui al capo IV del presente titolo.

Capo II

POLVERI VEGETALI E MINERALI

Art. 37.

1. Quando durante le lavorazioni, sia in ambienti chiusi che nelle aree aperte, si sviluppano polveri di origine vegetale e minerale, devono essere messi in atto gli accorgimenti per eliminarle. Quando non è possibile eliminarle del tutto, il lavoratore deve essere provvisto di mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Art. 38.

1. I servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro svolgono indagini ambientali per determinare la misura e la concentrazione delle polveri negli ambienti indicati al precedente articolo 37 e per ricercare l'eventuale presenza di micotossine e di acari.

Capo III

AMBIENTI INQUINATI

Art. 39.

1. Per i lavori in ambienti inquinati da agenti nocivi, o sospetti di inquinamento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956.

Capo IV

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

Art. 40.

1. Per mezzi protettivi si intendono:

a) indumenti, quali tute a due pezzi, guanti, stivali, cappelli e cappucci con copricollo;

b) protezioni delle vie respiratorie, quali semi-maschere, maschere a facciale intero, caschi protettivi;

c) filtri per polveri, per *aerosol*, gas e nebbie, misti;

d) protezioni applicate su mezzi meccanici semoventi.

Art. 41.

1. I mezzi di protezione da usare nella lavorazione in cui può esservi presenza di agenti nocivi, devono essere individuali e non possono venir impiegati da più persone.

2. L'ISPESL è incaricato della omologazione di tutti i mezzi individuali di protezione secondo gli *standards* del Comitato europeo di normalizzazione o - quando non esistono - studiati direttamente.

3. L'approvazione omologativa deve essere indicata su ogni parte del mezzo di protezione omologato.

Art. 42.

1. È vietato indossare gli indumenti protettivi per le sostanze chimiche in ambienti diversi da quelli destinati alle lavorazioni nocive o dagli spogliatoi.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI RELATIVE AL TITOLO IV

Art. 43.

1. I datori di lavoro hanno l'obbligo di rendere edotti i lavoratori sui rischi connes-

si all'impiego di sostanze chimiche ed al lavoro in ambienti polverosi o inquinati.

2. I fabbricanti, gli importatori ed i confezionatori di sostanze chimiche devono evidenziare nelle confezioni, o - quando non sia possibile farlo chiaramente - sulle istruzioni che devono accompagnare le confezioni, i rischi cui vanno incontro gli utilizzatori ed i metodi per prevenirli.

TITOLO V

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Art. 44.

1. Si applicano anche alle aziende agrarie le indicazioni del capo IV, del titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, oltre a quelle specifiche del capo unico, titolo III dello stesso decreto.

2. L'acqua per abluzioni deve essere sempre garantita anche nei lavori in campagna.

Art. 45.

1. Per coloro che impiegano sostanze chimiche devono essere messi a disposizione spogliatoi con armadietti a tre scomparti distinti, per contenere gli indumenti personali, gli indumenti normali da lavoro e l'abbigliamento ed i mezzi individuali di protezione.

TITOLO VI

CONTROLLI SANITARI

Art. 46.

1. L'obbligo di visite mediche previste all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956 concerne anche ai lavoratori agricoli.

2. La tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche previste dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, allegata allo stesso decreto, è integrata dalle voci previste nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 47.

1. Le visite mediche di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, relativamente alle lavorazioni di cui all'articolo 46 della presente legge, devono essere integrate da esami specifici mirati ai rischi a cui il lavoratore è esposto.

Art. 48.

1. Tutte le aziende agrarie hanno l'obbligo di tenere il registro degli infortuni già previsto dall'articolo 403 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dal decreto ministeriale 12 settembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 1958, n. 244.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49.

1. Per la parte non innovativa della presente legge si applicano le norme penali previste dal titolo XI del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, con la maggiorazione prevista dall'articolo 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. In caso di violazione delle norme previste dal comma 2 dell'articolo 14 si applicano le sanzioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283.

3. In caso di violazione delle norme previste dall'articolo 33 si applicano le

sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988.

4. In caso di violazione delle norme previste dal comma 3 dell'articolo 34 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge n. 283 del 1962.

5. I conduttori di azienda ed i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 15, 16, 18, 24, 26 comma 4, 32, 33, 34, 35, 36, 41 comma 1, 42, 43, 44 comma 2, 45, 46, 47.

6. Quando nell'azienda è occupata mano d'opera dipendente od equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, le sanzioni di cui al comma 5 sono triplicate.

7. I costruttori, gli importatori, i commercianti ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere sono puniti con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 in caso di violazione delle norme previste dall'articolo 26.

8. I produttori, gli importatori, i confezionatori, i commercianti ed i rivenditori che non ottemperano a quanto indicato all'articolo 31 sono puniti con l'ammenda da lire 3.000.000 e lire 6.000.000.

9. Nei casi di maggiore gravità i contravventori indicati nei commi 7 e 8 sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi.

10. Per tutto quanto non previsto ai commi precedenti, i contravventori alle norme della presente legge saranno puniti con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000.

Art. 50.

1. Le norme indicate nella presente legge entrano in vigore dal 1° gennaio 1991.

TABELLA
(Articolo 46)

Causa del rischio	Lavorazioni o categorie di lavoratori	Periodo visite
Anti-parassitari di qualsiasi tipo	Lavoratori addetti ai trattamenti antiparassitari in agricoltura	Annuale e visita immediata quando il dipendente denunci o presenti segni di intossicazione
Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo	Lavoratori addetti alla guida e all'uso delle macchine agricole	Triennale
Rumore	<i>Id.</i>	<i>Id.</i>
Polveri di fieno, di cereali e miceti	Lavoratori addetti ai silos, alle stalle, alla fienazione	Annuale e visita immediata quando il dipendente denunci o presenti segni di intossicazione

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Sicurezza ed igiene del lavoro nelle cave

ONOREVOLI SENATORI. - L'integrazione al decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 si rende ormai necessaria onde consentire che gli addetti operanti nelle cave usufruiscano di pari opportunità rispetto ai lavoratori dell'industria, relativamente alla prevenzione, all'igiene e alla sicurezza nelle varie fasi di escavazione, coltivazione e prima trasformazione dei materiali che definiscono i vari tipi di cave.

È in questo spirito che all'articolo 8 del disegno di legge si fa un esplicito richiamo all'osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956. Nel contempo, va sottolineato che l'imprenditore e, per esso, il direttore dei

lavori non sono esentati dal tenere in permanente considerazione l'esistenza di altre normative (relative alla sicurezza e all'igiene nei luoghi di lavoro) di più abituale applicazione nei settori e comparti più propriamente dell'industria, ed anche in settori e comparti contigui a quelli delle cave.

Il fatto incontestabile che macchine, attrezzature, impianti impiegati anche in altri settori e comparti produttivi trovino nelle cave applicazioni differenti e si adoperino in condizioni ambientali affatto differenti non può intaccare il concetto che almeno all'obiettivo della massima sicurezza tecnicamente possibile si debba tendere anche in questi luoghi di lavoro.

Non si può concepire, ad esempio, che già nell'immediato non vengano applicati sistematicamente articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 concernenti progetti, scale, impianti elettrici e che non si faccia tesoro sia nella fase di prevenzione attiva che passiva di normative applicate in altri settori o comparti produttivi (ad esempio nell'edilizia) che risultano preziose anche in cave.

* * *

In considerazione del raggiunto sviluppo tecnologico e della velocità di escavazione che hanno mutato radicalmente il sistema di operare nelle cave, specie nel settore delle pietre ornamentali, è divenuta assai carente la normativa che regola l'attività delle cave dal punto di vista amministrativo.

Pertanto, l'introduzione dell'articolo 2 del disegno di legge, la cui efficacia è stata già sperimentata in alcune Regioni, consente di predisporre in modo programmato e razionale le attività lavorative nelle cave, con giovamento della salute e della sicurezza degli addetti, con beneficio delle attività confinanti, e riducendo l'impatto negativo nell'ambiente circostante.

L'articolo 3 si colloca in sintonia con l'articolo 2 e sottolinea ancora gli aspetti più specificatamente collegati con l'igiene e la sicurezza nel lavoro. Si mette qui in rilievo l'esigenza di seguire, da parte degli organismi competenti, in modo dinamico lo sviluppo delle lavorazioni in cave vincolando l'imprenditore a presentare piani intermedi di coltivazione ed eventuali (assai frequenti nella pratica) varianti.

Particolari innovazioni presenta l'articolo 4: attraverso lo strumento del piano annuale di sicurezza, si cerca di ottenere un periodico, e per certi versi permanente, collegamento con l'autorità preposta ai controlli di prevenzione e sicurezza ai fini di valutare l'organizzazione del lavoro nel suo complesso e in singole fasi particolarmente delicate.

Inoltre, sempre attraverso questo articolo, si vuole indurre il datore di lavoro, tramite il direttore dei lavori, a specificare

in dettaglio le misure di prevenzione, le iniziative di formazione ed addestramento dei lavoratori. Viene altresì introdotto l'obbligo di individuare i delegati alla sicurezza in sintonia con quanto espresso in una specifica proposta della Commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro.

Con l'articolo 5 si estende anche per le cave quello che già era d'obbligo per le miniere e si apportano adattamenti consoni alle specificità produttive delle cave, tenendo conto, in particolare:

a) delle radicali innovazioni in termini di macchine e tecnologie introdotte nel settore in generale, ed in particolare nel comparto delle pietre ornamentali;

b) delle frequenze e gravità degli infortuni e malattie del lavoro realizzatisi nel settore in generale, nel comparto escavazione di pietre ornamentali in particolare.

La deroga prevista dal comma 2 dell'articolo 5 ci consente di preservare ed utilizzare, nel delicato periodo di transizione, un importante patrimonio di professionalità ed esperienza acquisite nel campo, che sarà comunque valorizzato attraverso specifici corsi di aggiornamento.

L'articolo 6 rappresenta un preciso richiamo a quanto affermato dalla legge n. 833 del 1978 (articolo 13) con mero intento esplicativo.

L'innovativo articolo 7 tiene conto della pressochè totale mancanza di specifiche normative relativamente a macchine, attrezzature, tecnologie usualmente adoperate più o meno propriamente nelle cave. Si ritiene pertanto di dover introdurre nel settore l'uso della certificazione sostitutiva per le macchine nuove ed un adeguamento per quelle già in esercizio. Corrette procedure di manutenzione e mantenimento delle caratteristiche di partenza dovranno risultare da un apposito strumento informativo denominato «libretto».

L'articolo 9 tende a fissare regole più vincolanti relativamente ad una adeguata agibilità delle strade di collegamento tra le cave e le strade di pubblico utilizzo; ciò al fine di prevenire i gravi rischi per gli addetti

al trasporto e per le persone e le cose circostanti e per i mezzi di trasporto che utilizzano queste cosiddette strade.

L'articolo 10 fissa regole più vincolanti per quanto concerne le discariche onde prevenire gravi danni a persone operanti nelle vicinanze, alle cose e all'ambiente naturale circostante.

L'articolo 11 integra l'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. Esso trova giustificazione in rapporto alla pericolosità dimostrata dai danni verificatisi (morti, feriti gravi, esiti invalidanti, malattie) nelle fasi del taglio al monte, ribaltamento bancate, sezionamento e riquadratura, movimentazione blocchi e detriti, cioè nelle fasi cruciali di escavazione di pietre ornamentali.

Tale articolo consente anche di recuperare norme di buona tecnica, via via aggiornabili a sostegno dei piani di sicurezza attraverso specifici ordini di servizio da inserire in veri e propri «regolamenti interni», che consentano l'applicazione, l'interpretazione, l'integrazione delle normative riguardanti la sicurezza e l'igiene nelle cave, anche in relazione alle

peculiarità dei giacimenti e alle caratteristiche produttive di una data cava in un dato contesto.

Nell'articolo 12 si sottolinea un particolare aspetto della sicurezza, importante in sé ed anche indice dell'impegno nei confronti della sicurezza di quel dato imprenditore e dei medesimi addetti.

Modifiche all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 vengono proposte nell'articolo 13, in cui si sottolinea l'analoga gravità dei rischi tra gli abbattimenti con uso di esplosivo e quelli ottenuti con altri mezzi, estendendo in generale la norma cautelativa.

L'articolo 14 modifica l'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959. Tale modifica è motivata dall'introduzione di tecnologie di taglio al monte che hanno realizzato condizioni di gravi rischi e di tragici eventi a carico degli addetti.

Nell'articolo 15 si chiede l'estensione dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959 alle lavorazioni a cielo aperto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Campo di applicazione)

1. Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, la presente legge disciplina l'igiene e la sicurezza del lavoro nelle cave.

Art. 2.

(Progetto di coltivazione)

1. Con riferimento all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per lo svolgimento dell'attività di cava, è fatto obbligo all'imprenditore di presentare, alla Regione o ad altra autorità da questa individuata con apposito provvedimento di legge, specifico progetto di coltivazione con annesse rappresentazioni topografiche.

2. Ai fini dell'igiene e della sicurezza lavorative, il progetto di coltivazione deve contenere:

- a) il programma di escavazione;
- b) la descrizione della complessiva organizzazione del lavoro;
- c) le caratteristiche degli impianti e delle macchine che si intendono utilizzare;
- d) la previsione delle possibili modificazioni circa la stabilità dei terreni e delle masse causate dall'attività di escavazione, contenuta in una relazione geologica redatta da un ingegnere minerario e da un geologo;
- e) le misure per garantire la prevenzione dei rischi di infortuni e malattie professionali.

3. Il progetto di coltivazione deve essere redatto da un ingegnere o da un perito industriale minerario e deve essere presentato, all'autorità competente, all'atto della domanda di esercizio dell'attività di cava.

4. Per le cave in esercizio all'atto della entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad integrare il progetto come sopra specificato.

Art. 3.

(Autorizzazioni)

1. L'autorità competente provvede al rilascio della autorizzazione per l'attività di cava dopo aver acquisito il parere dei competenti servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro delle unità sanitarie locali circa la compatibilità di quanto previsto nel progetto di coltivazione ed il rispetto delle norme per la tutela dell'igiene e della sicurezza lavorativa.

2. L'imprenditore è tenuto a presentare, all'autorità competente, con frequenza biennale, piani intermedi di coltivazione che illustrino lo stato di avanzamento dei lavori.

3. Eventuali varianti al progetto iniziale devono ottenere specifica preventiva autorizzazione dall'autorità competente.

4. Sui piani intermedi di coltivazione e sulle varianti al progetto iniziale l'autorità competente acquisisce il parere dei servizi di prevenzione di cui al comma 1.

Art. 4.

(Piano di sicurezza)

1. È fatto obbligo all'imprenditore di presentare al comune e al servizio di prevenzione e sicurezza del lavoro della unità sanitaria locale il piano annuale di sicurezza.

2. Il piano annuale di sicurezza deve fra l'altro contenere:

a) le modalità di organizzazione del lavoro in relazione alle diverse attività che si svolgono in cava, con la descrizione dei possibili rischi di infortuni e malattie professionali;

b) l'indicazione delle macchine e degli impianti da utilizzare;

c) le modalità con cui si realizza la movimentazione dei materiali;

d) l'indicazione delle misure di prevenzione per evitare l'esposizione dei lavoratori a rischi lavorativi;

e) l'indicazione delle iniziative di formazione e addestramento dei lavoratori anche in riferimento a quanto stabilito dagli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;

f) l'individuazione di specifiche misure di intervento urgente in caso di incidente;

g) l'indicazione dei mezzi di protezione individuali in dotazione ai lavoratori;

h) l'indicazione dei presidi sanitari esistenti o da attivare;

i) l'individuazione dei delegati alla sicurezza.

3. Al momento dell'apertura di nuovi fronti di lavorazione o in caso di effettuazione di lavori conseguenti a variazioni del progetto iniziale, nonchè per particolari modificazioni nell'organizzazione del lavoro, conseguenti anche all'introduzione di nuove macchine ed impianti, l'imprenditore è tenuto ad informare tempestivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità sanitaria locale.

4. Gli imprenditori di cava in esercizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un anno, a presentare il piano di sicurezza.

Art. 5.

(Direzione dei lavori)

1. In riferimento agli articoli 27 e 688 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, anche la direzione dei lavori per le attività di cava deve essere assicurata da un ingegnere o da un perito minerario.

2. In deroga a quanto disposto in precedenza, per le cave a cielo aperto, i direttori dei lavori che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino avere esercitata tale funzione da almeno cinque anni possono continuare l'esercizio, esclusivamente

nella cava ove esercitano all'atto di entrata in vigore della presente legge, subordinatamente all'obbligo di frequenza di specifici corsi di aggiornamento e superamento della relativa verifica finale.

3. Tali corsi saranno organizzati dalle Regioni direttamente o attraverso gli enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Per le attività di cava in atto all'entrata in vigore della presente legge, l'imprenditore provvede entro un anno ad uniformarsi alla norma.

Art. 6.

(Autorità competenti al controllo)

1. Con riferimento all'articolo 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, tutte le competenze amministrative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ivi comprese quelle relative alle cave, sono attribuite ai comuni che le esercitano tramite i servizi ed i presidi di prevenzione delle unità sanitarie locali.

2. Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in caso di documentato pericolo per l'incolumità dei lavoratori, nonchè per la popolazione e per la salubrità dell'ambiente.

3. I competenti servizi di prevenzione delle unità sanitarie locali sono tenuti a fornire all'autorità comunale tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Art. 7.

(Certificazione di sicurezza)

1. Le macchine e le attrezzature utilizzate nelle attività di cava devono essere oggetto di certificazione omologativa da parte dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL).

2. Le macchine e le attrezzature impiegate, ove non interessate già a norme omologative, devono possedere la certificazione di rispondenza alla vigente normativa di sicurezza rilasciata da professionista qualificato.

3. Ciascuna macchina deve comunque essere corredata da un manuale d'uso, nel quale siano chiaramente indicate le corrette operazioni e manovre consentite con la macchina stessa.

4. Le macchine devono altresì essere corredate di apposito libretto di manutenzione periodica.

5. Per le macchine e le attrezzature in esercizio, la certificazione di sicurezza deve essere prodotta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(Obblighi dell'imprenditore)

1. Ad integrazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, gli imprenditori di cave sono tenuti all'osservanza delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Art. 9.

(Strade)

1. L'imprenditore è tenuto a garantire una adeguata agibilità delle strade di collegamento fra la cava e le strade di pubblico utilizzo.

2. Le caratteristiche di tali strade devono essere specificate all'interno del progetto di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.

3. Nel caso che una strada venga utilizzata da più di un imprenditore, deve essere formalizzato un regolamento di utilizzo e nominato, dagli imprenditori, un responsabile della strada stessa.

Art. 10.

(Discariche)

1. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso che una discarica venga utilizzata da più di un imprenditore deve essere formalizzato un regolamento di utilizzo e nominato, dagli imprenditori, un responsabile della discarica stessa».

2. Per le attività di cava in atto all'entrata in vigore della presente legge, gli imprenditori provvedono entro sei mesi ad uniformarsi alla norma.

Art. 11.

(Regolamento interno)

1. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Per le cave di pietre ornamentali, indipendentemente dal numero degli addetti, tale regolamento interno, in ordine alla sicurezza degli addetti, deve essere comunque redatto relativamente alle fasi di:

- a) taglio al monte;
- b) ribaltamento bancate;
- c) sezionamento e riquadratura;
- d) movimentazione blocchi e detriti».

Art. 12.

(Uso dell'elmetto)

1. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Chiunque accede ai cantieri di escavazione è obbligato ad indossare l'elmetto».

Art. 13.

(Disgaggio)

1. L'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Articolo 129. - 1. Dopo ogni volata di mine e comunque dopo ogni abbattimento dal fronte, il disgaggio e la rimozione dei materiali che presentino pericolo di distacco devono essere eseguiti prima di ogni altra operazione, impiegando macchinari ed attrezzature adeguati.

2. Tale operazione va effettuata anche dopo l'asportazione di una porzione di una bancata giacente sul piazzale di cava».

Art. 14.

(Taglio al monte)

1. All'articolo 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Nelle operazioni di taglio al monte, nel caso in cui sia riconosciuta la possibilità di distacco di materiali dall'alto, anche a causa del taglio stesso, gli addetti debbono essere tenuti a distanza di sicurezza».

Art. 15.

(Numero minimo di addetti)

1. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, per le escavazioni in sotterraneo e nelle lavorazioni a cielo aperto gli addetti non possono lavorare isolati.

Art. 16.

(Diffide e sanzioni)

1. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 2, 3, commi 2 e 3, e 9 la Regione, o

l'autorità da questa individuata, diffida l'imprenditore ad uniformarsi alla normativa, fissando all'uopo un termine di attuazione.

2. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 4 e 9, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida l'imprenditore ad uniformarsi, fissando all'uopo un termine di attuazione.

3. Per l'infrazione alle norme di cui agli articoli 7, 11 e 15, il responsabile del competente servizio dell'unità sanitaria locale diffida il direttore dei lavori ad uniformarsi, fissando all'uopo un termine di attuazione.

4. Se, nonostante la diffida di cui ai commi 1, 2 e 3, l'imprenditore persiste nella violazione delle norme della presente legge è punito, qualora il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000.

5. Per l'infrazione alle norme di cui all'articolo 12, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria e diffida l'interessato ad uniformarsi alla normativa. Tale infrazione comporta l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000.

6. Per l'infrazione alle norme di cui all'articolo 5, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria e diffida l'interessato ad uniformarsi alla normativa, dandone avviso alla Regione. Tale infrazione comporta l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000.

7. Decorso il termine indicato nell'atto di diffida di cui ai commi 5 e 6, nel caso in cui sia constatata la permanenza dell'infrazione, l'autorità competente inoltra rapporto all'autorità giudiziaria allegandone l'atto di diffida ed ordinando l'eventuale sospensione dei lavori o il sequestro dei macchinari ed attrezzature e dandone avviso alla Regione.

8. Nel caso di cui al comma 7, la ripresa dei lavori può avvenire su autorizzazione dell'autorità competente quando sia stata accertata l'ottemperanza all'atto di diffida.

9. La non ottemperanza alla diffida di cui ai commi 5 e 6 comporta una ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000.

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

Norme sanzionatorie in materia di contratti di formazione e lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - I contratti di formazione e lavoro si sono dimostrati un utile strumento ai fini di una prima occupazione dei giovani in cerca di lavoro e - al sesto anno di applicazione della legge n. 863 del 1984 - «si confermano come strumenti efficaci per l'ingresso di giovani nelle imprese», soprattutto nelle regioni del nord Italia e prevalentemente nella fascia di età tra i quattordici ed i ventiquattro anni (rapporto CENSIS 1989). Purtroppo non sempre, al termine del periodo formativo, detti contratti si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato e non sempre sono stati realmente finalizzati al conseguimento di una effettiva e concreta professionalità.

Purtroppo - al di là delle intenzioni del legislatore - non sono stati rari i casi in cui il contratto di formazione e lavoro si è rivelato, per il datore di lavoro, solo un mezzo per risparmiare o ridurre gli oneri sociali (con un abbassamento di circa il 30 per cento lordo del costo del lavoro) e per far ricorso alle richieste nominative all'Ufficio di collocamento.

Non a caso in un rapporto inviato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende si avverte che, durante l'attività di vigilanza, sono stati accertati alcuni casi in cui il ricorso alla forma contrattuale in questione era stata instaurata con chiari

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

intenti fraudolenti: rapporti di lavoro ordinario fittiziamente interrotti allo scopo di instaurare un rapporto di formazione e lavoro per mansioni identiche a quelle precedentemente svolte; oppure rapporti di apprendistato ai quali, allo spirare della durata prevista dal contratto collettivo di lavoro, succedeva un contratto di formazione e lavoro per lo svolgimento da parte dell'ex apprendista di mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte.

A riprova di quanto sottolineato, si ricorda che le organizzazioni sindacali dei lavoratori avevano disdetto gli accordi confederali stipulati in materia con la Confindustria e con la Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI), dichiarandosi però disposti ad una nuova regolamentazione nella quale il contratto di formazione e lavoro dovesse trovare applicazione solo per il conseguimento di una effettiva e concreta professionalità.

Tale regolamentazione ha trovato concretezza nell'accordo poi stipulato tra la Confindustria e le confederazioni sindacali CGIL-CISL-UIL.

Per quanto concerne gli aspetti in questione - che attengono alla stessa disciplina normativa di questo speciale tipo di contratto, la cui particolarità è data dalla pluralità di prestazioni e dalla molteplicità delle funzioni - si rinvia all'apposito disegno di legge, già approvato in sede deliberante dalla Commissione lavoro del Senato in data 3 agosto 1988, ed attualmente all'esame della Camera (disegno di legge n. 3120), il quale prevede apposite disposizioni di garanzia, onde eliminare le incertezze e gli abusi che pure si sono verificati nell'esperienza pratica, tra cui: divieto del ricorso al contratto di formazione e lavoro per professionalità elementari, forma scritta a pena di conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, revoca dei benefici contrattuali per inadempimento degli obblighi formativi, divieti più rigorosi per evitare il ricorso a reiterate e susseguenti forme di contratto di formazione e lavoro (eludendo lo spirito della legge), il controllo del livello di formazione raggiunto dai lavoratori assunti con tale

tipo di contratto e successivamente non confermati con un contratto a tempo indeterminato.

Si auspica che tale disegno di legge possa essere approvato definitivamente in tempi rapidi, proprio dal momento che ormai i giovani lavoratori assunti con tale particolare contratto rappresentano una realtà non trascurabile nell'ambito della comunità lavorativa del Paese, come dimostrano i dati, resi noti nel rapporto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sul lavoro e le prospettive dell'occupazione in Italia per il 1988, di cui alla seguente tabella.

CONTRATTI FORMAZIONE E LAVORO

ANNI	Prog. Appr.	Lavor. int. Prog. Appr.	Lavoratori avviati		
			uomini	donne	Totale
1984	7.244	32.569	7.312	3.382	10.694
1985	55.202	152.992	65.076	43.358	108.434
1986	87.440	299.106	133.568	95.558	229.126
1987	125.676	354.663	234.040	153.788	387.828

Fonte: Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Rapporto '88. Lavoro e politiche della occupazione in Italia.

Il disegno di legge che si sottopone all'attenzione degli onorevoli senatori, conseguente ai principi in materia di contratti di formazione e lavoro contenuti nella relazione approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende nella seduta del 2 agosto 1989 (cfr. Atti Senato, X legislatura, *Doc. XXII-bis*, n. 2, pag. 77 e seg.) è volta a prevedere controlli più penetranti e sanzioni più dissuasive.

Proprio perchè il datore di lavoro gode di particolari vantaggi in termini di costi, allora - per una sorta di «giustizia distributiva» in senso lato - appare opportuno prevedere, a parte la conversione del rapporto in uno a tempo indeterminato, sanzioni amministrative, nel caso in cui l'ispettorato del lavoro abbia accertato la mancata od insufficiente attuazione dei progetti di formazione e lavoro, o comunque l'assegnazione a mansioni diverse da quelle previste dai predetti progetti.

Proprio perchè la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende ha avuto modo di constatare, durante i sopralluoghi, che proprio la distorta applicazione dei contratti di formazione e lavoro era all'origine di incidenti sul lavoro, anche per la naturale inesperienza di giovani lavoratori, non apparirà fuori luogo ricorrere allo strumento della sanzione penale, onde garantire il puntuale rispetto del precetto di cui alla norma primaria (prescrivente un determinato comportamento a quei datori di lavoro che si avvalgono delle agevolazioni previste per i lavoratori assunti con tale tipo di contratto), tramite la particolare incisività della norma secondaria (sanzionatoria).

In tal modo, l'avvalersi del vantaggio dell'abbassamento dei costi comporterebbe per il datore di lavoro anche la necessità di osservare ancor più scrupolosamente le norme per la sicurezza dei dipendenti, proprio in quanto sono previste delle specifiche aggravanti nel caso in cui siano interessati giovani assunti con contratto di formazione e lavoro. Va da sè che lo

stimolare tramite una sanzione penale più incisiva il rispetto delle condizioni di sicurezza, rappresenterebbe un risultato che trascende la sfera dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro, ma riguarderebbe l'ambiente complessivo di lavoro, e quindi tutti i dipendenti.

Per queste ragioni, oltre a prevedere l'ammenda nel caso in cui il datore di lavoro abbia adibito il dipendente assunto con contratto di formazione a professionalità elementari particolarmente gravose, si propone di stabilire l'aggravante dell'aumento della pena fino ad un terzo, qualora i reati di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale siano stati commessi in luoghi di lavoro dove operano dipendenti assunti con contratti di formazione e lavoro.

Infine, si propone altresì di stabilire la stessa aggravante (aumento della pena fino ad un terzo, rispetto alla pena edittale prevista dall'articolo 590, terzo comma del codice penale), nel caso in cui il reato di lesioni colpose da infortunio sul lavoro (articolo 590, secondo comma, del codice penale) abbia riguardato dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sanzioni amministrative)

1. Qualora l'ispettorato del lavoro abbia accertato - ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 - la mancata o insufficiente attuazione dei progetti di formazione e lavoro o comunque l'assegnazione a mansioni diverse da quelle previste dai predetti progetti, il datore di lavoro è soggetto al pagamento, a favore del fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, della sanzione amministrativa di lire 50.000 per ogni giorno di lavoro prestato da ciascun lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro.

Art. 2.

(Sanzioni penali)

1. Qualora il datore di lavoro abbia adibito il dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro a professionalità elementari particolarmente gravose, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire un milione. L'importo delle ammende è versato al fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49.

2. Qualora i reati di cui agli articoli 437 e 451 del codice penale siano stati commessi in luoghi di lavoro dove operano lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

3. Nel caso in cui il reato previsto dall'articolo 590, secondo comma, del codice penale abbia riguardato lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, le pene di cui allo stesso articolo 590, terzo comma, del codice penale, sono aumentate fino ad un terzo.